RAGIONAMENTO

A PRO

Di più Negozianti Napoletani per la reſtituzione di una preda lor fatta da Pirato Tuniſino

CONTRA

D. Pietro Marauda Negoziante Piemonteſe

COMMESSARIO

Il Regio Conſigliere del Supremo Magiſtrato di Commercio Signor D. Vincenzio Lotti.

NAPOLI

Critici (41)

LEgge non regiſtrata nel Codice di una ſola nazione, legge da ogni gente conoſciuta, e che il gran Cujacio chiama eterna, immutabile, (1) conſerva nell' uomo que' dritti, che la violenza della guerra gli ſtrappa, lo rende a que' dritti, dalli quali è ſtato da man nemica più diſtolto, che privato. Legge ancor più ſanta dalla ragione dettata, e che la natural giuſtizia ſoſtiene, a variar la cauſa de' dominj rende inutili quegli atti, che il genio di preda piucchè lo ſperimento di quanto o ſpetta, o ſi crede ſpettare, coll'imagine di una guerra vengono praticati (2). A queſte in neſſun luogo, ed in neſſun tempo variate iſtituzioni dell' umano ingegno da quegli ſteſſi principj derivate, onde ſi convenne, e ſi è in ſocietà, ſi richiamano più negozianti di queſta Piazza nel domandar la reſtituzione di ricche merci loro da Afri-

(1) *Ad l.* 1. §. *filium de bon. poſſ. lib.* 8.

(2) *L.* 24. *de captiv. & poſtlim.*

cani pirati involate, e che un azzardo felice fa ritrovare per conto de' predatori a queſte belle piagge dirette. Ben il Supremo Magiſtrato di commercio nella conoſcenza del fatto indubitabile interpoſe con ſano conſiglio la ſua giuriſdizione per l'arreſto delle merci, e ben dimoſtrò quel concetto, che la coſa per ſe ſteſſa chiariſſima fa all'iſtante formare da uomini nelle pubbliche, e private ragioni verſatiſſimi, della neceſſità di reſtituire a' padroni quello, che loro malamente è ſtato involato.

Pure, a che non ſi giugne! a ſoſtener la cauſa del pirata, il cui commeſſo riconoſce ſilenzioſo il ſuo torto, ſorge uomo nell'alto nato delle Alpi, e che in Napoli ha trovato e ſtabilimento, e fortuna: d'una parte finge a lui appartenenti le predate merci, dall'altra ad altri vendute, ed al decreto giuſtiſſimo del Tribunale fa fronte, ne dice di nullità, e ſclama perchè le ragioni del dominio a quelle cedano prima della violenza, indi dell'inganno.

Forza è dunque, che io ſcriva, e forza è che ragioni di coſe a tutti note, e quaſi ſcolpite debbon crederſi nel ſen di coloro, che l'abito dell'ingiuſto Africano ſiſtema ha fortificato nell'abborrimento di una pirateria non ſolo del nome di Criſtiano, ma del nome di uomo aſpramente nemica. Io ſoſterrò meno la ragione de' Clienti alle mie cure affidati, che quella della proprietà in generale, la quale all'ombra delle leggi prende dovunque ſicurezza, e non può eſſere oltraggiata dallo ſtato di una guerra altrettanto

abi-

abituale, che illegittima, onde le più feconde rive d'Italia han tanto di moleſtia: lo farò innanzi ad un Tribunale giuſto, fornito di uomini giuſtiſſimi, e con tale riſpettoſa franchezza, che ſi conoſca l'imagine della verità non iſcompagnata dalla modeſtia dell'oratore.

NOZIONE DEL FATTO.

Più negozianti Napoletani, fra li quali nominatamente diſegno la Ragione Salvatore Taccia e figlio, D. Nicola Schiano, D. Antonio Albano, la Ragione Nicola Tramontano, e figli, D. Antonio, e D. Gaſpare Tramontano aveano nell'Agoſto del teſtè caduto anno groſſa quantità di mercanzie in Livorno, che intendevano far traſportare a queſto porto: eran fra quelle molti cuoi di ſpecie diverſa, e d'intereſſante valore. Scioglieva di là la polacca nominata l'Aſſunta del capitano Aniello Gargiulo con bandiera Ruſſa: fatti dunque loro accordamenti con coſtui, caricarono le mercanzie per lor conto, e ne riſcoſſero la conſueta cautela delle polizze di carico (1). La bella ſtagione, ed il paviglione Moſcovito fecer loro traſcurare qualunque ſicurtà, la prima dalla incoſtanza del mare li guarentiva, l'altro dalla ruberia de' corſali.

(1) *Fol.* 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. & 21.

Bagnava appena il naviglio le acque di Caſtiglione verſo il canal di Piombino, che galeotta Tuniſina comparve, e non riſpettando la bandiera fece ſua preda il legno, l'equipaggio, le merci. Previde forſe il predatore, che peſſima foſſe per dichiararſi la ſua condotta, e che portate dal capitano le troppo giuſte doglianze alli rappreſentanti del Ruſſo Impero poteſſe venir coſtretto a tutto reſtituire: riſoluto ad involare il furto a qualunque perſecuzione, trovato in Tuniſi pronto alla partenza un brigantino con bandiera Imperiale comandato da capitan Salvatore Foretich, su di quello trabalzò li predati cuoi inviandogli in Napoli a conto proprio, e preponendo alla loro e cuſtodia, e vendita ſuo uomo di affari ugualmente Tuniſino. O che un eccesſo di audacia lo aveſſe moſſo a ſpedire a queſto lido per vendita quelle ſteſſe merci, che alli negozianti di queſta Piazza aveva malamente tolte, o che ignoraſſe la patria de' proprietarj, o che infine l'alta divina provvidenza così aveſſe definito, perchè tornaſſe la roba al ſuo padrone per quella mano ſteſſa, che l'aveva rapita, io non ſaprei definire: ſicura coſa è, che il brigantino Imperiale giunſe nel 31. di Ottobre a queſto porto con a bordo la merce, ed il commeſſo del predatore.

Per gli attuali provvidi ſtabilimenti del Magiſtrato di ſanità dovè paſſare in Niſita il naviglio a farvi ſua contumacia: interrogato il capitano donde veniſſe, e quali merci aveſſe a bordo, con la dovuta ſincerità dichiarò di venir

da

da Tunisi, di avere delli cuoi a bordo, e che si erani questi nel suo bastimento trabalzati da altro con bandiera Russa predato da corsale Tunisino. Perchè non si equivochi su di un fatto tanto interessante ecco quanto il capitano deposè, e sulla cui fede fu ammesso alla pratica: *Certifichiamo noi sottoscritti del Magistrato di Sanità Guardiani del Porto di questa Capitale, come il dì* 31. *dello scorso mese di Ottobre approdò in esso porto il brigantino Austriaco nominato il rispettabile del capitano Salvatore Foretich provveniente da Tunisi col carico di diversi cuoi. Nel costituto ha deposto il capitano di aver imbarcato il detto carico da un bastimento con bandiera Russa, il quale fu predato da un corsale Tunisino mentre da Livorno passava in Napoli, ed in fede &c.* = *Napoli dal Magistrato di Sanità* 11. *Novembre* 1804. = *Mazzeo d' Afflitto Barone di Rocca Gloriosa* = *Lorenzo Celentano* = *Michele Simonelli Cancelliere* (1). Di questa sua deposizione obbligato il capitano a dar pruova, esibì il consueto manifesto della Cancellaria della sua Nazione in Tunisi, che piaccia a parola sentire, perchè si abbia chiaro concetto del fatto: *Manifesto delle merci caricate in questa rada sul brigantino nominato il Rispettabile comandato da capitan Salvatore Foretich Austriaco per Napoli. Ha caricato il Signor Haggi Junes Beri Junes suddito Tunisino* PER SUO PROPRIO CON-

(1) *Fol.* 4.

CONTO ALLA CONSEGNA DEL SUO SOPRACARICO HAGGI SCIBAN *numero* 3860. *cuoi ſpingarde ſecche*: 6010. *cuoi ſecchi ſalati tuniſini*: 404. *cuoi conci del Braſile*; *numero* 10274. *in tutto*. *Tuniſi li* 25. *Ottobre* 1804. (1).

Fu ſaputo fra li negozianti l'arrivo del baſtimento Auſtriaco, il carico di cuoi, il porto dove avea caricato, ed ogni altra circoſtanza delle ſopra deſcritte. Coloro, che fra le altre mercanzie predate avean queſte perdute, ſi avvidero bene, che de' cuoi di lor pertinenza ſi trattaſſe, e che per buona ventura ſi trovavano quì ſpedite da quello ſteſſo, che predandole avea fatto impedimento ad eſſervi traſportate. Perſuaſi, che ſclama la roba al ſuo padrone, e che l'atto intermezzo della preda non alteri gli effetti del dominio, ſi determinarono ad iſtituir giudizio nel Supremo Magiſtrato di Commercio impetrando l'autorità giudiziaria, perchè foſſero loro reſtituiti li cuoi; chieſero altresì procederſi all'arreſto del ſopracarico o conſorte, o complice della pirateria perchè veniſſe obbligato ed a rendere le altre merci predate, e ad indennizzare ogni danno lor cagionato, del pari che punito del ſuo ardimento (2).

La cauſa fu nel 13. Novembre commeſſa al Sig. Conſigliere D. Vincenzio Lotti, e ben fu all'iſtante iſtruito il proceſſo di quanto era duopo per lo conoſcimento della verità. Propoſto l'affare in Ruota nel 16. di quel meſe ven-

(1) *Fol* 5. (2) *Fol.* 1.

venne profferito il ſeguente decreto: *Viſti gli atti, le polizze di carico fol. 6. ad 21. e li due certificati fol. 4. & 5. dalli quali coſta, che il genere ſia di pertinenza di Haggi Junes Beri Tuniſino, e di ſuo conto ſi ſieno quì rimeſſi col ſopracarico Haggi Sciban anche Tuniſino: Fattoſi del tutto parola nel Supremo Magiſtrato di commercio a relazione dell' Illuſtre Regio Conſigliere Signor D. Vincenzio Lotti Commeſſario: Per detto Supremo Tribunale ſi è provveduto, e decretato: che la ſupplica fol. 1. ſi notifichi al ſopracarico Haggi Sciban, ed intanto per ora, e fino a che non ſarà altrimenti ſtabilito, ſi ſequeſtri il genere appartenente al detto Haggi Junes ſiſtente ſopra il baſtimento Auſtriaco di capitan Salvatore Foretich, e ſi pediſcano gli ordini* (1).

Aſſai tardi ſi avvide il Tuniſino del falſo paſſo dato dal ſuo preponente nell'inviare in Napoli le mercanzie alli Napoletani predate: Cercò rimedio alla mala ventura, onde ſi conobbe minacciato, e ricorſe per ajuto al negoziante ſtraniero D. Pietro Marauda. Studiato il modo, onde almeno intorbidar coſa tanto chiara, ecco lo ſpediente, al quale ſi appigliarono, ſpedieute per altro aſſai mal congegnato, e piucchè peſſimameute eſeguito.

Era la polizza di carico conforme alla carta di regiſtro di ſopra traſcritta, ed in conſeguenza ſi trovava la merce al-

(1) *Fol.* 22.

la diſpoſizione del Tuniſino ſopracarico: ſi fece da coſtui girare la detta polizza a Marauda con l'eſpreſſioni oſcure, e certamente equivoche: *E per me all' ordine del Sig. D. Pietro Marauda atteſo a lui ſpetta.* Si fece in oltre vedere, che aveſſe Marauda la merce ſteſſa venduto a D. Carlo Cinque per opera di un mezzano per nome Michelangiolo Caprile, e che da Cinque ſi foſſer pagati a conto ducati dodecimila con la promeſſa del pagamento del dippiù dopo la conſegna; ed in ultimo, che la ſteſſa polizza di carico ſieſi da Marauda girata al detto Cinque.

Queſto ſpediente piacque meglio, perchè non potendo il Tuniſino rappreſentare perſona civile in queſto Regno, e molto meno ſoſtenere dritto di proprietà, maſſime ſopra merci a Napoletani predate, fu creduto ottimo far comparire altro proprietario, che ad altri aveſſe venduto, acciò ſi trovaſſe un padrone capace di ſtare in giudizio, e far oſtacolo agli effetti del dominio dagli attori domandato.

Inutile ſpediente però: Se li cuoi ſon venuti a queſto lido per conto del Tuniſino, ſe ſon venuti alla conſegna di un Tuniſino commeſſo dell' altro, che gli ha ſpediti, chiunque dimoſtraſſe aver cauſa o da colui, o da queſti avrà a ſuo danno tutto ciò, che a danno del ſuo autore và conſiderato. Oltre a che ſe il Tuniſino non può fra noi nè eſſere in giudizio, nè rappreſentare proprietà, molto meno può aver contrattato, e chi tira ragione dal contratto con lui, rappreſenta veſte illegittima infruttuoſa al ſuo oggetto, e quegli, che moſtri aver cauſa da un cedente, che non potè acquiſtare, è nella ſteſſa man-

mancanza di azione e per prendere la cosa contrattata, e per litigare affinchè gli sia conservata. In fine se quanto si prende da man nemica è suggetto alla condizione della riversione, quanto che di uno in altro la cosa passi lo stesso difetto seco in ogni suo passaggio porta, e tanto è, che nel nemico, quanto nel cessionario del nemico si trovi, perchè la riversione abbia luogo. Più inutile spediente per avere nel congegnare le finte carte tanti sbagli preso, che ad occhio il meno purgato comparisce il concerto, ch' è piaciuto eseguire.

Si è finto in primo luogo, che avesse il Tunisino girato a Marauda la polizza di carico con l'espressione indicata dianzi *a lui spetta* (1), girata che contraddice la dichiarazione della Cancelleria Austriaca di spettare il carico ad Haggi Junis Beri Junis.

Si è finto, che nel 7. Novembre avesse Marauda venduto per opera del mezzano Caprile li cuoi a D. Carlo Cinque, una porzione a duc. 31. al cantajo, altra a duc. 34., e che ne fosse promessa la consegna nel lazzaretto di Nisita ammessa la merce a libera pratica (2). E non si è badato di aver la girata del Tunisino l'epoca del 12. Novembre, vale a dire di sette giorni posteriori a quell' atto, sicchè apparisce prima venduta da Marauda la merce, e poi acquistata.

(1) *Fol.* 44. (2) *Fol.* 43.

Nè può dirſi, che trattata la vendita, ſi fece poi girar la polizza di carico. Egli medeſimo ha eſpoſto il fatto in queſti termini nel ricorſo dato al Re lagnandoſi dell' ordinato ſequeſtro: *avendo rimeſſo in Tuniſi due carichi di orzo, ed un' altro di varj generi, gli venne in conſiderazione di ciò ſpedito dal negoziante Tuniſino Haggi Junes Beri Junes un carico di cuoi ſul brigantino Auſtriaco nominato il Riſpettabile comandato dal capitan Salvatore Foretich, il quale giunto in Niſita ſotto il dì 31. del paſſato Ottobre ſi direſſe al Supplicante, e quindi il dilui ſopracarico giuſta le preſcrizioni del mittente* GLI GIRO' LIBERAMENTE LA POLIZZA DI CARICO, *che conteneva le cuoja ſuddette. Il Supplicante,* RESO IN TAL GUISA PROPRIETARIO DELLA MERCE, NE TRATTO' IMMANTINENTE LA VENDITA *per mezzo del mezzano Caprile, alla quale concorrendo varj negozianti di cuoja, reſtò in favore di D. Carlo Cinque* (1). Dunque dopo la gira della polizza di carico fu trattata la vendita. E come va, che la vendita ha l'epoca di giorni cinque prima della gira? Chi non vede la favola mancante di ordine cronologico?

Si è finto, che nel 10. Novembre abbia Cinque pagato a conto a Marauda duc. 9000. per lo banco del Popolo (2), come ſe ſi foſſe potuto contrattare da Marauda ſenza moſtrare di eſſer padrone, almeno d'appreſſo l'inteſtazione della

(1) *Fol. 37. loc. ſig. lit. A.* (2) *Fol. 46.*

la polizza di carico, e foſſe tanto ſtato buono il compratore da pagar ſomma rilevantiſſima ſenza veder la inteſtazione della di carico, e ſenzache foſſe a lui girata. La fede di credito ha l'epoca del 10. Novembre, ma il danaro è tirato dal Banco il 10. Dicembre, ſicchè la girata è ſcritta opportunamente in piè di una fede di credito, che fortunatamente aveva l'imaginario compratore.

Si è finto, che aveſſe Marauda girato a Cinque la medeſima di carico con queſt'eſpreſſioni: *E per me all'ordine S. P. del Sig. D. Carlo Cinque atteſo a lui ſpettano, come da vendita da me fattagli: Napoli a 14. Novembre* 1804. (1) Ch'è quanto dire nel 7. ſi reca la vendita, nel 10. il pagamento di duc. 9000., nel 12. l'acquiſto di Marauda, nel 14. la gira a Cinque; ſicchè ſi contratta da Marauda ſenz'aver avuto la ceſſione della polizza di carico, paga Cinque, e non ſi cura nè che la merce ſia inteſtata a Marauda, nè che Marauda la inteſti a lui: coſe madornalmente erronee, e da non darſi a bere neppure alli fanciulli. Ed il bello è, che nell'architettato regiſtro del mezzano ſi è ſcritto, che doveſſe Marauda girar la polizza di carico, e Cinque pagare; intanto ſi fanno veder pagati duc. 9000. il 10., ottenuta la gira del Tuniſino il 12., e fatta la gira da Marauda il 14. Anzi è oſſervabile, che nel 10. Novembre ſi dicono nel-

(1) *Diſt. fol.* 44.

nella girata di pagamento li cuoi in contumacia in Nisita, mentre si è recato documento d'essersi disbarcati in contumacia dal giorno *16.* fino al 21. erano dunque a quell' epoca sul bastimento, e non in contumacia. Ed in ultimo nel mentre la partita del mezzano, ed il primo pagamento trattano del prezzo senza distinzione, in un secondo pagamento, che si è voluto far vedere, pendente la lite di non meno che duc. 3000. si reca dubbio il prezzo, cioè se fosse di una qualità ad un modo, e di altro se fosse di altra qualità (1).

Queste contraddizioni patentissime fan vedere quanto male la verità si adombra, e con quanto poco successo, sicchè le spesse volte gl' inventori *in laqueos, quos posuere cadunt*. Chi per altro crederebbe, che stando la merce su di un bastimento inaccessibile, sen potesse contrattar la vendita ascendente ad assai migliaja di ducati? che vi sia chi ne faccia l' acquisto senz'averne conoscenza, senza osservarne la qualità, senza esaminarne lo stato, e ne fissi 'l prezzo, e ne paghi non meno che duc. 12. m. a conto? E chi si potrebbe persuadere, che questo facendosi fosse il compratore venuto poi dal suo letargo, ed avesse quando era invariabile il contratto, variato il prezzo in rapporto alla possibile differente qualità della mercanzia? Pur tali sono le carte, che all' opportunità si sono architettate.

For-

(1) *Fol.* 48.

Fornito di queſto fallaciſſimo apparato ſi fece in giudizio il Sig. Marauda, proponendo il rimedio delle nullità contra il decreto del Supremo Magiſtrato ordinante il ſequeſtro, decreto con la maggior diligenza profferito, e che ha riportato la più eſatta eſecuzione. Tutto l'artificio uſato da Marauda nel ſuo libello non lo eſenta dalle ſteſſe contraddizioni, nelle quali miſeramente ſi trovano le carte or è poco indicate. Dice egli francamente eſſere il padrone della merce per forza della girata della polizza di carico; dimentico di ciò ſoſtiene, che glie l'abbia inviata un negoziante ſtabilito in Tuniſi per renderlo cauto di altre merci colà da lui dirette; in fine ſcorda di eſſerſi fatto creditore ſu la merce, e nuovamente ſen fa padrone, e dice aver uſato del ſuo dritto vendendola a Cinque. Rifiuta con franchezza li titoli degli attori, che piucchè lampanti ſono, rifiuta le ſteſſe dichiarazioni fatte dal capitano in giugnere a queſto lido, ed attacca il ſequeſtro di aſſai precipitoſo, perchè lui non inteſo (1).

D. Carlo Cinque meſſo in iſcena da Marauda per giuocar la parte di compratore, venne anch' egli a produrre un libello, nel quale ſoſtenendo preſſo a poco le coſe ſteſſe aggiunſe materia a materia per ottenere il diſſequeſtro (2). Dobbiamo a lui la produzione del ſimulato contratto di vendita, della polizza di carico, e de' due pagamenti a conto,

(1) *Fol.* 31. (2) *Fol.* 27.

to, che di ſopra ho cennato in quanto contraſto ſieno, e come bellamente paleſino quel concerto, che ſi è ſtudiato per giovare al Turco in danno de' Napoletani. Queſte carte è piaciuto meglio, che le produceſſe Cinque imaginandoſi più valenti in ſua mano, come un compratore innocente, il quale è ſtato nel certo intereſſe, e n'eſige compenſo.

Il ſolo Tuniſino non ha ardito comparire, e par che ſieſi conoſciuta troppo audace impreſa di dargli luogo a piatire ne' Tribunali di Napoli. Egli, alla cui diſpoſizione è la merce, egli, che rappreſenta il Tuniſino, dal quale è ſtata ſpedita, egli, che ſe intereſſe poteſſe dal nemico, e predatore rappreſentarſi, potrebbe rappreſentarlo, egli, dico, ozioſo ſi tace, e non fa ſentir la ſua voce, e laſcia che ſi faccia.

Lungi però dall'atterrirſi li miei Clienti per l'apparato d'ingiuſtiſſima guerra lor moſſa da Marauda, e Cinque ad oggetto di ſoſtenere un nemico, anzi un pirata, hanno avanzato altra domanda non men giuſta, che regolare, perchè le merci ad eſſi predate lor foſſero reſtituite, ed il Turco ſopracarico ridotto in prigione per riſpondere del reſto della preda a queſto lido non traſportato, e per rifar eſſi di ogni danno, che loro il predatore inferì malamente.

Fu dato il giorno alla diſcuſſione delle nullità: parlò profuſamente l'Avvocato di Marauda, e dirò ancora elegantemente. Diede egli per ſicuri que' fatti, che non ſolo non han pruova, anzi han pruova di eſſer fallaci. Fece Ma-

rau-

rauda padrone de' cuoi o da quando furono ſpediti da Tuniſi a lui diretti, o da quando li poſe il ſopracarico alla ſua diſpoſizione. Portò dubbio su la preda a' Napoletani fatta negli ſteſſi cuoi, de' quali oggi è conteſa, e nel dubbio dell'identità credè affodare il ſognato dominio nel ſuo Cliente. Paſsò con maeſtria a trattare della non ſicura teoria, che la bandiera cuopra la merce, e vi ſi trattenne tanto, che obliò di eſſere li cuoi ſtati ſorpreſi in Niſita, e non ſul bordo del Naviglio Imperiale. Adottò in fine l'errore generalmente bandito, che non aveſſer poſtliminio le coſe mobili, e traſportò queſto argomento fino a negare ne' Tuniſini rapporto noi la qualità di pirati. Dolendoſi in ultimo luogo del ſequeſtro, ne contraddiſſe la regolarità nel principio della lite, come ſe più il Turco, che il terzo venuto in cauſa patrocinaſſe oppoſitore di eſſerſi eſeguita coſa aliena.

Ragionò ancora l'Avvocato di Cinque men facendo eco all' induſtrioſa, e ben congegnat' aringa di quel di Marauda, che portando in pompa quella ſimulata vendita, onde ſi è fatto apparire aver Marauda in lui trasferito la merce non ſua. Si applicò agli effetti del ſuo titolo, che ad altro tempo, e migliore occaſione ſarà ottimo, che ſperimenti contro del venditore: a queſto modo ſi sbrigò altrettanto ſollecitamente, che induſtrioſamente dall' ufficio a lui commeſſo.

Toccarono a me le ultime parti, e quello eſpoſi, che in mia

mia ſentenza era giovevole all'oggetto in conteſa, richiamando la diſputa a quello in che veramente conſiſte, dove Marauda l'ha animata, e dov'è neceſſità, che ſi riduca: paſſai volentieri nelle trinciere contrarie, e ne ſeci per ogni dove oſſervar la debolezza alla face de' veri fatti, che ſommiuiſtra il proceſſo, alla più chiara della legge ſia quella, che ne vien da' Romani, ſia quella, che anzi eſſi dettò la ragione, ſia in ultimo quella, che il non diſcorde ſentimento di tutte le nazioni ha coſtantemente ricevuta.

Or ſi attende la deciſione, ed è l'iſtante, nel quale mi occorre far commentario di quanto a voce propoſi. Baſterebbe a me dire, che non ha Marauda alcun dritto di ſtare in giudizio. Opponendoſi egli ad un ſequeſtro diretto a danno del Tuniſino, viene a ſoſtenere di eſſerſi eſeguita merce a lui appartenente: attore in cauſa deve moſtrare la ſua intenzione; non gli baſta dirſi padron della merce ſenza che il ſuo dire ſia accompagnato da invincibili pruove: quel difetto, ch'è in lui, ſi ſparge in Cinque, che lo ſegue come ombra, non eſſendo poſſibile trovarſi nel lor camino più limpide le acque, che ſono nella ſorgente loro cotanto torbide. Ma di sì poco non ſon io contento: nell'abbondanza di tanta ragione, che per ogni dove ridonda, mi piace portar le mie vedute ſul dominio de' cuoi diſputati, e dimoſtrare, che non mai giuſtamente dalli ſuoi proprietarj diſtaccato, dia lor ragione

ne da riprenderne l' eſercizio, ſubito che per trovarſi quì pervenuti, han facoltà di farlo: il general dritto di poſtliminio fa baſe alla mia teſi, che vien meglio confermata dal negativo carattere di belligeranti competente rapporto noi alli Tuniſini, e ſopra più dal non eſſer mai la preda ſtata aſſicurata ne' preſidj del pirata.

Per riuſcire con ordine nel mio progetto dividerò in quattro parti 'l ragionamento mio. Tratterò in primo luogo dell'eccezioni propoſte da Marauda, e Cinque contro del ſequeſtro, facendo rilevare la loro ingiuſtizia, l'incompetenza loro: Paſſerò quindi a ſiſtemare gli effetti del dominio de' cuoi nelli miei Clienti o non mai ſmarrito, o pienamente ricuperato col trovarſi traſportati a queſte rive. Il vizio intrinſeco della preda e per la qualità del predatore, e per lo modo tenuto nel cuſtodirla chiuderà le mie oſſervazioni. Quanto per contrario ſi è detto non mi appreſterà motivo di particolare ragionamento, andandovi a riſpondere ſecondo che gli argomenti miei ſul metodo datomi eſigeranno.

Non manca ragione alla mia cauſa, potrà mancar forſe e virtù, e lena a chi è dato ſoſtenerla: bello è pertanto l'eſame, che io preparo, e per lo volume delle leggi civili, che ne conviene conſultare, e per lo ampio volume delle leggi di ogni gente, al quale occorre più ſovvente di attingere: non volgare il dirò ancora, e per la non frequenza di ſimili avvenimenti, e per la delicatezza del ſuggetto, che

che cade in diſcuſſione. La conoſcenza della mia debolezza non mi arreſta dall'impreſa: *Durandum eſt*, ſcriveva Quintiliano, *quia cæpimus, & ſi viribus deficiemur, animo tamen perſeverandum* (1).

CAPO I.

Mancanza di ogni dritto in Marauda, e Cinque:

LI negozianti Napoletani, alli quali fra molte altre ricche merci furono predati li cuoi, ſaputo, che in Napoli dal Tuniſino ſi erano per ſuo conto inviati alla conſegna di altro Tuniſino, al quale ſi trovavano affidati, ne domandarono dal Supremo Magiſtrato la reſtituzione. In veduta delle ſcritture neceſſarie ſi ordinò il ſequeſtro, e ſi ordinò, che foſſe il libello notificato al Tuniſino ſopracarico: il ſequeſtro fu eſeguito, il Turco notificato ſi è taciuto. E' venuto in lizza Marauda, e ſi è oppoſto al decreto di ſequeſtro vantandoſi padrone de'cuoi in contraſto: in queſta eccezione egli è un attore: *Agere etiam is videtur*, notò Ulpiano all'editto, *qui exceptione utitur: nam reus in exceptione actor eſt* (2). Tendendo il reo ad eſclude-

(1) *Inſtit. orator. lib. 4. in præfat.*

(2) *L. 1. de exception.*

dere l'intenzione dell'attore, è egli attore nello ſperimento di quant'oppone: *Exceptio dicta eſt*, è lo ſteſſo Giureconſulto, *quaſi quædam excluſio, quæ inter opponi actioni cujuſque rei ſolet, ad excludendum id, quod in intentionem, condemnationemve deductum eſt* (1). Quindi è tenuto a pruovare quanto deduce, e con quella chiarezza, ch'è neceſſaria perchè non poſſa eſitarſene. Così la legge: *In exceptionibus dicendum eſt, reum partibus actoris fungi oportere, ipſumque exceptionem, velut intentionem, implere: ut puta ſi pacti conventi exceptione utatur, docere debet, pactum conventum factum eſſe* (2). Queſta neceſſità di pruovare aſſiſte maſſimamente a chi objetta del dominio, perciocchè il dominio della proprietà deve dimoſtrarſi per legittime vie da colui, che ne chiede gli effetti (3). Così eſſendo, la prima conoſcenza di queſta cauſa conſiſte in ciò, ſe Marauda pruovi quel dominio, ch'è di baſe alla ſua eccezione. Nè può per avventura dire, com'è ſparſo nel primo capo delle ſue nullità, che li negozianti petitori nella reſtituzione delle loro merci non ne abbiano pruovata l'identità: non è Marauda il reo, ch'è convenuto in queſto giudizio, nulla da lui ſi è domandato, con-

(1) *L.* 2. *eod.*

(2) *L.* 19. *de probation.*

(3) *L.* 5. 15. *&* 20. *C. eod.*

contro di lui alcun' azione non è dedotta. Vien egli come un Nume nella favola, e ſi fa oppoſitore, non al giudizio pendente, che nol potrebbe, ma all' ordinato ſequeſtro, com' eſeguito ſu di coſa ſua. Non conſiſte l' eſame della conteſa nel merito dell' azione promoſſa dalli negozianti, ma nel merito dell' eccezione propoſta da Marauda: potrà contenderſi, e ſarà veduto da quì a poco, ſe poſſa egli dimoſtrar dominio, affine di contraddirne gli effetti negli attori; ma cardine di queſta ſeconda conteſa dev' eſſer la ſicurezza del tema da lui objettato, cioè che ſieno li cuoi nel ſuo dominio.

Se di fatto venga Tizio a promuovere una incompetente azione contra Sejo, e ſia talmente fortunato nel ſuo dire, che induca il giudice ad ordinare il ſequeſtro, non può altri, che il reo convenuto diſputare della competenza dell' azione: un terzo, che venga in cauſa, objettando il dominio della coſa ſequeſtrata, come reo non convenuto dall' attore, inutilmente ne contraddice l' intenzione; le ſue applicazioni riguardano la coſa, come non appartenente a colui, dal quale ſi domanda, sì bene a lui, che ſi duole di eſſerſi per altrui obbligazione eſeguita. Si ſono li negozianti Napoletani preſentati al Tribunale implorandone l' autorità perchè loro foſſe reſtituita una merce, che malamente ad eſſi rapita, piucchè malamente un Tuniſino in queſte ſpiagge riteneva: ha il Tribunale accolto l' inchieſta, ha diſpoſto il ſequeſtro. Potrebbe il

Tur-

Turco, ſe la qualità di nemico non gliel vietaſſe, venire in lizza, e contraddire le domande degli attori, ſia perchè la merce non ſia quella loro involata, ſia perchè involata non ſia ſuggett'a reſtituzione. Ma non è queſta la lite animata da Marauda, non è queſta la contraddizione, che ha moſſa. E' veuuto egli a dire, li cuoi, che ſi voglion reſtituiti dal Tuniſino, non ſono altrimenti ſuoi, ma ſon miei: a me di Tuniſi ſono ſtati diretti, a me dal Tuniſino è ſtata girata la polizza di carico. Dicendo a queſto modo, non li dritti del nemico, ma li ſuoi propone, non l'azione contraddice, ma un eccezione objetta, reo convenuto non è, ma vero attore.

Or ſe contra Marauda non è rivolta l'azione dalli negozianti Napoletani dedotta, vano tempo egl' impiega nel metterne in dubbio la competenza, vana ſperanza lo luſinga di poterſene rendere contraddittore. Quanto egli ha eſpoſto riguarda un dritto ſuo offeſo dal ſequeſtro, non la mancanza del dritto di coloro, che hanno il ſequeſtro ottenuto. O che competa, o che non competa ad eſſi la domandata reſtituzione, non offende, non giova a Marauda: può egli giovarſi dalla dimoſtrazione di eſſer ſua la merce, che ſi è voluta ſtrappare dal Tuniſino, può nuocergli la mancanza di tal dimoſtrazione; ma che ha egli da fare in queſta cauſa, ſe la merce non ſia ſua, e ſe per legittimi modi di eſſer ſua non dimoſtri? Se volenteroſo aſſume una lite, alla quale non è citato, inutile ope-

ra conſuma: ſe neceſſitato l'aſſume piombandone a ſuo danno gli effetti, di ciò deve aſſicurare il Magiſtrato. Malamente ſi oppone ad un'azione, che non lo riguarda, e peſſimamente fa fronte ad attori, che non l'han diſegnato reo. Queſta ſpecie di eccezioni modificative nulla han di comune con la cauſa principale: cadono in eſame come coſa ſtraniera all'affare principale, la conoſcenza del quale non n'è turbata in alcun modo. Sentaſi come Ulpiano bellamente ne dice: *Si rerum, quæ pignoris jure captæ ſunt, controverſia fiat, conſtitutum eſt ab Imperatore noſtro, ipſos, qui rem judicatam exequantur, cognoſcere debere de proprietate, & ſi cognoverint ejus fuiſſe, qui condemnatus eſt, rem judicatam exequentur. Sed ſciendum eſt ſummatim eos cognoſcere debere: nec ſententiam eorum poſſe debitori præjudicare, ſi forte bi dimittendam eam rem putaverint, quaſi ejus ſit, qui controverſiam movit, non ejus, cujus nomine capta eſt, nec eum, cui reſtituta eſt, ſtatim habere per ſententiam debere, ſi forte jure ordinario cœperit ab eo res peti: ſic evenit, ut omnibus integris tantum capioni res judicata proficiat* (1). Altra è dunque la conteſa, che ſi agita fra l'attore, ed il reo, altra quella, che anima un terzo non citato a contendere, che diſputi della proprietà della coſa eſeguita: queſta conteſa tal-

(1) *L.* 15. §. 4. *de re judic.*

talmente con la principale non ſi confonde, che nulla influiſce nè a pro, nè a danno del reo convenuto.

E per vero a quale oggetto viene a contraſtare Marauda? forſe perchè malamente li negozianti Napoletani han convenuto il Tuniſino a rendere li cuoi lor predati, od a riſpondere del reſto della preda? no certamente: egli ſi è fatto in giudizio per ſoſtenere, che la proprietà de'cuoi ſia ſua. Se queſta idea non ſerviſſe di baſe al ſuo ragionamento, nulla direbbe, perchè a lui potrebbe riſponderſi *de te fabula non loquitur*: tanto è in lizza perchè ſpaccia di eſſer padrone della merce, tanto ſi ſpiace del ſequeſtro quanto ha ſofferto una coſa, che dice ſua: contende a buon conto della proprietà. E che può influire allo ſviluppo del ſuo diſegno, ſe avevano, o no dritto li Napoletani di pretendere il ſequeſtro, ſe abbia, o no ben fatto il Tribunale nell' ordinarlo? La queſtione ſopravvenuta ſu la proprietà lo riguarda ſoltanto, nella quale è tutto attore: di queſta deve imbarazzarſi: laſci 'l reſto della conteſa, che riguarda l' azione, a riſponder della quale non è chiamato.

Sarà luogo in queſta memoria, che io ſoddisfi ancora alla ſua curioſità nel confermare il buon dritto de'miei Clienti: ma nol farò già, perchè ſia neceſſario farlo nell' oppormi alla ſua modificativa eccezione di eſſerſi la ſua roba ſequeſtrata; lo farò perchè la roba ſequeſtrata ſia alli Clienti renduta, ſecondo che ho fatto mia iſtanza in proceſ-

ceſſo . Quanto però alla conteſa, che Marauda riſveglia, non può meſcolarviſi la conoſcenza del buon dritto, che ſi è avuto nell' ottenere il ſequeſtro ; deve l' eſame reſtringerſi al buon dritto , che ſi crede avere per opporſi al ſequeſtro : occorre a buon conto farſi quella diſputa di proprietà , della quale per ſentenza di Antonino moſtrammo ſopra aver inſegnato Ulpiano.

Eſſendo a queſto modo, ſiccome parmi aver oltre il biſogno moſtrato eſſere, vengano a raſſegna le arme di Marauda, e ſe ne conoſca di ognuna il vigore per rapporto dell'oggetto loro di farlo padrone della merce eſeguita. E dico bene vengano a raſsegna , perciocchè colui , che propone l' eccezione è come ſta detto reputato attore (1), e tutto ha il peſo di adempire alla ſua intenzione, o che dalla domanda vien meno (2) : anche perchè ſpettando ſempre pruovare a chi dice, e non a chi nega (3) , gli occorre ſoſtenere con mezzi legali quanto francamente affevera, e di modo iſtruirne il giudice , che luogo a dubitazione non rimanga. Baſta a chi nega il dire, tu non hai pruovata la tua affermativa , ancorchè nulla in contrario dimoſtri ; baſta la ſola debolezza dell' avverſario per di venir

(1) *L.* 1. *de exceptions.*

(2) *L.* 19. *de probation.*

(3) *L.* 2. *De exception.*

nir forte a ſegno da non eſsere ſuperato (1).

Molte furono le coſe dette in Ruota per conto di Marauda, poche a ſuo nome regiſtrate nelle nullità, di neſsuna eſiſte pruova almeno di probabilità. Prendendo nel più ſpazioſo giro le ſue voci, finſe, che avendo in Tuniſi ricca mercanzia di vettovaglie di Napoli ſpedita ad un mercante colà domiciliato, ſiengliſi da quello rimeſſi per iſcambio, ed in rimborſo del ſuo avere li cuoi contraſtati: finſe, che a lui diretti, furono a lui dal ſopracarico conſegnati con l' atto del 12. Novembre, quello, cioè della girata della di carico: e ſoſtenne per queſte vie il dominio, che perſeguita.

Di tutto ciò niuna pruova ſi è data, quando non ſia egli vano a ſegno da tenere a luogo di pruova lo ſquillo della voce; unico documento prodotto è la polizza di carico, dalla quale appariſce di avere un Tuniſino ſpedito la merce in Napoli, di averla ſpedita a ſuo nome, e di averne diretta la conſegna a lui ſteſso da eſeguirſi per mezzo di un Tuniſino ſopracarico ſuo commeſso. V' è in piè della polizza la freſca girata del Tuniſino ſopracarico con l' eſpreſsione la più vaga, la più inſignificante *a lui ſpetta*, ed è la ſola eſpreſsione, che concerne Marauda.

A me pare tutta nuova coſa, che una carta privata potuta

(1) *L. 4. C. de edend.*

ſcriverſi anche dopo cominciata la lite, faccia pruova del dominio: lo vieta la legge (1), anche a pro del Fiſco: (2) lo vieta fino nel regiſtro di chi morendo ſi preſume, che non voglia mentire (3): tutto ciò, che ne' pubblici atti non è regiſtrato; tutto ciò, che non ha altra fede a meno di quella dell' aſſertore, non ha luogo per fondare la verità legale neceſſaria all' attore per ſoſtegno del ſuo aſſunto.

Ciò maggiormente quando una forte preſunzione di ſimulazione deſta la carta ſteſſa: ogni ſcrittura cede per legge alla verità del fatto (4), e quello, che ſi è operato, non quello, che ſi è ſcritto, ſi vuol ſempre ſeguire (5). La girata, unico ſoſtegno di Marauda, oltre l'eſſer privata, è ſicuramente fallace per mille argomenti, al capo de' quali io metto il vederſi ora, e non prima eſibita, non prodotta quando ſi produſſero le nullità, non prodotta quando Cinque ſen fece il ceſſionario: queſto indugio farebbe in ogni occaſione ſoſpetto dimoſtrando, il tempo occorſo per meditare, ed eſeguire l'inganno: in queſto caſo appreſta una pruova ſicura della ſimulazione. La gi-

(1) *L.* 5. *C. de probat.*

(2) *L. ult. C. de conveniend. Fiſc. debitor.*

(3) *L.* 6. *C. de probat.*

(4) *L.* 1. *C. plus val. quod agitur.*

(5) *L.* 3. *eod.*

girata ha l'epoca del 12. Novembre; a queſto tempo il baſtimento, la merce, l'equipaggio, ed il Tuniſino Haggi Sciban erano in contumacia: non poteva in contumacia ſcriverſi la girata, non poteva paſſarſi la carta a Marauda per rimetterla a Cinque. Chi conoſce contumacia, conoſce la verità di quanto io dico: aſſai più in un tempo ſoſpetto come queſto, nel quale è raddoppiata la vigilanza del ſempre vigilantiſſimo Magiſtrato di ſanità, e ſoprattutto trattandoſi di naviglio venuto dall'Africa, luogo per lo contagio in ogni tempo pericoloſo. Come la carta dal bordo potè paſſarſi in mano di Marauda, ſe ogni carta da chi è in contumacia non ſi può dare a chi non lo è? Falſa dunque, falſiſſima è la girata ſcritta poſteriormente, quando la contumacia è ceſſata, quando l'equipaggio ha avuto pratica, e con eſſo il Tuniſino. Ed ecco il perchè sì tardi ſi trova preſentata, ecco perchè non ſi produſſe inſieme con le nullità da Marauda, o col ſuo libello da Cinque.

Ed è da oſſervarſi, che quando furono prodotte le nullità non ſi tenne affatto parola di queſta polizza di carico dal Tuniſino girata, ſiccome era neceſſario ſe mai vi foſſe ſtata. Marauda non diſſe a lui girata la polizza dal ſopracarico, diſſe anzi, che a lui addirittura foſſe ſtata inviata la mercanzia da un negoziante ſtabilito in Tuniſi, del quale non ſeppe nemmeno indicare il nome. Se a lui era diretto il carico doveva la polizza di carico trovarſi

al ſuo ordine : dimentico di quanto avea fatto ſcrivere, o perſuaſo di eſſere obbligato a produrre la polizza di carico, pensò farſela girare, e girarla a Cinque : tutto ciò ha dovuto avvenire finita la contumacia : tutto ciò ha dovuto avvenire quando ha potuto averſi commercio col Turco : ma ſi è fatto con tanto poco accorgimento, ſicchè la contraddizione fra lo ſcritto prima, e lo ſcritto dopo dimoſtra la fallacia dell' uno, e dell' altro.

Inoltre la girata contiene l' eſpreſſione *a lui ſpetta*: e come ſpetta? dovrebbe Marauda dimoſtrarlo: dice egli nelle nullità: *Un pubblico negoziante ſtabilito in Tuniſi, col quale da veruna legge è interdetto al Comparente di poter commerciare, gli aveva ſpedito queſto carico per renderlo in parte ſicuro di tante merci, che ivi 'l Comparente ha rimeſſe*: noi veggiamo per contrario dalla ſteſſa polizza di carico, che non un negoziante ſtabilito in Tuniſi, ma un negoziante Tuniſino ſia colui, che ha ſpedito la merce; troviamo, che a lui non è ſtata inviata, nè è nominato nella di carico o punto, o poco; troviamo in fine, che la conſegna è diretta al ſopracarico, e non ad altri. Ecco la polizza eſibita da Cinque: *Il dì* 25. *Ottobre* 1804. *in Tuniſi. Ha caricato col nome di Dio, ed a buon ſalvamento una volta tanto in queſto porto di Tuniſi Haggi Junis Beri Junis ſuddito Tuniſino* PER SUO PROPRIO CONTO, *ſotto coverta del brigantino nominato il Riſpettabile capitano Salvatore Foretich Auſtriaco per condurre, e conſegnare in*

que-

queſto ſuo preſente viaggio in Napoli AL SUO SOPRACARICO *Haggi Sciban le appiè annotate, e numerate mercanzie &c.* Non vi è biſogno di altro commentario per rilevarſi la contraddizione del detto da Marauda con lo ſcritto nella di carico. La ſteſſa verità ſi ricava dal manifeſto fatto dal capitano nella Cancelleria Auſtriaca in Tuniſi a tempo, che ricevè le merci, e ſi poſe in viaggio: *Ha caricato il Signor Haggi Junes Beri Junes ſuddito Tuniſino per ſuo proprio conto alla conſegna del ſuo ſopracarico Haggi Sciban &c.* E mi piace far rilevare, che quando in queſto porto giunſe il baſtimento, e dovè il capitano dichiarar le merci, che avev' a bordo, il luogo donde provveniva, e per conto di chi eran caricate, ed a chi dirette, ſecondo le regole del Magiſtrato di ſanità, il regiſtro di ſopra traſcritto fu dato per guarentia delle riſpoſte analoghe fatte dal capitano. In un tempo dunque d' indifferenza, quando nulla ſi temeva, di Marauda non ſi tenne parola, nè poteva tenerſene, perchè poſteriore è ſtato il penſiero di queſta cabaletta.

Si aggiugne, che eſſendoſi nel 16. Novembre ordinato il ſequeſtro, ed eſeguito, non venner ſubito ad opporſi o Marauda, o Cinque, ma dopo aſſai tempo, e furono in quell' indugio inventate tutte le carte, delle quali poi ſi è fatto uſo. Nel giorno 21. ſi vede la ricevuta degli ſpurgatori in Niſita, nel giorno 23. la rivela in Dogana. Non baſta: nel produrſi le nullità non ſi parla, come ſta

veduto già ſopra, della di carico girata, non compariſce Cinque che nel 10. Dicembre quando già era ſtato ammeſſo il capitano a pratica, e nel 10. la prima volta ſi ſmaſtiſce la cabala della polizza di carico: anzi è oſſervabile, che nel giorno ſteſſo 10. Dicembre ſi paſſa la fede di credito di pagamento de' duc. 9000. ſegno evidente, che a quel giorno ſi fece tutto l'intrigo.

Il contratto poi, che ſi ſpaccia con Cinque ha molte altre marche di ſicura ſimulazione. Gli ſi dà l'epoca del 7. Novembre, e ſi vuole ſpaziato nel 14. Ma ſe la merce era in contumacia, ſe ſi trovava ſul baſtimento, ſe era il baſtimento inacceſſibile, ſi può credere, che foſſe ſtato il compratore ſi allocco da comprar quello, che non avea veduto, nè gli era poſſibile vedere? Si può credere, che ſi foſſe convenuto ſul prezzo di coſa, che nè il venditore, nè il compratore conoſceva?

Si ſa vedere, che nel giorno 10. Novembre ſi foſſer pagati a conto duc. 9000. ma coſta, che la girata del Tuniſino ha l'epoca del 12. Novembre: e chi ſi dà ignorante a ſegno da comprare ſenza che moſtri 'l venditore di eſſer padrone della merce? da comprare prima che ſorga il dritto di vendere in colui, dal quale egli compra? E quando anche tanto ſciocco uomo ſi deſſe, può mai ſtare, che ſi pagaſſe ad azzardo la non tenue ſomma di duc. 9000.? vi ſarà chi ſia tanto credulo? io invidierò la ſua buona fede: *credenti nulla procella nocet*: quanto a me ſon di av-

avviſo, che nol paſſerebbe Calandrino.

Nè mi ſi dica, che le partite di banco appoggiano ſe non l'acquiſto di Marauda, almeno quello di Cinque. Io ho detto già, che il primo pagamento quantunque ſia notato appiè d'una ſede di credito del 10. Novembre, paſsò al banco un meſe dopo, ſicchè può ben ſtare, che ad una ſede di credito eſiſtente ſi foſſe fatta una poſteriore girata: l'altro pagamento ha l'epoca del 24. Novembre, ma queſto reca più ſoſpetto: ſe a queſt'epoca era ſeguito il ſequeſtro, com'è poſſibile, che aveſſe Cinque continuato a pagare, e non aveſſe neppure gittato un rigo di proteſta per l'impedimento, che gli ſi faceva venuto il tempo alla conſegna? E ſe foſſer ſeguiti li pagamenti ſarebbe ricorſo Cinque il 10. Dicembre, quando fin dal 16. Novembre ſi era fatto il ſequeſtro, e conoſceva la guerra moſſa su la proprietà della mercanzia? Li pagamenti dunque, non meno che le altre carte ſono imaginate dopo del ſequeſtro, quando il Turco, Dio ſa per quali mezzi, invocò in ſuo ajuto Marauda, e Marauda Cinque; ma l'ingegno ha ceduto alla malizia, e queſta ſenza quello non ha neppure la ſembianza di un fatto ſupportabile.

Non ſcioglie il dubbio la ſede proccurata or ha pochi giorni dagli uffiziali del banco S. Giacomo. Vero è che in quella va detto, di aver Marauda il 10. Novembre introitato a ſuo pro ducati 9000. in una polizza del banco del Popolo, formandone piu fedi di credito: ma è di

ciò

ciò la conſeguenza, che la polizza pagata da Cinque in conto de' cuoi fu uſata nel 10. Novembre, e non nel 10. Dicembre? no certamente. Prima di ogni altro, Dio sa di quale arte sì fatta fede ſia figlia! Ed è la polizza in conteſa quella della quale piace agli uffiziali di S. Giacomo ſintrattenerſi? L' uſo indubitato di una polizza di banco, può ſolo averſi da' libri del banco, dal quale ſi rilaſcia: i libri del banco del Popolo aſſicurano eſſerſi il 10. Dicembre ritirato il danaro da Marauda. Ecco l'epoca non quiſtionabile: ecco il ſicuro camino della polizza: tutt' altro non va eſente da que' ſoſpetti, che ſomminiſtrano l' indole della conteſa, ed i mezzi uſati in contendere.

Quando però ſi voleſſe moſtrar corteſia agli oppoſitori, e piaceſſe paſſare, fu che veramente, e non per ſimulazione la polizza girata, e la vendita conchiuſe nelle reſpettive epoche indicate in quelle carte, nemmen per queſte vie al lor diſegno ſi giugne. Di Cinque non biſogna parlare: Non può egli più dritto rappreſentare di quello, che ne rappreſenti l'autore ſuo per aſſioma di legge: (1) il ſuo dritto dunque è ſubordinato a quel dritto, che poteſſe moſtrare a ſuo pro Marauda su li cuoi. Più ancora non ha dritto, quanto che avendo comprato a cantajo, prima dell'effettiva conſegna non può

(1) *L. nemo plus de reg. jur.*

può alcuno averne acquiſtato su la merce, comecchè comprata, e comecchè pagato il prezzo (2). Quanto a Marauda eſſendoſi eſpreſſo nella girata *atteſo a lui ſpetta*, nulla ſi è detto: può eſſer cominciato a ſpettargli 'l carico per molti titoli, anche per quello di raccomandatario, o di ſemplice proccuratore. L' eſſerſi ſcritto, che a lui ſpetta, non è lo ſteſſo, che di avergli paſſato il dominio della merce. Ha detto nelle nullità, che a lui ſpetta per avergliela ſpedita un negoziante ſtabilito in Tuniſi, ma oltre al non averlo pruovato, ha pruovato il contrario, cioè, che un Tuniſino, non un negoziante colà ſtabilito abbia ſpedito li cuoi, e non a lui, ma per ſuo conto alla conſegna del ſopracarico. Dunque non ha nulla per ſe Marauda per la gira, ha tutto contro di ſe per lo tenore della polizza di carico, la cui verità non può egli impugnare.

Nè può ammetterſi quanto in contrario ſi ſpaccia, che le parole generali debbano godere di una generale intelligenza, e che quelle *a lui ſpetta* ſieno le più eſteſe per introdurre il gitatario in tutte le ragioni del girante. Ciò è vero quando ſi diſputa della comprenſione delle idee che ammette una parola: la generalità delle voci contiene la capacità di tutti gl' intendimenti, che a quelle convengono: non è così quando ſi vogliono efficaci ad un oggetto; poi-

(2) *L.* 34. §. 5. *de contrab. empt.*

poichè allora non potendo eccedere la materia, nella quale cadono, ſecondo quella deve limitarſene l' intelligenza. Così profuſamente ne dice Pietro Barboſa, che della forza delle voci compoſe laborioſiſſima, ed utile opera: (1) e prima di lui lo avean detto l' Imola, il Tuſchi, ed altri cento. Eſſendo certiſſimo, che ſurono li cuoi ſpediti di Tuniſi da un Tuniſino, ed inviati in Napoli per ſuo conto, ed alla ſua ſteſſa conſegna, tanto eſſendo dir di lui, che di un ſuo commeſſo, la gira deve importare una cauſa, che corriſponda, a tali principj, che conſervi la verità della ſpedizione e tutto, e quanto nella carta girata ſi comprende. Inoltre hanno le parole anche generaliſſime una limitazione *ſecundum naturam*, *& poteſtatem loquentis*, ſecondo che dottamente ſoſtiene Oltrado da Ponte (2): or quali ſieno le facoltà del girante ſopracarico non è noto; noto è, che per conto del Tuniſino, il quale ſpedì la merce, ha queſta viaggiato di Africa in Napoli; è noto, che la conſegna era fiſſata al commeſſo di colui, che l' avea ſpedita: queſta idea di ſpettanza a Marauda da tali fatti innegabili è pienamente eſcluſa.

Ma trattando noi di eſaminare ſe poſſa Marauda vantar proprietà della merce ſequeſtrata, quanto che generali ſieno le

(1) *Axiomata juris axiom.* 222. *n.* 40.

(2) *Conſ.* 139.

le voci uſate nelle gira, poco importa, non giovando all' oggetto. Non baſtano le parole dove biſogna un fatto e l' eſſerſi acquiſtata una proprietà è un fatto non parole (1): queſto fatto, che ſi cerca, non ſi ſiſtema che da un titolo capace a ſiſtemarlo, e queſto titolo ſe non ſi moſtra, ſi avran ſempre parole, ma non utili parole. D'altrettanto più ciò va detto, che le parole *atteſo a lui ſpetta*, ſenza dirſi perchè ſpetta, ſon di rapporto al titolo, che produce queſto effetto. E' una maſſima di ſenſo comune replicata le mille volte nel civil dritto de' Romani, che l' idea rapportata prende forza da quella, dalla quale vien deſunta: così le obbligazioni eſpreſſe in una ſcrittura, che han cauſa da altra, ſi dicono valer tanto, quanto valgono quelle, alle quali ſon riferite (2). Nel dirſi *a lui ſpetta*, ſi dice un rapporto ad altro principio, donde la ſpettanza ſi deſume: quindi non per ſuo vigore ne ha dritto il ceſſionario, ma per vigore di quel dritto precedente, onde ſi dice, che a lui ſpettino li cuoi. Non baſta dunque tale ſpecie di gira ad accordare alcuna ragione al giratario, s' egli non dimoſtra innanzi, che veramente gli ſpetta, e per qual motivo: profondandoſi allora quel titolo, che quì ſi tace, può accertarſi, ſe veramente ſia così,

(1) *L. 9. de re milit.*

(2) *L. fin. de probation. nov. 119. cap. 3.*

sì, che a lui ſpetta, e perchè, e con qual titolo. E per vero il mandatario, il gestor di negozj, il creditore pignoratizio han tutti dritto a prender la merce altrui, e loro ſpetta di prenderla, ma loro non ſpetta perchè ne ſieno padroni, ma perchè ne diſpongano per conto de' padroni. Quindi ampia, ampiſſima, che piaccia dire l' intelligenza della uſata gira, come un riſultato di dritto precedente, è inoperoſa per ſe, e tanto può alcun ſentimento dare, quanto che ſi moſtri quel titolo, per lo quale ſi è ſcritto di ſpettare.

Del rimanente il fatto coſtante ſi fa cedere da ogni ſpecie di ragionamento. Diverſi atti noi abbiamo degni di oſſervazione. Quello, nel quale fu caricata la merce, quello, nel quale ha viaggiato, quello, nel quale è pervenuta a queſto porto: tutti queſti atti non ſolo non favoriſcono Marauda, che anzi lo contraſtano pienamente. Si carica la merce da un Tuniſino per ſuo conto, e pericolo: ſi affida ad un Tuniſino ſopracarico, cioè commeſſo del proprietario: viaggia a tutto riſico del Tuniſino: giugne in Napoli, e ſi denuncia immediatamente d' eſſerne la proprietà nel Tuniſino: l' atto di rapporto, che ſegna il ſopracarico, fa guerra a tutti gli atti del padrone, che gli ha commeſſo di accompagnare il carico, e perciò è ſimulato, o ſenza dubbio inconſeguente. E ſi rifletta, che nel 31. di Ottobre pervenuto in porto il naviglio, e tolto ogni pericolo del viaggio, il capitano fece la ſua denun-

nuncia della mercanzia, che avev' a bordo, del luogo donde l'avea caricata, ed anche del ſuo proprietario; non nominò che il Tuniſino, nè altri che il Tuniſino. Fino al 12. Novembre (ſe pure a queſt'epoca biſogna credere) non ſi vede alcuna gira della polizza di carico: nè importa, che il ſequeſtro fu ordinato poſteriormente, e più tardi eſeguito: da che la mala fede è da ſupporſi, mentre non fu dedotto il giudizio, che fatte innanzi tutte le pratiche opportune, non fu dedotto, che preſe molte miſure note a Marauda, ed a tutta la Piazza.

Ma ſe fia lecito interrogar l' Avverſario, io gli domanderei, li cuoi a lui ſpettano per vendita fattagliene, per commeſſione di venderli, per aſſegnamento avutone, per ipoteca, o per qual altro titolo? gli domanderei ancora, queſto titolo lo ripete dal Tuniſino, che gli ſpedì, o dal Tuniſino, che gli ha accompagnati? Laſcia egli un voto nella cauſa non indicandolo affatto, e ſolo ha ſcritto, che avendo ſpedite ricche merci in Tuniſi, gli ſi ſieno ſpediti per contrario li cuoi: non dimoſtra il primo dato, ed è equivoco nel ſecondo: giacchè potrebbero eſſergliſi ſpediti li cuoi per ipoteca, per commeſſione di vendere, o per altro titolo non tranſlativo di dominio.

Accotto Marauda a ſufficienza per non dare una riſpoſta, che lo metterebbe in una rete, ſi compiace di portare in trionfo la gira della di carico per tutto ſuo documento: ma ſoffra, che noi ragioniamo a queſto modo. Se ſi avva-

vale della gira per ſola dimoſtrazione del dominio, che ha oppoſto, e non può giovarſene, perchè la gira ſi riferiſce ad un titolo occulto, ed equivoco, ch' egli deve paleſare: ſe poi ſe ne avvale per dimoſtrazione di quell' antecedente, che tien celato, e mai l' idea di relazione può fiſſare quella, dalla quale ſi rapporta.

Quando però ſi riduca Marauda alla ſola gira, e ſi contenti rimaner tutt' altro nell' autorità delle ſue parole, io fermo nel credere d'eſſer la verità legale quella, della quale può aſſicurarsi chi giudica dalle pruove fiſſate dalla legge per concludenti a dimoſtrarla, ſecondo che aver Adriano reſcritto a Varo rammenta Ulpiano (1), non mi brigo, che della ſola gira, e dico a queſto modo. Intende Marauda eſſergliſi girata la di carico per effetto di contratto innanzi avuto col Tunifino, che ſpedì la merce, o per effetto di contratto poſteriormente avuto col Tunifino, che accompagnò la merce? Quel dominio, che ſpaccia di rappreſentarne, dipende da translazione fattagliene quando la merce partì, o dà un fatto del ſopracarico quando è queſta pervenuta in Napoli? Vuole aver cauſa dal padrone, o dal commeſſo del padrone? Quale che ſia per eſſere la ſua riſpoſta, ſon quì per dimoſtrarla altrettanto fallace, che inconcludente.

Ad

(1) *L.* 3. §. 2. *de teſt.*

Ad acquiſtare il dominio di ogni qualunque coſa biſogna che concorrano un titolo capace dell' acquiſto, l' atto della tradizione; l' uno ſenza l' altro è tutto inutile. *Nunquam*, è Paolo, *nuda traditio transfert dominium, ſed ita ſi venditio, aut aliqua juſta cauſa præceſſerit, propter quam traditio ſequeretur* (1): ed altrove è ſcritto: *Traditionibus, & uſucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur* (2). Non può dirſi dunque acquiſtato il dominio anche ſeguita la tradizione, ſe un contratto non preceda, che faccia cauſa all' acquiſto; e non può dirſi acquiſtato il dominio ancorchè un contratto precedente gli ſerva di cauſa, ſe la tradizione non ſia ſeguita. Ed in vero, ſe quel ch' è noſtro non può d' altri diventare ſenza noſtro conſentimento (3), non paſſerà mai il dominio di perſona in perſona, che un contratto fra eſſe non interceda: e ſe l' acquiſto del dominio prende rango nelle regole della generale occupazione, non può altrimente verificarſi, che l' alienante veramente dia, e veramente l' acquirente riceva: Ben è ciò eſpreſſo da Arnoldo Vinnio: *Et quia nemo eo animo eſt, ut velit rem ſuam in alium transferre ſine cauſa, inde eſt quod cum in cæteris omnibus*

(1) *L.* 31. *de adquir. rer. dom.*

(2) *L.* 20. *C. de pact.*

(3) *L.* 11. *de reg. jur.*

bus jurisgentium acquisitionibus modus acquirendi idem sit, & causa, sive titulus, ea in hac specie perpetuo distinguantur. Modus acquirendi est traditio, vel potius rei traditæ acceptio: titulus velut emptio, permutatio, donatio, cæteræque causæ, ex quibus re a domino tradita, dominium in accipientem transit (1).

Or l'uno, e l'altro manca a Marauda, o che segua il primo, o che il secondo propostogli partito. Non ha egli dimostrato in alcun modo di aver mai contrattato col Tunisino, che spedì la merce. Ha detto a voce di essergli stata spedita in confronto di altra mercanzia in Tunisi diretta: ma nè questo è pruovato, nè è verisimile, che possa pruovarsi. Son de' mesi, che si contende, molti libelli si sono di parte, ed altra presentati, il cardine della difesa di Marauda consiste nel sostenere il dominio de'cuoi in disputa; se per avventura così fosse, come dice, avrebbe a quest'ora presentato il carteggio, date delle dimostrazioni del suo esposto, fatto vedere l'invio in Tunisi delle sue merci, e l'invio a lui da Tunisi de'cuoi. Tanto silenzio in cosa, che può all'istante supplirsi, non combina con quella franchezza, onde ha sostenuto a lui spediti li cuoi. Oltre a che ha prodotto la polizza di carico come unica arma di sua difesa, profittando della recente gi-

ra

(1) *Ad* §. 40. *tit.* 1. *lib.* 2. *inst.*

ra del ſopracarico, e come non avrebbe prodotto meglio la lettera, che accompagnava il carico, lettera dimoſtrativa della ſua direzione? Si ſoſpetta bene, che tanto indugio dato alla deciſione ſerva per fabbricar ora delle carte, che corriſpondano all'intenzione ſua: ma qual uomo sì credulo ſarà, che preſti fede a carte finora non preſentate, e che ſe foſſe vero l'aſſunto di Marauda avrebber dovuto a queſt'ora eſſere preſentate? Quando la merce era ſpedita a Marauda, doveva il ſopracarico aver le ſue direzioni a lui, dovev'aver lettera per lui contenente l'invio della merce a ſua diſpoſizione: le quali coſe tanto indiſpenſabili non vedendoſi, ſi vuol molta fiducia nell'altrui credulità per affermare a petto ſcoverto, che a Marauda foſſero ſtati diretti li cuoi.

Nel ſuo ſteſſo ſiſtema però è coſtui inconcludente. Dato, che aveſſe ſpedito in Tuniſi mercanzia, dato, che in iſcambio gli ſi foſſer di Tuniſi rimeſsi li cuoi, dimoſtrerà queſto la ſua intenzione? Può ſpedirſi la mercanzia in una piazza, può averſene ſpedita da una piazza, ſenza che mai ſievi cauſa di dominio. Spediamo oltre regno per noſtro conto, e facciam colui, al quale inviamo li noſtri generi, noſtro proccuratore: avviene altrettanto degli ſtranieri per rapporto a noi: nel calcolo del vicendevole diretto, e contrario mandato ſi cerca il riſultato del reciproco intereſſe: non perciò alieniamo a pro de' noſtri commeſſi in piazze rimote, o ſi aliena in noi eſſendo commeſſi di

quelli negozianti. Non ſi rivolgono le ricerche di queſta cauſa ſu l'intereſſe, che per cagion di credito ſi abbia ſu li cuoi, ma ſul dominio, che ſen ſia potuto acquiſtare. Dunque ammeſſa ancora la non vera direzione di quel genere a Marauda non la troviamo conſeguente.

Quali baje però ſon queſte? Marauda ha avuto la cura di aſſicurare il Tribunale d'idee contrarie diamerralmente al ſuo aſſunto, moſtrandoſi più ſincero nella preſentazione delle carte, che nella ſpoſizione del ſuo dritto. Ha egli prodotta la polizza di carico, ed in queſta è chiaro, che le merci s'imbarcarono dal Tuniſino per viaggiare a conto di un Tuniſino, per conſegnarſi in Napoli dal capitano ad altro Tuniſino ſopracarico. Dire, che li cuoi erano diretti a Marauda, e provare, che viaggiavano per conto del Tuniſino; dire, ch'eran diretti a Marauda, e pruovare, che eran diretti alla conſegna del Tuniſino, è un portare tal contraddizione fra il detto, ed il fatto, che biſogna aſſai ſofferenza per ſolo tolerarlo.

Quando viaggia la mercanzia per conto di alcuno, non cade mai dubbio di colui eſſerne il dominio, a conto del quale viaggia: lo moſtrò abbondantemente l'Anſaldo delle diſpute di commercio maeſtrevole ſpoſitore (1), lo ſteſſo il Caſaregis: *Verba*, per conto del tale *ſignificant*, *quod ipſe ſit*

(1) *Diſc.* 87.

ſit dominus, & ad eum ſpectat omne commodum, & incommodum contractus (1). Ed ugualmente l'Altimare, il Giurba, l'Odierna, il Manſi, ed altri molti, che cumula il Caſaregis nel diſcorſo 161. La ragione è chiariſſima. Le idee di dominio, e di pericolo ſi reciprocano ſempre: di colui è il pericolo della merce, del quale è il dominio, di colui è il dominio, del quale è il pericolo; tanto inſegna Paolo (2), tanto inſegna la buona ragione, non dovendo l'utile, o il danno riguardante la proprietà altri giovare, altri offendere che il proprietario: il ritardo ſolo all'adempimento de' patti convenuti può alterar queſta maſſima più per pena del traſgreſſore, che per intrinſeca ragione della coſa.

Dalle coſe dette riſulta, che vano ſogno ſia di Marauda l'acquiſto de' cuoi controvertiti, che fallace aſſertiva ſia quella, di eſſere a lui ſtati diretti, e che un contratto precedente ne lo abbia fatto padrone. Riſulta ancora, che quando pur ſi voleſſe traſcurare la mancanza di ogni poſſibile ſuo titolo all'acquiſto, rimarrebbe anche la mancanza di quel meccanico atto di tradizione, che fa conſeguente il titolo alla translazione del dominio.

Io ſo bene, che fra gli aſſenti ſi conoſca una quarta ſpecie

(1) *Diſc.* 44. *in addition. n.* 60.

(2) *L.* 8. *de peric. & com. rei vend.*

di tradizione, che è quella, la quale si fa al capitano del naviglio, al carrettiere, al mulattiere, o somiglievoli della merce contrattata. Lo dimostra profusamente il Graziano (1), il suo commentatore de Luca (2), il Cardinal de Luca (3), il Casaregis (4) ed altri moltissimi: ciò pertanto addiviene, poichè il capitano, il carrettiere, il mulattiere, come procuratori del compratore ricevono quello, ch'egli per la sua assenza non può fare per se stesso: quindi occorre, che il venditore abbia l'animo di consegnare, che abbia il compratore l'animo di ricever la consegna per mano del commesso al trasporto: a palesare quest'arcana operazione dello spirito è necessario alcun atto estrinseco, il quale si ha, se s'imprima alla merce sia in essa, sia nella balla, che la ricuopre, la marca del compratore, quel segno dimostrativo di appartenerne a taluno la proprietà: così commentando la parola *stigmata* dimostra dottamente Luca di Penna (5) così avvertisce il nostro Afflitto (6), così con lungo ragionamento

(1) *Disceptat. forens. cap.* 500. *n.* 17.
(2) *Ad d. disceptat. n.* 5.
(3) *De empt. & vend. disc.* 5. *n.* 6. *& disc.* 6. *n.* 9.
(4) *Disc.* 137. *n.* 3.
(5) *Ad l.* 3. *C. de fabricens.*
(6) *Decis.* 23. *n.* 3. *&* 4.

to indica il Maſcardo (1), così in fine troviam deciſo dalla Ruota di Genova (2): di fatto non baſta che un noſtro proccuratore prenda, egli neceſſita, che prenda di noſtra volontà, che prenda per conto noſtro: *Per procuratorem*, inſegna Paolo, *tutorem, curatoremve poſſeſſio nobis acquiritur: cum autem ſuo nomine nacti fuerint poſſeſſionem, non cum ea mente, ut operam dumtaxat ſuam accommodarent, nobis non poſſunt adquirere* (3). Ben ſi ſuppone, che preſti a noſtro vantaggio il commeſſo al traſporto l'opera ſua, quando a noi è diretta la merce, ed abbia marca tale, che non ſia da dubitare della direzione.

La polizza di carico contraddice perfettamente queſta teoria. In eſsa ſta ſcritto, che li cuoi erano imbarcati, e viaggiavano per conto del Tuniſino; dunque non erano paſſati nella proprietà di alcun altro; dunque la conſegna al capitano era per condurli, non per trasferirli in altri. Non può combinare, che per conto del remittente viaggiaſsero li cuoi, e che foſsero di proprietà di colui, al quale ſi vogliono rimeſſi. Dir *per conto*, ſta veduto ſopra, ch' è un dire *in proprietà*. Se ſi affidavano al capitano nella proprietà del Turco, non può in neſsun modo

(1) *De probation. concl.* 160. & 1052.

(2) *Deciſ.* 201. *n.* 2. & 3.

(3) *L.* 1. §. 20. *de adquir. poſſeſ.*

do concepirſi, che ſiengliſi affidati in luogo della conſegna a Marauda aſsente per farnelo diventar padrone.

Altro però contiene la polizza di carico: ſi dice in eſsa la caricazione, ſi dice per conto di chi, ſi dice la direzione del viaggio, e ſi dice in ultimo *alla conſegna di Haggi Sciban*: ſe la conſegna doveva in Napoli ſeguire, e dovea ſeguire al ſopracarico Haggi Sciban, come può mai concepirſi la ſtrana idea, che ſi foſſe conſegnata in Tunifi quella merce diſpoſta per conſegnarſi in Napoli? che ſi foſſe conſegnata al capitano, come procçuratore di Marauda ſe dovea conſegnarſi al ſopracarico. Chi differiſce la conſegna ad altro luogo, che comprende ſempre il tempo, non può aver conſegnato prima: chi dirigge la conſegna a perſona determinata, non può aver conſegnato ad altri precedentemente.

Conciliino di grazia li bravi Avvocati di Marauda, e di Cinque tante contraddizioni fra li loro detti coi li fatti, fra li loro detti, e li fatti con la legge, ed io crederò allora alla quadratura del cerchio, o alla penetrabilità de' corpi, che a me non ſembreranno più impoſſibili. Non ha dunque Marauda titolo per acquiſtare, non ha tradizione, e per conſeguente delira quando dice di rappreſentare dominio.

Non differenti ſono le conſiderazioni per lo ſecondo atto, cioè per la gira della polizza di carico: quanto ſta ſopra eſaminato per la ſua ſimulazione, quanto per la fro-

de,

de, non intendo replicarlo: dico ſolo, che nè titolo, nè tradizione quell' atto comprenda.

In primo luogo il titolo dev' eſſere eſpreſſo, e tale da eſſer capace di acquiſto della proprietà: *nunquam nudam traditionem*, riflette a Paolo Giacomo Cujacio, *implere dominium, ſed ita ſi juſta quædam cauſa præceſſerit adquirendi dominii, propter quam traditio ſequeretur, veluti venditio, permutatio, donatio, dos* (1). Aver detto *a lui ſpetta*, non dinota la cauſa dello ſpettare, non dimoſtra un contratto, per lo quale ſi aliena, a buon conto nulla dimoſtra.

Per ſecondo la tradizione non è ſeguita, nè potea ſeguire per lo ſequeſtro ſopravvenuto a tempo, che era in contumacia la merce, quando adunque nè Marauda, nè altri per Marauda poteva mettervi mano: quell' atto, che dev' eſſer diretto dall' animo di acquiſtare, e dev' eſeguirſi per la materiale apprenſione, non è ſeguito, nè è poſſibile, che ſia potuto ſeguire per le circoſtanze delle coſe, che lo eſcludono.

Affine però di mettere utilmente ad eſame la tradizione, come conſeguenza di un contratto, biſogna, che poſſa eſſervi contratto fra coloro, fra li quali va ad eſeguirſi la

(1) *In lib. 31. Paul. ad edict. ad l. 31. de adquir. rer. domin.*

Lo marcò a Sabino Domizio Ulpiano: *Sciendum autem eſt, ita interdictam inter virum, ex uxorem donationem, ut ipſo jure nihil valeat, quod actum eſt. Proinde ſi corpus ſit, quod donatur, nec traditio quicquam valet, & ſi ſtipulanti promiſſum ſit, vel accepto latum nihil valet* (1). Un Tuniſino in Napoli non può aver proprietà, e per conſeguente non può contrattarne, non può trasferirla. Comecchè gràn parte delle contratrazioni ſi riconoſcano o dall' indole della ſocietà, o dalla convenzione delle nazioni, la loro forma vien ſempre dal dritto civile; quegli può uſarne, che ha li dritti della città; quegli non può uſarne, a cui li dritti della Città mancano. Se un nemico non ha dritti della città in quella del nemico, non può certamente eſercitarli contrattando.

Una maſſima di natural ragione è quella, che *hoſti in hoſtem omnia licent*, quindi ben poſſiamo torre alli nemici noſtri quanto è di loro proprietà, e meglio poſſiam farlo noſtra preda. Comecchè ſia ad ogni uomo dato il diſporre delle facoltà ſue, comecchè veglino le leggi ad aſſicurarne il poſſeſſo, e ne proteggano le direzioni, non han queſti principj alcun luogo, dove del nemico ſi tratti, il cui natural poſſeſſo è ſempre ſubordinato ad una forza approvata dalla legge, che ne lo rimuove. Errico di Coccei trat-

(1) *L.* 3. §. 9. *de donat. inter vir. & uxor.*

tratta queſto argomento, e fa vedere come il dritto di contrattare dipenda da quello di poter ritenere, *de omnibus rebus pacta valent, quæ in jure diſponentium ſunt, vel ſaltem eſſe poſſunt* (1).

Di ciò è, che dichiarata la guerra reſtano li beni de' nemici confiſcati, e ſovvente le loro perſone. Queſto è quel poſtliminio, che Pomponio chiama *in pace*, attiene alla preda, alla ſervitù, che ſi ſoffre per eſſers' impenſatamenta indetta la guerra. Di ciò è, che univerſalmente è vietato ogni commercio con li nemici, e coloro che lo traſgrediſcono, ſono ad aſpre pene ſoggetti (2). *Ex natura belli*, riflette il gran Preſidente de Binkerſoek, *commercia inter homines ceſſare non eſt diſputandum*; ed appreſſo: *Jure belli commercia eſſe vetita ipſæ indictiones bellorum ſatis declarant, cuique enim ſubditis jubetur alterius principis ſubditos, eorumque bona aggredi, occupare, & quomodocumque eis nocere* (3). Di ciò è finalmente, che l'uomo nato per la ſocietà univerſale ceſſa di appartenere a quella, che gli fu di patria, non attiene a quella, dov' è ritenuto, e quaſi degrada dall' umanità noverato fra le inſenſate coſe.

(1) *Diſſert. prælimin. XII. ad Grot. de I. B. & P. cap.* 2. §. 413.

(2) *L.* 5. *de captiv. & poſtlim.*

(3) *De reb. bell. cap.* 3.

Quando la forza faceva più guerra alla ragione, uſo generale, ma barbaro, faceva morire li nemici prigionieri: un atto di pietà introduſſe la ſervitù, ma pietà tale, che ſente di tutta l'aſprezza della ſua origine: non proprietà rimaſe ad eſſi, non perſona, non rappreſentanza di alcun dritto, e come ſi ſpiegavano li Romani *nullum caput* (1). Conſiderati fra le coſe paſſarono nell'univerſalità de' beni a' loro padroni, in balìa de' quali rimaſe il disporne, come loro tornava meglio. In queſta veramente umiliante ſituazione dell'umanità degradata, potremo per avventura diſcernere dritto alcuno, che faccia conſervare il dominio, che faccia contrattarne, che faccia trasferirlo?

Le leggi de' Romani, che per ogni dove guardate ſi ravviſano figlie della più eſatta natural ragione, non ſolo non autorizzano alcun atto di chi è preſſo de' nemici, che anzi non lo voglion valente nemmeno nella ſua patria, per lo natural difetto della facoltà di conſentire e diſſentire additato da Triſonino nelle ſue diſputazioni in ſoſtenendo il matrimonio di un figlio, il cui padre era da' nemici detenuto: *quamvis*, ſon ſue parole, *conſentire nuptiis pater ejus non poſſet, nam utique nec diſſentire* (2). Di ciò ſi veggon ſciolti e li dritti della patria poteſtà (3), e li

(1) §. 4. *tit.* 16. *lib.* 1. *Inſt.*

(2) *L.* 12. §. 3. *de capt. & poſtl.*

(3) *L.* 8. *cod.*

li matrimonj fino a non ripriſtinarſi nemmen per poſtliminio (1). Di ciò anche alcun effetto non avevano gli atti di ultima volontà, comecchè per beneficio della legge Cornelia ſi conſideraſſe ritornato all'antica ſua libertà, reſtituito ne' ſuoi dritti chi fra nemici moriva (2).

Or ſe qualunque atto, che faccia un cittadino in terra nemica non è neppur valente in ſua patria, diremo per avventura, che gli atti ſteſſi valgano nella terra del nemico? Se non ſi ha perſona civile nella ſocietà, alla quale ſi appartiene, ſi avrà perſona civile nella ſocietà alla quale ſi è nemico? Se non ſi ha facoltà di conſentire, o diſſentire, e far valere il ſuo volere nella gropria patria, ſi avrà per farlo valere dove governano quelle leggi, che con la ſua nimiſtà cerca di abbattere, anzi diſtrnggere? Se non ſi gode la proprietà bene acquiſtata nello Stato, del quale ſi è individuo, ſi godrà nello Stato dove non ſi ha perſona, non ſi ha capo?

Nè ſi dica, che il Tuniſino ſopracarico non ſia ſervo fra noi. La clemenza del Principe può riſparmiargli queſta pena, può anche la ignoranza del ſuo eſſere ſervirgli di ſcudo; ma che il nemico in terra nemica diventi prigioniero ſi ſcorge chiaro dal dritto de' Romani, da quel prin-

(1) *D. l.* 12. §. 4.

(2) *Ibid.* §. 5.

principio di poſtliminio *in pace* di ſopra marcato, dallo ſtato di guerra, che queſte conſeguenze, come neceſſarie, ammette. Che ſe nell' ampiezza del mare diventa un Napoletano ſervo del Turco, ſol che un lor legno più forte lo arreſti, come potrà ammetterſi, che un Turco pervenuto a queſti lidi non abbia la ſteſſa ſorte? Dobbiamo a' nemici più riguardi, che non ne uſano, o ſarà lor lecito quello, che a noi non lice?

Con infinita franchezza ſi diſſe in ruota, che li Criſtiani, e con frequenza li Napoletani commerciano liberamente in Tuniſi rimettendovi ricche merci ſenza riportarne torto, o moleſtia. In ſoſtegno ſi moſtrarono alcune carte, che ſi fecer credere atteſtati all' oggetto formati da più negozianti Napoletani, ma non furon recitati, e molto meno ſi ſon poi eſibiti in proceſſo, o perchè non trovati tali, o per eſſerſi meglio conſultato il dritto patrio, e le Prammatiche *de commercio*, *ſeu conſuetudine inter Turcas*, *& alios ſacro fonte ablutos*. Per quanto grande ſia il mio riſpetto per l' autore di queſto diſcorſo, non poſſo diſpenſarmi dal dire chiedendogli perdono, che ſia quello, o mancante di buon ſenſo, o meglio diretto ad accertare, che li corſari Tuniſini ſono veri ladri di mare. Non potendoſi dubitare delle oſtilità abitualmente praticate da' Tuniſini contra li Napoletani, non è percettibile a chi ha fior di ſenno, ch' eſſi riſpettino in terra coloro, a quali in mare tanto dan di moleſtia, che le loro oſtilità non bagnate dal-

dalle acque ſaſse tali non ſieno, anzi cambino natura divenendo oſpitalità perfettiſſima. Li nemici, li confederati, li neutrali ſono tali ed in terra, ed in mare; il locale non diverſifica lo ſtato di correlazione fra due governi. Lo ſtato d'inimicizia in mare, e di amicizia in terra è tutto nuovo, e ſembra non poterſi in buona coſcienza dare a bere nemmeno a fanciulli. Che ſe veramente li Napoletani in Tuniſi poteſſero liberamente contrattare, converrebbe dire, che li due Governi ſono in amicizia, o almeno nello ſtato d'indifferenza, a tal che le leggi Tuniſine riſpettino le proprietà Napoletane: in queſto caſo le oſtilità in mare non ſarebbero figlie, che della malvagità degli armatori; correrebbero eſſi il mare offendendo lo ſtato di amicizia, o d'indifferenza, e le conſeguenze non ſarebbero quali ſi vogliono di un acquiſto per forza bellica, ma di un vero furto a' loro amici, o alla peggio a coloro, con li quali non avrebbe il lor Governo alcuna inimicizia.

A conciliare però, e quello che va detto in bocca di molti rapporto il commercio, che fanno li Criſtiani nelle diverſe coſte dell'Africa, e nelle ſcale del Levante, con la verità dell'affare, baſta ſcorrere le notizie, che ſi hanno dal più celebre Scrittore di una parte del dritto pubblico marittimo, intendo dire l'Ubner nel trattato del ſequeſtro de' baſtimenti neutrali. Queſto Daneſe, che ha fatt'onore alla ſua nazione, fa rilevare la debolezza delle forze marit-

rittime de' Muſulmani, dalla quale aſſicura dipendere il lor riſpetto verſo li baſtimenti neutrali ancorchè carichi di merci nemiche. Dalla medeſima debolezza dice aver impreſo molte nazioni criſtiane a commerciare ne' loro territorj rimettendovi innumerevoli merci: ſoggiugne però, che ciò non vien fatto ſenza la precauzione di non far comparire il proprio nome ſulle ſpedizioni (1). Ecco come commerciano li Criſtiani fra' Turchi: Spediſcono eſſi le merci ſopra baſtimenti neutrali, a queſto modo ſon salvi nel corſo del viaggio: le ſpediſcono in teſta di ſudditi neutrali, ſono così riſpettate in terra. Non è dunque che ſia dato alli Criſtiani di liberamente commerciare nelle terre Turche: la neutralità di coloro che ne appariſcono, comecchè ſimulatamente padroni, mette a coverto le merci dalle perſecuzioni de' Turchi. Ma è queſto il caſo che ora è in diſputa? E come, ſe la merce ſi è diſcaricata per conto di un Tuniſino? ſe quella ſi è quì condotta alla conſegna di un Tuniſino? Sembra ſuperfluo dirne altro. Ed ecco quell' ultimo, e più potente difetto, che concorre nel ſiſtema di Marauda quando gli piaceſſe aver acquiſtato dal ſopracarico. Non contratto con lui, non facoltà di contrattare, non proprietà, non dritto di diſporre, non poſſeſſo, non tradizione.

Con-

(1) *Part.* 2. *cap.* 2. §. 11.

Conchiudiamo: Maranda ſi duole del ſequeſtro, come caduto ſu di coſa ſua propria; Marauda dunque cerca gli effetti del dominio: deve pruovare la ſua intenzione, e non la pruova: non ha per ſe, che la girata della polizza di carico ſimulata certamente, e ſenza dubbio di neſſuna conſeguenza: Marauda non pruovando la ſua intenzione le ſue doglianze mancano di valore, nulla occorre perchè il decreto giuſtamente dal Supremo Magiſtrato profferito abbia la ſua oſſervanza.

CAPO

CAPO II.

Il dominio de' cuoi ricevuti in Regno è nelli Negozianti, alli quali furon predati, che giuſtamente ne cercano la reſtituzione.

MAlamente oppone Maranda un dominio, che mai ha potuto avere de' cuoi controvertiti, e piucchè malamente ſi oppone al dominio, che ne rappreſentano li miei Clienti, non diſtolto per cauſa della preda, e divenuto efficace per la ventura di trovarſi la coſa predata nel continente Napoletano. Tre ne ſono li motivi. I. Perchè l'occupazione bellica eſſendo ſempre ingiurioſa per colui, che la ſoffre, è ſempre ſuggetta alla riverſione della preda a pro di colui, a cui danno fu fatta. II. Perchè non può chiamarſi occupazione bellica la preda fatta dal Turco, che fa di pirateria, e non di oſtilità. III. Perchè non toccò la merce la terra del predatore, ſicchè fu ſempre nel pericolo della riverſione. Del primo di queſti tre aſſunti tratterò in queſto luogo, nelli capitoli ſuſſeguenti de' due poſteriori.

Ad attraverſare il mio camino ſi cerca ſparger dubbio ſull' identità della merce, che alli negozianti Napoletani predata, ed in Napoli ſpedita è ſuggetto della conteſa. Io non nego già, che dove alcuna coſa venga ripetuta, occorra all' attore moſtrar di eſſer ſua, ed accertarla per quel-

quelle vie, onde la verità coſta ne' giudizj. Lo inſegnò ſaggiamente Paolo, aſſegnando li mezzi da tenere per giugnere a tale oggetto, (1) e l' ottimo Anton Fabro tal dotto commentario ne fece, che non v' ha poſteriore ſcrittore, che non uſi de' lumi ſuoi (2). Non ammetto però, che poſſa di ciò muover queſtione Marauda, nè delli dubbj, che ſparge, profittare, onde torſi dall'impegno, nel quale ſi ritrova. Subito che egli oppone del dominio, è un attore in cauſa, comecchè per via di eccezione lo faccia: le ſue occupazioni debbono eſſer quelle di pruovare l' acquiſto, di pruovare il ricevuto poſſeſſo: quando in tal pruova non rieſca, inutilmente ſi attiene a combattere la ragione de' negozianti, che contra lui non han rivolto le armi loro, ma dal Tribunale hanno implorato quella forza legittima, ch' è neceſſaria per riprendere giuſtamente quanto aveano ingiuſtamente perduto.

Di fatto, ſe ancor foſſe vero, che mancaſſe alli negozianti, che io difendo, quella pruova, che per altro ridonda, di eſſer li cuoi quì pervenuti gli ſteſſi loro predati, qual pro per Marauda? Tolto l' impaccio di coloro, che ne cercano la reſtituzione, potrà darſene a lui 'l poſſeſſo, s' egli non pruova, che foſſer di ſua pertinenza? La roba del ne-

(1) *L. 6. de rei vind.*

(2) *All tit. Cod. de probation. defin. 69.*

nemico quì pervenuta non sarà certamente di uno straniero, che primo la domanda; sarà di colui, al quale il nemico per violenza l' ha tolta, o sarà del Fisco, appartenendo, come occupazione bellica a chi per lo supremo suo potere il dritto spetta della guerra. Opponendo li Napoletani a Marauda la mancanza del vantato dominio, perseguitano un dritto proprio, allontanando quell' impedimento, che loro si frappone per riprendere quanto loro è stato rapito. Opponendo Marauda alli Napoletani la non pruova dell' identità, non della sua causa tratta, ma di quella del Fisco, intendendo per dispetto, che quanto gli è vietato prendere, perchè non suo, altri non prenda ancorchè suo.

Dimostrato abbondantemente già sopra, che l'artificiosa condotta di Marauda non gli sia giovevole per passare dal Turco nemico la merce in lui non nemico, e che nessuna sufficiente pruova abbia data della sua assertiva, anzi tutte le pruove, onde la sua assertiva si conosca non vera, la sua contraddizione resta di nessuno effetto, non essendo egli quel reo, che gli attori han convenuto in giudizio. Rimarrà l' esame delle suppliche proposte dalli negozianti al Tribunale perchè supplisca con la sua autorità a quel natural dritto, che assiste al predato di riprendere dal predatore la roba a lui tolta. Perchè in questo riescano lor bisogna mostrare, che soffrirono la preda, che la preda si ritrova fortunatamente in questo lido. Ma non hanno in ciò,

ciò, nè poſſono conoſcere contraddittore Marauda, come quello, che nè predatore, nè padrone della pteda, non ha cauſa con eſſi. Avran, ſe pur ſia così, vigile conoſcitore del fatto il Fiſco, al quale ſpetterà bilanciare qual pruova debba eſigerſi da tanti ſventurati, alli quale è ſtata ſtrappata in mare gran parte de' loro averi, e che indicano la roba loro in un momento fortunato di vederla pervenuta in luogo per eſſi di ſicurezza. Ma quant' oltre la fiſcale vigilanza ſi meni, ſarà trattato ſempre di coſa del nemico, ſi tratterrà di coſa da cadere in preda, e men aſpro calle avrà da batterſi per ottenerne la reſtituzione.

La quale differenza per altro io non intendo aver fatta perchè non poteſſi anche contraddicente Marauda pruovare l' identità de' cuoi, che ſon contraſtati, e pruovarla eſecutivamente: ſon quì per queſt' oggetto. Piacemi però che ſia avvertito, non per lo biſogno della cauſa con Marauda tanto per me farſi, ma per lo biſogno di far rilevare al Tribunale la neceſſità di poſporre l' intereſſe fiſcale a quello de' proprietarj, per implorare la ſua aſſiſtenza, acciò quanto, dirò quaſi per Divino favore, è ſtato a queſte rive ſpedito, ſerva a conſolare la infelicità di coloro, che ne avean ſofferta barbara preda.

Non hanno è vero li cuoi alcuna marca, che definiſca il nome di coloro, alli quali appartengono, ma non è la ſola marca, che fa baſe alla verità, della quale andiamo in

cer-

cerca. Nelle cose di difficile pruova bastano conghietture per dimostrar quello, che altronde soli argomenti non basterebbero ad assicurare; lo dimostrò con profusione Giuseppe Mascardo seguendo il Bartolo, il Baldo, e tutti altri, che han renduta celebre la scuola di Bologna (1): e perchè lasciare nelle tenebre dell' errore quello, che per le sue circostanze al più bel lume può giugnere, e non piuttosto diradarne la difficoltà, ragionando d' appresso quelle poche faville, che lo stato delle cose fa solamente sperare? Sarà ben opportuno, che gli avvenimenti a tempo di tranquillità, e di ordine abbiano esatta dimostrazione di ogni circostanza, che li riguarda; siccome sarà opportuno del pari, che gli avvenimenti a tempo di torbidi, e di disordine abbiano piena dimostrazione nella dimostrazione di quegli accidenti, che li rendono probabili. Le leggi da ogni Nazione conosciute, e da tanti secoli approvate appresstano fede al rapporto di un capitano, al rapporto di taluni del suo equipaggio di fatti interessantissimi in mare accaduti, o in una rotta fortunata, o in un naufragio in sito deserto, o in caso d' incendio, o somiglievoli. Un assioma intanto è quello, che alcuno in qualunque dignità costituito non si abbia per utile testimonio in causa propria: e pure in causa propria uomini non co-

(1) *De probation. conclus. 672. n. 6. & seqq.*

coſtituiti in dignità, uomini, che il Pretore chiama di ſempre ſoſpetta condotta, uomini, a frenar la malizia de' quali aſpri provvedimenti ſono ſtabiliti, conchiudono con ſicurezza a pro loro nella pruova de' ſiniſtri della navigazione. La difficoltà di 'pruovarſi altrimenti quanto in mare avviene accorda queſto privilegio, e l'accorda a ſegno, che diventa il teſtimoniale una pruova pruovata, e talmente che roverſcia in chi ne nega la fede la neceſſità tutta di far conoſcere il contrario.

In materia poi di merci, e per lo luogo onde ſon preſe, e per lo luogo ove van traſportate il ſolo capitano è un teſtimonio ſufficiente, al detto da lui non ſi ammette pruova contraria. Lo definirono gl'Imperatori Onorio, e Teodoſio: *Earum naucleri deponant in quam provinciam iturî ſunt: uti hoc manifeſtato nulla contra eos poſtea indignatio, ſeu concuſsio quoquo modo procedat* (1).

Un reſcritto di Adriano, che Arrio Menandro rapporta, raſſoda la teſi da me propoſta. Tornavano reſtituiti da' Barbari li ſoldati Romani: legge capitale riguardava li diſertori, legge favorevole li prigionieri: fu dubitato, qual carattere doveſſe meglio darſi a coloro, che ritornavano. Apertamente non potea pruovarſi, ſe piuttoſto diſertori, che prigionieri conveniſſe dirli: lo ſtato di guerra impe-

(1) *L. unic. C. de littor. & itiner. cuſtod.*

diva di aſſicurarſene; l' aſſertiva de' ſoldati non era da ſeguirſi. Dichiarò l' Imperatore, che mancando la poſſibilità di una pruova ſicura, doveſſe ſupplirſi per argomenti ricavati dal coſtume, e dalla condotta di coloro, la ſorte de' quali era diſputata. *A Barbaris remiſſos milites ita reſtitui oportere, Hadrianus reſcripſit, ſi probabunt ſe captos evaſiſſe, non transfugiſſe: ſed hoc licet liquido conſtare non poſſit, argumentis tamen cognoſcendum eſt: ſi bonus miles antea æſtimatus fuit, prope eſt ut adfirmationi ejus credatur: ſi remanſor, aut negligens ſuorum, aut ſegnis, aut extra contubernium agens, non credetur ei* (1). E non ſarebbe ſtata veramente crudeliſſima coſa, che tornando al campo li ſoldati foſſer trattati da diſertori ſol perchè lo ſtato di guerra impediva loro la pruova, che prigionieri erano ſtati preſi da' nemici? In un momento di tutta difficoltà ben ſuggerì l' Imperatore, che gli argomenti faceſſer vece di pruova.

Ugualmente noi troviamo, che Diocleziano, e Maſſimiano aveſſero reſcritto a Calliſtrato: *Judicia certa, quæ jure non reſpuuntur, non minorem probationem, quam inſtrumenta, continere fidem.* Ed eraſi nel caſo di revindica di bene fondo, per la quale la piena conoſcenza ſi eſige del dominio (2).

Di

(1) *L.* 5. §. 6. *C. de re milit.*

(2) *L.* 19. *C. de rei vindic.*

Di ciò tutti gli Scrittori concorrono ad affermare, che dove la difficoltà s'incontra della pruova per la natura della coſa da pruovarſi, lievi argomenti rechino la verità. *Quando de aliqua re*, commenta il Brunemanno, *non poteſt liquido conſtare, tunc ad argumenta, & conjecturas eſt recurrendum* (1). Ed Andrea Gaillo: *Ad probationem eorum, quæ de nocte, & clam fiunt, ſufficiunt probationes per præſumptiones, ſeu conjecturas, & quod in talibus leges, & jura contenta ſunt levioribus probationibus, quam in his, quæ palam, & in aperto fiunt. Quod regulariter in omni materia difficilem probationem habente locum habet* (2). Lo ſteſſo avea detto l'Aleſſandro, l'Abate Palermitano, ed altri, che ſegue il citato autore: lo ſteſſo afferma Giuſeppe Maſcardo: *In his, quæ ſunt difficilis probationis, ſufficit probare per conjecturas* (3).

Or qual difficoltà non introdduce l'eſſere un naviglio, che tranquillo ſolcava le onde aſſicurato da bandiera franca, ſtato a mezzo il viaggio da' pirati trattenuto, e fatto ſchiavo l'equipaggio, e tutto predato? Quanto vi ha d'imponente nello ſtato di guerra, negli avvenimenti di mare, nel caſo di violenza, o di rapina, combina nel noſtro fat-

(1) *Ad d. l.* 5. *num.* 2.

(2) *Pract. obſerv. lib.* 2. *obſerv.* 93. *n.* 17. & 18.

(3) *Concluſ.* 677. *num.* 6.

fatto. E ſi poſſono chiedere quelle pruove lampanti, e ſicure, nelle quali è ancora malagevole introddurre alcuna dubbiezza? Si può eſigere una dimoſtrazione innegabile, alla quale non ſi poſſa far contraſto ſenz'avvilir la ragione con troppo ſublimarla? Ecco lo ſtadio, che noi dobbiamo precorrere, queſti anguſti cancelli ne ſon dati all' agone, oltre portar le vedute è inopportuno.

Anche però in sì terribili circoſtenze ho io da ſoſtenere il mio aſſunto, e portarlo chiaro allo ſguardo del Supremo Magiſtrato. Si hanno le polizze di carico alli proprietarj delle merci ſpedite allorchè furon quelle caricate. Da eſſe ſi ſcorge, che ſul legno con bandiera Ruſſa comandato dal padron Gargiulo denominato l' Aſſunta furono caricati li cuoi. Si ha dippiù l' atteſtato del Conſole Ruſſo in Napoli, che della partenza del naviglio da Livorno, della pirateria ſofferta, e di tutti gli accidenti di quel barbaro avvenimento aſſicura. Eccolo per intero: *Noi Nicola de Manzo Conſigliere onorario, ed Agente generale di S. M. l' Imperatore di tutte le Ruſſie nelle due Sicilie, certificbiamo, come, avendo riſcontrato li Regiſtri di queſta Imperiale Cancelleria Ruſſa abbiamo rilevato; che la Polacca mercantile Ruſſa nominata l' Aſſunta del capitano Aniello Gargiulo di Serafino nel dì 25. Giugno 1804. paſſato anno partì da queſto porto di Napoli per Livorno col carico grani di conto del Signor Aleſſio Manzo ſuddito Imperiale Ruſſo, ove giunſe felicemente, e dietro la diſca-*

ri-

rica ſi poſe nuovamente alla vela nel giorno 14. *Agoſto del medeſimo paſſato anno con carico di cuoja, indaco, alume, ed altri generi di conto de' negozianti Antonio Albano, e Figlio, Niccola Tramontano e Figlio, Salvatore Taccia, e Figlio, Niccola Schiano, ed Antonio e Gaſparo Tramontano del Molo piccolo, per condurs' in queſto porto, ma nel giorno* 16. *del medeſimo meſe di Agoſto fu nelle acque di Caſtiglione nel canal di Piombino incontrato da un Corſare Tuniſino, il quale lo arreſtò, e conduſſe in Tuniſi: ed affinchè coſti ove convenga ne abbiamo rilaſciato il preſente ſottoſcritto di noſtra propria mano, e corroborato del ſugello di queſta Imperiale Cancelleria dell' Agenzia generale di Ruſſia. Napoli* $\frac{11}{14}$ *Gennaro* 1805. = *Niccola de Manzo* (1).

Che poi gli ſteſſi cuoi dal bordo del baſtimento predato foſſero ſtati trabalzati ſul bordo dell' Auſtriaco, che in Napoli gli ha traſportati, coſta mirabilmente da quanto in tempo non ſoſpetto, nel giugnere cioè a queſto lido denunciò il capitano alla Deputazione di Sanità, dove gli convenne far chiara ſpoſizione degli accidenti tutti del ſuo viaggio (2). Quando tanto atteſtò il capitano nè

(1) *Fol.* . . .

(2) Li certificati del Magiſtrato di Sanità ſono nella *pag.* 5. di queſta Memoria.

di Marauda ſi ſapeva, nè de' negozianti Napoletani, che avevano intereſſe su la merce, nè della lite poi animata cadeva neppure per ombra alcuna imaginazione.

Può cercarſi di meglio? Li cuoi de'Napoletani erano ſul legno con bandiera Ruſſa, e non ſen può dubitare per le polizze di carico, ch' eſſi ne hanno. Il legno con bandiera Ruſſa, dov' erano li cuoi, ſu predato da' Tuniſini nello ſciogliere di Livorno, e con la merce, e l' equipaggio tutto menato in Tuniſi, ed anch' è ſicuriſſimo per lo atteſtato del Conſole Ruffo. Li cuoi, che ſon caricati ſul baſtimento Auſtriaco furono tolti dal baſtimenro con bandiera Ruſſa predato da' Tuniſini, e nemmeno è queſtionabile per la confeſſione del capitano alla Deputazione di Sanità: dunque li cuoi, che ſono ſtati traſportati su la nave Auſtriaca eran qoelli, che ſtavano su quella con bandiera Ruſſa predata da' Tuniſini, e ſon quelli, che di pertinenza de' negozianti Napoletani doveva in Napoli traſportare il capitan Gargiulo, e ve gli ha traſportati per alto arcano provvedimento il capitano Faretich.

Per diſtogliere la forza di sì convincentiſſimo argomento introduce Marauda una diſtinzione vera facendone un' applicazione fallace. Altro è, dic' egli, quando taluna coſa ſia depoſta per ragion dell' officio, altro quando fuori della ragion dell' officio: nel primo caſo merita tutta la fe de il detto, nel ſecondo ſoggiace alla cenſura, che merita ogni teſtimonio. La maſſima è veriſſima; non è però

ugual-

ugualmente vero, che ſia fuori delle domande da farſi al capitano dal Magiſtrato di Sanità, donde abbia preſo la merce, e ſe da terra, o da bordo di altro baſtimento.

Ricorſe egli in ruota alle iſtruzioni della Deputazione di ſalute, ſenz' accennare donde le aveva tratte: già quanto ſoſtenne non era conſeguenza di quello, che gentilmente andò a recitare. Ma a ſmentirlo in ogni parte baſta dare una rapida occhiata alle vere iſtruzioni della general ſalute pubblicate nel 1751. che ora ſono nella più eſatta oſſervanza, e van regiſtrate fra le Regie Prammatiche; in eſſe al capitolo terzo ſi dichiarano merce ſoſpetta come ſuſcettibile di contagio li cuoi: al §. 6. del cap. 6. s' impone doverſi il capitano del legno interrogare intorno le merci, che ha a bordo: ſi paſſa nel §. 20. a preſcrivere così: *Pervenendo ancora nel porto di queſta fedeliſſima Città, o in altro porto, e marina del Regno qualche baſtimento che portaſſe lana, lino, cottone, pelo di camelo, o di altro animale, o robe fabbricate di eſſi, come altresì pelli, cuoi, peloſi, e ſpugne, le quali per lo più ſogliono eſſere merci originarie del Levante, o dell' Africa, ed ancorchè di eſſe portaſſe patenti, & atteſtato di Sanità di Magiſtrato di alcun luogo ſano, e libero, e che in eſſe ſi diceſſe che foſſero ſtate ne' loro riſpettivi Lazzaretti sballate, maneggiate, purgate, ed ammeſſe alla libera pratica: poichè ogni Magiſtrato di Sanità uſa molta condotta nel ricevimento di tali merci, che ſono per loro natura*

ſoſpettiſſime, dovranno perciò li detti magnifici Deputati della Salute di queſta fedeliſſima Città, e del Regno (continuando la pratica finora oſſervata) rimetterci ſubito le dette ſpedizioni di Sanità, tanto delle perſone, che delle merci ſuddette acciò paſſino ſotto l'occhio noſtro, e ſi poſſano loro preſcrivere quelle cautele, che ſi ſtimeranno, più proprie, e convenienti, non ſolo per averſi la ſicurezza, che ſieno ſtate effettivamente purgate, ma ancora .... Il §. 23. del medeſimo capitolo meglio dimoſtra la neceſſità d'interrogare il capitano ſul luogo del quale tali merci ha ricevute: *Aſſegnate le guardie al baſtimento procedente da' luoghi ſoſpetti, o ſoſpeſi, dovranno li detti magnifici Deputati della ſalute conferirſi nel luogo ove il medeſimo ſi ſia angorato, ad oggetto di perſonalmente ricevere in debita diſtanza, e per mezzo delle ſolite cautele il coſtituto del Padrone, de' marinari, o paſſaggieri, a' quali per mezzo del di loro giuramento ſaranno deponere da qual luogo effettivamente provengono, ſe in eſſo vi foſſe la peſte, o vi foſſe accaduto qualche caſo di morte con ſoſpetto di contagio, e ſe nell' atto della loro partenza, e prima ancora ſi viveva in buona, e perfetta ſalute: ed in ſeguito poi quali mercanzie portino,* E SE EFFETTIVAMENTE LE ABBIANO PRESE, E CARICATE NELLO STESSO LUOGO, DAL QUALE DICONO PROVVENIRE, *lordando ancora tutti gli altri Interrogatorj preſcritti nel §. VII. ſcrivendo, e notando ciocchè dalle perſone ſuddette*

te

te ſi riſponda, e prendendo in queſta maniera un formale, e diſtinto coſtituto per rimetterlo a noi, affine di riſolvere, e preſcrivere quali cautele ſi debbano con tal baſtimento praticare (1). Ed ecco non ultronea l'atteſtazione della Deputazion di ſalute, non affettata l'interrogazione data al capitano Imperiale, sì bene figlia del più preciſo dovere, quello, che non è preſumibile per ombra traſcurato da uomini, nella cui fede è ripoſta la pubblica ſalvezza dello ſtato.

Nè è inopportuno far riflettere di non eſſer preſumibile alcuna rilaſciatezza intorno l'oſſervanza di detta legge tra per la coſa in ſe ſteſſa, ed ancora per lo tempo ſoſpetto di contagio. Nel momento, che ſe n'è forte temuto ſerpeggiato in varie contrade, l'attenzione del Magiſtrato di Sanità è ſtata grande, l'attività del Sopraintendente maravigliosa. Si è, a norma dell'accennata legge, uſata la prudente differenza fra quelle merci, che ſi prendevano da terra ſoſpetta, e merci, che ſi prendevano da baſtimento non ſoſpetto: a queſte ultime ſi è data una direzione, altra alle prime. Giunto il naviglio Imperiale fu chiamato il capitano a riſpondere alle conſuete interrogazioni: fu egli nel dovere di riſpondere esattamente, ſiccome fu nell'uficio di chi lo interrogò di far-

(1) *Pragm. 99. de Offic. Deputat. pro Sanitat. tuend.*

ſargli le domande legali ſecondò il ſiſtema già detto. Ecco in qual punto innocente venne il Capitano a deporre; ecco il ſolo momento, nel quale della lealtà delle ſue riſpoſte non occorre dubitare. Non ultronea, e ſtrana domanda gli fu fatta, non ultronea, e ſtrana riſpoſta egli diede: eraſi nel dovere d'interrogarlo, fu nel dovere di riſpondere. Per ragion dell'uficio lo interrogò il Deputato, ſeguendo la ſua obbligazione il capitano riſpoſe.

Perchè queſta verità al mio oggetto intereſſantiſſima venga per ogni parte aſſicurata, piaccia leggere la relazione, che li Deputati di Sanità fecero al Signor Principe di Sirignano Sopraintendente intorno le interrogazioni fatte al capitano, e le ſue riſpoſte. *E' approdato nel Porto di Niſita lo Brigantino Auſtriaco del capitano Salvatore Foretich procedente da Tuniſi con nove perſone d'equipaggio, e tre paſſaggieri col carico di cuoia peloſe, e concie, e con patente ſpeditagli in quella Reggenza dall' Agente Imperiale Niſſen. Il detto capitano nel coſtituto ha depoſto, che il riferito carico l' ha preſo da un baſtimento con bandiera Ruſſa,* CHE NEL MENTRE DA LIVORNO PASSAVA IN NAPOLI FU PREDATO DA UN CORSARO TUNISINO, *e ci ha eſibito un certificato del detto Agente Niſſen, dal quale ſi rileva, che il detto carico è compoſto di tremila ottocento ſeſſanta ſpingarde ſecche, le quali ſono originarie da Lisbona, ſeimila cento cuoja ſecche ſalate Tuniſine,* CHE DALLA MOSTRA SEMBRANO, CHE SIANO SPURGATE, *e quat-*

quattrocento ſeſſanta cuoja concie del Braſile. Or come dal detto certificato ſembra indubitabile la depoſizione del riferito Capitano, che LE DETTE MERCI NON LE HA CARICATO NE' MAGAZINI DI TUNISI, MA A BORDO DI UN BASTIMENTO PREDATO, *così crediamo, che viſitato l'equipaggio dal Medico di queſta Deputazione, e godendo perfettiſſima ſanità poſſa ammetterſi il detto legno alla contumacia di giorni quaranta, con purgarſi le cuoja, come ſi è anche praticato con un carico di cuoje peloſe ſalate, proveniente da Algieri alla raccomandazione del Cavalier Caſtellini ammeſſo nel Lazzaretto allo ſpurgo. E reſtiamo coſtantemente raffermandoci. Di V. S. Ill.* = *Deputazione di Sanità del Porto* 1. *Novembre* 1804. = *Affezionatiſs. Servit.* = *I Deputati di Sanità Guardiani del Porto* = *Mazzeo d' Afflitto Barone di Roccaglorioſa* = *Lorenzo Celentano* = *Li magnif. Deputati di Sanità Guardiani del Porto di queſta Capitale eſeguano il retroſcritto lor parere colla ſolita aſſiſtenza* = *Napoli due Novembre* 1804. *Sirignano* = *Longobardi* (1).

Queſta relazione, premeſſe le leggi, che deve oſſervare il Magiſtrato di Salute, eſclude l'affettazione propoſta da Maranda, ed al tempo ſteſſo conferma meglio la dimoſtrazione dell' identità delli cuoi. Non la ſola depoſizione del

(1) *Fol.* . . .

del Capitano Foretich determinò li Deputati di Sanità, e li Guardiani del Porto ad aver per certo di eſſerſi li cuoi ricevuti dal legno Ruſſo predato dal corſale Tuniſino, ma benanche la iſpezione oculare de' cuoi, che ſi videro ſpurgati in altro Lazzaretto. In Tuniſi certamente non ſi fa tale ſpurgo, dovè ſeguire in altro porto; la merce da altro porto dovè eſſere condotta in Tuniſi. Si ha per ſicuro, che in Livorno li cuoi de' miei Clienti furono imbarcati ſul legno Ruſſo, ecco il luogo nel quale li cuoi furono ſpurgati, ecco il legno, che in Tuniſi li conduſſe, ed ecco finalmente, che dalla terra di Tuniſi non furono ſull' Imperiale imbarcati. Che altro ſi vuole per una dimoſtrazione parlante di un fatto avvenuto in alto mare, e nel porto de' nemici.

Alla diſperata Marauda ha nel forte della lite, e dopo ragionato della cauſa fatto formare una non richieſta fede dal capitano, e da due dello ſteſſo ſuo cognome, nella quale ſi dice, che non dal bordo del baſtimento predato, ma da terra ebbe li cuoi, e che quanto ſi trova ſcritto nella ſua depoſizione nella Deputazione di ſanità non ſia da lui ſtato detto. Queſta menſogna ſi è fatta copiare in altra fede ſpontanea da certo tale, che ſi dice paſſaggiero ſul legno Imperiale. Ma crederemo a coteſta non men ſoſpetta, che vizioſa maniera di contraddire la verità, e contraddirla con far torto ad un Magiſtrato riſpettabile, come quello di Sanità? Può mai uomo eſſere tanto ardito

to da dire, che altro abbia detto il capitano, altro ſcritto il Deputato? Può eſſerſi così da poco da preſtar fede ad un atto ſpontaneo, e nel caldo della lite formato da marinari, che ripugna a quell' atto d' indiſpenſabile oſſervanza, al quale deve obbedire ogni capitano nel giugnere in queſto porto?

Se ſi rifletta l' iſtituzione del Tribunale di Sanità, la delicatezza del commeſſogli ufficio, la qualità delle perſone, che lo compongono, non ſi può ſenza ſdegno ſoffrire, che ſoltanto ſi metta eſitazione ſu quanto in quello è regiſtrato: ciò maggiormente trattandoſi di diſegnare quegli accidenti, che determinano la tranquillità del Sovrano, quella di tutto il Regno, che nella ſua vigilanza ripoſa. Han pratica, o no li navigli ſecondo il giudizio della Deputazione, ed è queſto giudizio determinato dalla ſicurezza di quelle minute circoſtanze, che allontanano ogni timore di contagio. Portar ſoſpetto ſu queſti atti della Deputazione è un portare il timore nell' animo del Sovrano, in quello di tutti li ſudditi, il primo de' quali tutto è intento alla pubblica ſicurezza, e gli altri ſi affidano nella vigilanza ſua per la comune ſaute.

E quale doveva eſſere il motivo, onde in Deputazione altro ſi foſſe ſcritto, che il capitano non aveva manifeſtato? Giunto in queſto porto il naviglio il 31. di Ottobre fu immediatamente preſa la depoſizione del capitano, il ſeguente giorno fu riferito al Sopraintendente quanto ave-

modo ſteſſo, che nel ſuo arrivo palesò il capitano, e che ſervì di baſe onde riceverſi in contumacia, ed onde poi ha ricevuto pratica (1). Queſte ſedi ſono altrettanto vere, che combinano con la verità manifeſtata in tempo non ſoſpetto dal capitano; ſono altrettanto vere, che combinano con la riſoluzione preſa dal Magiſtrato di Sanità nell' aſſegnar la contumacia, nel dar la pratica.

Più di queſte intereſſanti ſedi di due marinari dell' equipaggio, ho io quella di due Notari a bella poſta inviati nell' 8. Novembre in Niſita ad interrogare il capitano ſu la qualità del ſuo carico, li quali rapportano le riſpoſte di lui analoghe a quanto depoſe in Deputazione. Le riſpoſte di quello ſteſſo paſſaggiero, che ſfrontatamente ora ſi è disdetto (2). Ma portar tanto innanzi le mie ricerche in coſa tanto chiara a me ſembra darmi, e dar noja.

Dunque ſta, che li cuoi traſportati dalla nave Imperiale ſon cuoi trasbalzativi dal predato baſtimento con bandiera Ruſſa: ſta, che li cuoi ſul baſtimento di bandiera Ruſſa predata da' Tuniſini, e menata col carico in Tuniſi appartenevano alli negozianti Napoletani, che in quello gli avevano caricati: ſta per conſeguente, che la identità della merce, che ſi vuol contraſtare, a traverſo di tutte le difficoltà, che

(1) *Fol.* . . .

(2) *Fol.* . . .

che l' accidente in mare ſomminiſtra, ſia pienamente pruovata .

Diſcendiamo dopo queſta tanto neceſſaria , non contra Marauda , ma contra il Fiſco , concludente dimoſtrazione , all' eſame de' tre argomenti da me propoſti per la reſtituzione de' cuoi , che ſi trovano ſequeſtrati .

IO non intendo definire ſe gli uſi tiranni della ragione , o la ragione guida degli uſi abbiano introdotto fra li modi di acquiſtare la violenza bellica: ad altro luogo , e ad altra occaſione potrebb' eſſere per avventura ſerbato queſto eſame. Li Romani , le cui leggi noi conoſciamo , noveravano fra li modi di acquiſtare la preda; nelle conteſe giudiziarie non poſſiamo diſputarne della giuſtizia , non ne rimane, che o penetrarne la cauſa , o fiſſarne l' intelligenza: *Quæ ex hoſtibus capiuntur* , ſcriſſe Gajo , *jure gentium ſtatim capientium fiunt* (1) . E Celſo : *Et quæ res hoſtiles apud nos ſunt , non publicæ , ſed occupantium fiunt* (2) , di maniera che fra li modi , onde ſi acquiſta marcò Triboniano : *Item ea , quæ ex hoſtibus capimus , jure gentium ſtatim noſtra fiunt* (3) . Ma non ciò dinota , che quanto li ne-

(1) *L.* 5. *in fin. de adquir. rer. dot.*

(2) *L.* 51. §. 1. *ead.*

(3) §. 17. *inſt. de rer. diviſ.*

nemici a noi tolgano, per legge dettata nel noſtro territorio diventi loro, ſicchè a noi ceſſi di appartenere, e ricuperato non ne venga reſtituito.

V'è chi ha diſtinto fra le coſe immobili, e le mobili, imaginando, che per le prime non ſi acquiſti dominio, ſicchè ricuperate debbano renderſi a' loro padroni, non così per le altre, che bene ſi acquiſtano, e ricuperate non ſi rendono: Sono eſſi, dirò, ſedotti dalle voci di Labeone, *ſi quid bello captum eſt, in præda eſt, non poſtliminio redit* (1): o da altre di Marcello, il quale di particolari coſe ragionando per la competenza del poſtliminio, dà luogo a conghietturare, che tutte altre vadano eſcluſe (2). Anche Ugon Grozio bevve queſto errore, errore di grande uomo, che ha richiamato più per fama, che per ragione ſeguaci non ordinarj (3).

Ma ſe con accuratezza ſi conſideri, non ſi troverà la ragione onde tal differenza ſi ammetta fra le coſe immobili, e le mobili. Si conviene da tutti, che le coſe nell'ardenza della guerra involate tornino al primo lor padrone ſe nelli limiti antichi ritornino: e potrà da ciò deſumerſi, che altro delle immobili abbia da dirſi, altro delle mobili? Se

per

(1) *L.* 28. *de capt. & poſtlim.*

(2) *L.* 2. *eod.*

(3) *De J. B. & P. lib.* 3. *cap.* 9. §. 14.

per avventura poteſſe la mano ardita del nemico dar dritto all'acquiſto, giuſta coſa egli opererebbe. Sta però ſicuro per legge, che ingiurioſamente rapporto al predato è ſempre eſeguita la preda: dunque non regge, che ſia in preda locchè il nemico prende, ſicchè formi un titolo del ſuo acquiſto. Paolo annotando a Sabino definiſce il poſtliminio a queſto modo: *Poſtliminium eſt jus amiſſæ rei recipiendæ AB EXTRANEO, ET IN STATUM PRISTINUM RESTITUENDÆ inter nos, ac liberos populos, regeſque, moribus, legibus conſtitutum: nam quod bello amiſimus, aut etiam citra bellum, hoc ſi rurſus RECIPIAMUS, dicimur poſtliminio recipere.* Paſſa poi ad indicare la ragione, onde tal ricuperazione ſi ammetta, e così lo ſpiega: *Idque naturali æquitate introductum eſt, ut qui PER INJURIAM ab extraneis detinebatur, is ubi in fines ſuos rediiſſet, priſtinum jus ſuum reciperet* (1). Se dalle Romane leggi la detenzione nel nemico ſi definiſce ingiuſta, come ammetter mai, che ſi accordi anche al nemico il dritto di acquiſtare quanto a noi tolga con la forza delle armi? Chi giuſtamente acquiſta, giuſtamente ritiene, ſolo ritiene ingiuſtamente chi ha preſo con ingiuſtizia: ammettere ingiurioſa la detenzione, e legitima l'apprenſione, è ammettere un aſſurdo di ſenſo comune.

Il

(1) *L. 19. eod.*

Il Grozio, e li ſuoi copiſti diſtinguono nuovamente fra guerra giuſta, ed ingiuſta, ammettendo nel primo caſo gli effetti della occupazione bellica fino ad appreſtar dominio, la negano nella ſeconda. Chi però definirà quale giuſta guerra ſia, e quale ingiuſta? Chi prende le armi crede ſempre con giuſtizia farlo ſecondo lui, e con ingiuſtizia venirgli oppoſto: ripetere la giuſtizia della guerra dal modo, onde ſi è intimata, è un prenderla da punto aſſai leggiero.

Errico di Coccei uomo nella ſcienza della ragion pubblica maravigliosamente verſatiſſimo è autore di quanto io dico: riflette il grande uomo a queſto modo. Ogni qualunque muova guerra crede farlo per principio giuſto, ed in ſua ſentenza quanto il nemico a ſuo danno opera ſempre è ingiurioſo, è ingiuſto. Colui, che alla guerra ſi oppone, reputa altrettanto, credendo per ingiuſtizia operato contro di lui, e per giuſtizia moſſe le ſue armi. Di ciò è, che ingiurioſamante rapporto al predato ſi faccia la preda, giuſtamente rapporto al predatore. E così ben combina, che ſia in preda quanto con le armi ſi acquiſta, torni all'antico padrone quanto ſi ricupera. Fonda egli la prima propoſizione: *Bellum eſt judicium rei controverſæ, quo quæque pars ſibi jus aſſerit, alteri negat.* Facendone la pruova aſſomiglia la guerra al giudizio privato rapporto la giuſtizia, la prima facendoſi con le armi, l'altro innanzi al magiſtrato: *Hinc*, ſoggiugne, *uti in omni-*

nibus judiciis, & diſceptationibus, ita in bello quæque pars ſibi jus aſſerit, adverſario negat; & uterque ſe jure, adverſarium injuria agere; uterque ſua arma juſta, hoſtium injuſta; uterque denique, quoties ipſe bello quid agit, capit, lædit, id jure, quoties hoſtis injuria fieri, & ſibi ſoli, non hoſti, jus ex actibus bellicis naſci, contendit. Da queſto principio ſaviiſſimo paſſa alla ſeconda propoſizione: *Cujuſque partis judicium ſequuntur ejus cives, & ſocii:* bella, e ſagace n'è la dimoſtrazione, che congegna nobilmente così: *Hoc judicium cujuſque partis, quo ad invicem diſſident, ac diſceptant de juſtitia belli, & actuum bellicorum, valet intra partis ejus, quæ id ſtatuit, fines, & civitatis illius, ſeu imperii limites: ita ut ſi intra hoſtis, ejuſque amicorum fines res peragenda, diſſiniendaque ſit, hoſtilis; ſi intra noſtros, amicorumque noſtrorum limites, noſtri judicii valitura ſit auctoritas, cum neutra alium judicem habeat, cujuſque vero partis amici, & ſocii eandem cum ipſo cauſam, idemque judicium ſequuntur. Atque hanc contentionem partium, quæ alium judicem non habent, ſed jus armorum, nos judicium partis dicimus in proceſſu.* Diſcende quindi alla terza propoſizione: *Reliquæ gentes omnes, ceu mediæ, neutrum judicium ſequuntur, ſed utriuſque factum pro jure habent:* e dimoſtra egualmente verificarſi ciò ſecondo il giudizio degli Stati non belligeranti, perciocchè dove l'uno, o l'altro reputino ingiuſto, ceſſano di eſſere indifferenti: dopo tutto ciò fiſſa la quarta propoſi-

zio-

zione intereſſantiſſima: *Hinc ſequitur, res, vel perſonas captas, ſi receptæ ſunt intra locum, & fines, ubi judicatur injuria ablatas eſſe, ideſt, ſi redeunt ad ſuam Civitatem, ejuſque ſocios, priſtino domino reſtituendas eſſe: idque poſtliminium vocatur.* Eccone la dimoſtrazione: *Ex præmiſſis ſequuntur:* 1: *jura poſtliminii in bello, & pace, tum in rebus, tum in perſonis. SI ENIM RES, QUAS HOSTIS A CIVIBUS NOSTRIS CEPIT, INTRA FINES NOSTROS REVERSÆ FUERINT, CEDUNT PRISTINIS DOMINIS, NON IIS, QUI RECEPERUNT: quia ex noſtra parte aſſeritur non jure eas dominis ſuis bello ablatas, adeoque iis reſtituendas eſſe: quod judicium noſtrum intra fines noſtros, ubi res nunc ſunt, valet . . . . Idem eſt, ſi non quidem intra noſtros fines, ſed ad ſocios, vel amicos noſtros, qui idem nobiſcum judicium, eandemque cauſam ſequuntur, pervenerint, &c.* (1).

Lo ſteſſo Autore dopo tutta precorſa la materia, che io tralaſcio, viene ad annotare a Grozio ſu la diſtinzione da lui fatta fra le coſe mobili, ed immobili: *In immobilibus igitur Grotius obtinere, ait, poſtliminium, non in mobilibus: nos in utriſque poſtliminium obtinere, ſtatuimus. Dubium id non eſt, quia eadem in mobilibus militat ratio,*

 quæ

(1) *Commentar. ad d. cap. 9. lib. 3. Hug. Grot. de J. B. & P. Vedi dello ſteſso autore la diſputazione 46. de poſtliminio.*

quæ in immobilibus : Ideo enim res immobiles ſi ab hoſte captæ, & a noſtris receptæ ſunt, poſtliminio gaudent, quia ex judicio noſtræ Civitatis injuria nobis creptæ ſunt. At res mobiles eadem injuria nobis eripiuntur. Idque etiam de rebus pecudum capis, & a nobis receptis, verum eſſe ex hiſtoria Abrahami apparet, qui res Sodomorum ex hoſte receptas, dominis reſtituit. Sane jure Romano hæc ratio allegatur in caſu, ubi civis noſtræ Civitatis captus, poſtea revertitur : de hoc enim caſu Paulus ait naturali æquitate introductum eſſe, ut qui per injuriam ab externis detinebatur, is ubi in fines ſuos rediiſſet, priſtinum jus ſuum reciperet. At diximus eandem rationem obtinere in rebus mobilibus (1).

E chi potrebbe per avventura credere, che li Romani tanto nella loro legislazione provvidi, e della natural giuſtizia vaghi, aveſſero giuſtificato nelli nemici la violenza fino a ſublimarla ad un principio legittimo di acquiſto, mentre nell' indire la guerra tante cerimonie, anche religioſe uſavano per dimoſtrare, che da ſtraniera ingiuria foſſero obbligati ad intimarla, e da propria ragione protetti nel ſoſtenerla? In ſentenza de' Romani, meglio che di ogni Stato guerreggiante, con ingiuria procedevano li nemici, ed ingiuſtamente in ſentenza loro avevano, e li cittadini, e le coſe loro violentemente preſe: ma in ſen-

ten-

(1) *Ad §. 14. dict. cap. 9. lib. 3.*

tenza loro ſteſſa, per effetto degli ſteſſi loro principj accordavano il dritto di acquiſtare per mezzo della preda non alli nemici, da' quali reputavano eſſere ingiuſtamente contraddetti, ma alli Romani medeſimi, che reputavano giuſtamente armati, e combattenti.

E così ben combina quanto dice Paolo, che con ingiuria gli uomini preſi in guerra ſi detengano dalli nemici, e quanto dice Labeone, che quanto è preſo in guerra ſi ha in luogo di preda: riguarda la prima ſentenza li Romani, li nemici la ſeconda. Quanto prendono li nemici con ingiuria prendono, quanto ſi prende da' nemici con giuſtizia è preſo: quindi della prima ſpecie ſi dà poſtliminio, non ſi dà della ſeconda.

Piaccia ſentirlo da Ugon Donello, il quale tratta queſta teſi: *quæ noſtris apud hoſtes erant, a nobis receptæ, quo jure apud nos eſſe incipiunt*. Eſamina egli il dritto di *poſtliminio* per le coſe immobili, paſſa quindi a dire: *in eadem cauſa eſt præda .... Ita ſit in præda quod dixi in agro hoſtili: ut quidquid inde milites ceperint, non ſiat capientium, quia non ſit ſatis capere aliquid, & jure belli tuum facias, niſi captum ſit ex hoſtibus; quod non ſit in præda, quæ ſimul atque devictis hoſtibus præda eſſe cæpit, deſiit eſſe hoſtium, ut jam non poſſit dici hinc capi aliquid ex hoſtibus, quod jam hoſtibus non fuit* (1).

(1) *Comment. jur. civ. lib. 4. cap. 21.*

E come potrebbe ſtare, che le coſe preſe da' nemici utilmente ſi legaſſero, ſe realmente foſſero nel dominio loro in ſentenza degli ſteſſi Romani, ſicchè non rimaneſſe luogo a poſtliminio? Pertanto ſcrive Pomponio, che il legato valga, anzi aggiugne *poſtliminii jure conſiſtant* (1): lo ſteſſo n'è avvertito da Giuliano rapporto al ſervo preſo da' nemici (2). Come potrebbe ſtare, che le coſe preſe da' nemici cadeſſero in diviſione? Marcello non intendev' ammetterlo per le preſtazioni almeno: ne lo ripreſe Papiniano. Ulpiano, che reca queſta diſputa, aggiugne, *quid enim impedimentum eſt rei præſtationem venire cum & ipſa veniat?* (3) Paolo approva la ſenrenza di Papiniano, ed in iſpiega dice: *Propter ſpem poſtliminii: ſcilicet cum cautione: quia poſſunt non reverti* (4). Come in fine potrebbe ſtare, che li ſervi preſi da'nemici ſi ricuperaſſero da'loro padroni ſe foſſero anche da' ſoldati combattendo ripresi? Lo indicò Paolo ſteſſo, lo indicò Labeone (5).

Li ſervi ſono nel dritto de' Romani reputati fra le coſe, e certamente fra le mobili: li ſervi intanto ſi riacquiſtano da' loro padroni, non ſono nella preda: Agl'Imperadori Diocle-

(1) *L. 9. de leg. 1.*

(2) *L. 98. eod.*

(3) *L. 22. fam. erciſc. §. fin.*

(4) *L. 23. eod.*

(5) *L. 19. §. fin. l. 30. de captiv. & poſtl.*

cleziano, e Maſſimiano fu rappreſentato da Quinziana, che avendo un ſervo fu preſo da' nemici, indi da ſoldati Romani combattendo ricuperato: ſoſtenevano li ſoldati eſſere il ſervo lor preda, impetrava ella, che le veniſſe reſtituito: reſcriſſero gl' Imperatori: *Ab hoſtibus capti, & non commercio redempti, ſed virtute militum noſtrorum liberati, illico ſtatum, quem captivitatis cauſa amiſerant, recipiunt. Servi autem dominis ſuis reſtituentur: receptos enim eos, non captos judicare debemus: & militem noſtrum defenſorem eorum decet eſſe, non dominum* (1). Che può darſi di più chiaro? Qual ragione ſi potrà cercare più energica, più conchiudente per lo mio aſſunto? Degna voce di un Principe, che definiſce le ſue truppe difenditrici delle proprietà de' vaſſalli, non occupatrici.

Un ſimile argomento ne ſomminiſtra Labeone in quel luogo ſteſſo, donde la differenza fra le mobili coſe, e le immobili il Grozio ricava, e li ſuoi ſeguaci. Dopo rapportata dal Giureconſulto la ſentenza di Paolo: *Si quid bello captum eſt in præda eſt, non poſtliminio redit*, viene a recare il caſo di un ſervo, che fatta la pace foſſe in ſua patria fuggito, rinnovata la guerra ſia di nuovo prigioniero; e decide, non già che ſia di chi lo prende, ma che debba tornarſi all'antico padrone, dal quale era fuggito. *Imo ſi*

(1) *L.* 12. *C. de poſtlim. reverſ.*

in bello captus, pace facta domum refugit, deinde renovato bello capitur, postliminio redit ad eum, a quo priore bello captus erat. Ed è degna di osservazione la eccezione, ch'egli dà alla sua tesi: *si modo non convenerit in pace, ut captivi redderentur* (1). Non sempre li Romani davan la pace con la restituzione de' prigionieri: non facevano essi alcun capitale di coloro, li quali meglio che morire avean sofferto di rendersi prigioni, pregiavano assai la gioventù nemica ristratta nelle loro catene, dond' ebbero un tempo mirabile istruzione. Se nella pace si era convenuta la restituzione de' prigionieri, si scioglieva il dritto del padrone, e tornava il servo di pieno dritto in libertà: rinnovata la guerra, e tornato in ceppi era dell' occupante. Ma se non aveva riacquistato giammai la libertà, se fuggito era a tempo di pace, non era mai smarrito il dominio del padrone su di lui, e potendo per nuova occasione esercitarlo, lo esercitava in preferenza di chi mai lo avesse preso. Come potrebbe combinare l' intendimento del Giureconsulto, che restringe il postliminio agli immobili solamente, ed il caso, al quale applica la sua teoria estendendo nel servo il postliminio?

Nè vale, che rimuovano le leggi il *postliminio* nelle navi pescherecce, e quelle destinate al piacere, nelle armi, o nel-

(1) *L. 28. de captiv. & postl.*

nelle insegne de' soldati (1): Questa eccezione anzi conferma la regola: una specie di legni, che confusa con la squadra navale l' è d' impedimento, ha seco questa pena: lo stesso per le armi, per la divisa del soldato, perciocchè senza ignominia non si perdono, secondo che credevano gli Spartani, dalli quali copiarono li Romani la militare disciplina. Per altro il trovar escluse dal postliminio talune cose ne assicura, che per quelle cose unicamente il postliminio era vietato, e ne assicura, che per le altre senza distinzione er' ammesso. A che far particolare menzione delle barche da pesca, a che delle arme, delle vesti del soldato? Allora particolari cose vengono con distinzione indicate, quando la regola è diversa, ed alla regola si fa eccezione.

Ben dunque ciò, che li nostri soldati combattendo prendono dal nemico sta in luogo di preda, ma non si acquista ugualmente da' nemici soldati quello, che da noi tolgono: la decisione di Labeone al primo capo si riferisce, non riguarda il secondo. Così elegantemente lo stesso Coccei: *Neque obstat lex* 28. *de captivis, & postliminio, ubi res, quæ prædæ cedunt, non habent postliminium: capta autem ab hoste cedunt prædæ. Capta ab hoste, adeoque res hostiles prædæ omnino cedunt, res autem nostræ ex hoste receptæ non vi-*

(1) *L.* 2. *&* 3. *de postlim.*

dentur captæ, ſed pro non captis cenſentur, adeoque nec pro præda haberi poſſunt. Equidem verum eſt, aliu deſſe poſtliminio redire; aliud in præda eſſe; contradictionem enim inferret, rem priſtino domino reſtitui debere, & eam cedere debere occupanti. At negamus res noſtras mobiles ab hoſte captas, & a noſtris receptas jure Romano in præda eſſe, niſi in caſibus exceptis: nimirum in navibus luſoriis, in armis, & veſtibus militum, in bonis transfugarum (1).

Ma a che tanto, ſe con legge chiara, legge poſteriore, legge di Giuſtiniano, quanto io dico è ordinato? Avendo li Vandali occupato alcuna delle provincie Romane, ecco a qual modo giudicò l'Imperatore per le coſe a' ſudditi nella guerra involate: *ut Africani, quæ Vandalorum temporibus, vel ipſis, vel propriis parentibus, vel avis utriuſque ſexus, vel ex tranſverſo cognatis uſque ad tertium gradum erepta ſunt, intra quinque annorum ſpatium vindicent* (2). E dopo la celebre vittoria di Beliſario così nella Prammatica Sanzione provvidamente pubblicata: *Si quid a Totilane tyranno factum, vel donatum eſſe invenitur, unicuique Romano, ſeu cuique alio, ſervare, vel in ſua firmitate manere nullo modo concedimus: ſed res abla-*

(1) *Ad d.* §. 14.

(2) *Novell.* 36.

ablatas ab hujuſmodi detentatoribus : antiquis dominis reformari præcipimus (1) . Tal' è dunque il ſiſtema delle leggi Romane, che indiſtintamente tornaſſe all' antico padrone ogni coſa predata ſubito che veniſſe a ceſſare la forza, che conteneva l' occupazione .

Ma che ſia così, meglio ſi ricava dalli coſtumi degli ſteſſi Romani, ch' eran ſoliti reſtituire a' padroni tutte le prede fatte da' nemici, ancorchè loro per forza di armi foſſero ritolte . Vinti li Volſci, e gli Equi, il Conſolo Lucio Lucrezio Tricipitino per tre giorni nel campo nemico fece eſporre la preda fatta, perchè ognuno riconoſceſſe quanto a lui foſſe ſtato tolto, e gli veniſse renduto (2); il qual ſiſtema tennero ancora con gli amici, e confederati : di maniera che vinti altra volta li Voſci, il Dittatore Poſtumio fece riconoſcere dalli Latini, e gli Ernici le coſe ad eſſi predate, e loro le rendè, il reſto fece vendere (3) . Nella guerra con li Sanniti, li quali aveano ſaccheggiato Terni in Terra di lavoro, avvenne lo ſteſſo ſotto gli ordini di Marco Attilio Regolo Conſolo *accinctique*, dice Livio, *edicti domini ad res ſuas noſcendas, recipiendaſque præſtituta die* (4) . Scipione ancora

 nel

(1) *Pragm. Sanct. cap.* 2.
(2) *Liv. lib.* 3. *cap.* 10.
(3) *Idem lib.* 4. *cap.* 29.
(4) *Idem lib.* 10. *cap.* 20.

nel prender Cartagine fece reſtituire alli Siciliani le coſe lor tolte da' Cartagineſi (1). Ed altri molti di queſti eſempj ſi hanno, che noja ſarebbe andar noverando. Come può mai ammetterſi, che aveſſer creduto ben acquiſtato da' nemici quanto nella guerra era lor tolto, e poi con diverſo ſtile foſſero ſtati coſtanti nel far rendere non ſolo alli Romani, ma agli amici ancora quanto aveva predato il nemico, e per forza delle armi eraſi ricuperato.

E ben è da avvertirſi, che il Comandante delle armi non era in Roma ſuperiore alle leggi, nè contra le leggi a voglia ſua poteva della preda diſporre. Il fatto di Coriolano ne accerta aſſai di queſta verità, che io traſcuro di oltre ornate. Se la legislazione Romana aveſſe tolto ogni diritto di poſtliminio alle coſe mobili, ſi ſarebbe tante volte operato contra le leggi, quanti ſono gli eſempj, che io ho recati. Ma la coſtanza del così operarſi fa diſcernere, che tali erano le leggi, quali da sì prodi uomini erane oſſervate, e che li dritti del dominio erano in ogni coſa ſoſpeſi quanto all' eſercizio, ma ſempre nella ſperanza di riprenderſi dove una più fortunata occaſione aveſſe ſtrappato da' nemici quanto li nemici avean preſo.

Queſti ſentimenti conformi alla buona ragione li troviamo più vecchi nelle memorie delle umane coſe, e nella pri-

ma

(1) *Valer. Maſſim. lib.* 5. *cap.* 1.

ma guerra, che gli Scrittori delle coſe pubbliche chiamano regolare (1), quella che prima ne ſi appaleſa ne' volumi della verità, io voglio dire, quella data da Abramo a' cinque Re, che ſaccheggiarono Gamorra, e Sodoma: noi troviamo, che la preda ritolta alli predatori fece il Patriarca reſtituire a' loro padroni, a coloro a' quali la forza bellica l'avea tolta, e la forza bellica diede lor mezzo da ripenderne il poſſeſſo, tanto è antico, che il ricuperato da' nemici ſi rende al ſuo padrone.

Gli ſteſſi Scrittori più celebri di Roma ne confermano queſta verità. Io non arreco quanto rapporto al fatto di Scipione di ſopra indicato, ſcrive Cicerone arguendo Verre per non ripetere le coſe dette: piacemi dire, come per ſemplice eſercitazione ſcriſſe Quintiliano intorno la ripetizione chieſta dagli Etoli del debito de' Tebani rimeſſo da Aleſſandro, controverſia, che meritò poi eſſer dottamente trattata da Franceſco Otmanno nella quinta delle ſue illuſtri queſtioni: *Dicamus primum*, dice Fabio Quintiliano, *in eo, quod in judicium deduci poteſt, nihil valere jus belli, nec armis erepta, niſi armis poſſe retineri. Itaque ubi illa valeant, non eſſe judicem, ubi judex ſit, illa nihil valere. Ideo captivos, ſi in patriam ſuam redie-*

(1) *Gurtleri de origine mundi lib. 1. obſervat. particular. a uſq. ad exit. ex Ægipt. cap. 20.*

dierint, liberos eſſe, quia bello parta, niſi eadem vi poſſideantur (1).

D'appreſſo queſti principj li più accreditati Scrittori la teſi ſteſſa ſoſtengono: *duæ ſunt ſpecies poſtliminii*, annota Matteo Weſſembecio; *nam aut nos revertimur ex captivitate, recuperamuſque poſtliminio res noſtras, aut per vim hoſtium capta recipimus:* trattato quindi delle perſone, diſcende alle coſe a queſto modo: *res eodem modo habent poſtliminium, quæ quidem non turpiter amiſſæ ſunt. In armis, & veſtibus non idem jus eſt: quia ex diſciplina laconica, unde Romani militarem artem ſunt mutuati, non ſine flagitio timoris, & fugæ amittuntur* (2).

L'Einnecio dice altrettanto: *Res quoque hoſtium tum mobiles, tum immobiles, tum corporales, tum incorporales cedere victori, & mobiles quidem ſimul ac in præſidia victoris perlatæ, immobiles, et reliquas, ex quo occupatæ fuerint, quamvis firmam harum non eſſe poſſeſſionem, priusquam ſuper illis finita pace, fuerit tranſactum;* MOBILES VERO ÆQUE AC PERSONAS, ET FUNDOS RECUPERATOS, VEL IN PRISTINAM LIBERTATEM SE SE VINDICANTES, JURE POSTLIMINII GAUDERE, FACILE UNUSQUISQUE INTELLIGAT (3).

Ugon

(1) *Inſt. Orator. lib.* 5. *cap.* 10. §. 3.

(2) *Ad tit. Digeſtor de captiv. & poſtlim.*

(3) *De jur. nat. & gent. lib.* 2. *cap.* 9. §. 204.

Ugon Donello diſcuſſa profuſamente la materia, come per ſuo coſtume, così del propoſito ragiona : *Sed quod dixinus, omnia, quæ ex hoſtibus capta ſunt, capientium fieri, ut ea, vel privata fiant, vel publica, hactenus verum eſt,* DUM NE SINT EA, QUÆ PRIMO A NOBIS PROFECTA, QUANDOQUE AB HOSTIBUS CAPTA, IN EORUM POTESTATEM VENERINT. *Hæc ſi rurſus recipiantur a nobis, quamvis verum ſit capi ea ex hoſtibus, quorum illa eſſe cæperant,* NON TAMEN FIUNT NOSTRA, UT SINT PRIVATA, AUT PUBLICA, SED PRISTINUM JUS, ET CONDITIONEM RECIPIUNT : *Liberi homines puta. . . loca ſacra . . . . Nec minus* IN REBUS PRIVATIS, *quæ ab hoſtibus quandoque captæ ſunt,* EODEM POSTLIMINIO JURE REDEUNT AD VETERES DOMINOS, NON AUTEM FIUNT CAPIENTIUM, *& ſi quis forte eas hoſtibus eripuerit, ſibi ceperit, ſed non publicantur, aut præda loco cedunt devictis hoſtibus* (1). E Geſualdo Illigero annotando su la dottrina del Donello, *ea enim,* dice, PRISTINAM CONDITIONEM RECIPIUNT, *ut loca ſacra, reli ioſa &c. res etiam privatæ* RECEPTÆ AD VETERES DOMINOS REDEUNT (2).

Samuele di Puffendorff maſſimo ſpoſitore del dritto delle genti, tratta dell'occupazione bellica e quanto alle coſe immobili, e quanto alle mobili; paſſa a rilevare gli effetti della detenzione ſoſtenuta dalla forza, e la condizione di re-

(1) *Commentar. jur. civid. lib.* 4. *cap.* 21.

(2) *Ibid.*

reverſione, alla quale ſon ſempre ſuggette rapporto li predati; dimoſtra, che il dritto appreſtato dallo ſtato di guerra al predatore è valente durante la ſua detenzione. *Car l'ennemi peut reprendre ce qu'il a perdù toutes fois, & tant qu'il en trouve le moyen, juſques à ce que par un traité de paix il ait renoncé à toutes ſes prétentions.* Soggiugne lo ſteſſo Scrittore, che verificandoſi la riverſione, deve diſtinguerſi fra gli uomini, e le cose: per li primi ſoſtiene come indubitabile, che ogni lor dritto ricuperino; per le altre diſamina ſe meglio al vecchio padrone debbano reſtituirſi, o li ricuperatori vi abbian ragione: tiene per ferma la cauſa del dominio ne' predati, e dice a queſto modo: *Pour ce qui eſt des choſes, ſi on le recouvre pendant la guerre, ou par ſoi même, ou par le moyen des ſujets, ou des ſoldats de l'état, il eſt juſte qu'elles retournent à leurs anciens maitres, tant* LES MOBILIAIRES, *que les immeubles, pourvû qu'on ſache bien à qui elles appartiennent. Car le Souverain étant tenù de mettre en ſûreté, & de défendre les biens de ſes ſujets autant, qu'il lui eſt poſſible, il doit auſſi leur faire recouvrer ce qu'ils ont perdù. Et il n'importe, que ce ſoient les ſoldats, qui l'aient repris ſur l'ennemi: car ils ne ſont que les miniſtres de l'Etat, & ce qu'ils prennent eſt au profit de l'Etat, & non pas pour eux même. Or il ſeroit injuſte, que l'Etat gardat pour lui les biens, dont on avoit dépouillé ſes ſujets: il*

faut

faut donc, qu' il les rende à leurs anciens maîtres (1).

Il Wolfio segue a lettera l'autorità del Puffendorf, ed aggiugne: *Cumque summa Potestas subditos suos, eorumque jura contra vim externam hostium defendere teneatur, eadem naturaliter obligatur res ab hostibus vi injusta captas subditis suis vindicare, & captivos liberare. Quod si ergo ab hoste redditæ, vel ab eodem vindicatæ fuissent, res omnino suis dominis, quibus vi injusta ereptæ fuerant, restituendæ; & personæ restituuntur sibimetipsi, consequenter & omnia, quæ ante habuerant, jure iisdem restituuntur, omnia quoque jura in ipsas* (2).

Altri molti ne potrei aggiugnere se di dar noja non temessi: la ragione però, che tutti allegano, quella è, che uom pensante senza bisogno di autorità può da se stesso raccogliere. Se la forza costituisce la preda, tanto n' è possessore chi l' esercita, quanto quella vale a conservargliela: subito che la forza, la quale accordò il dritto, manca di energia con la ritenzione, cessa il dritto di ritenerla, ed a quello torna la cosa, dal quale per forza venne tolta. Anzi siccome subito assicurata dal predatore, perchè portata nel suo territorio, si ritien bene la preda, bene poi

(1) *Droit de la nat. & des gen. liv. 8. chap. 6. §. 17. in fin. & 22.*

(2) *De jur. gent. in bel. §. 894.*

poi si riprende dal predato dove in luogo sia tornata da poterla riprendere.

Quidquid autem, scrive Gajo, *eorum capserimus, eo usque nostrum esse intelligitur, donec nostra custodia coercetur: cum vero evaserit custodiam nostram, & in naturalem libertatem se receperit, nostrum esse desinit* (1). Subito che il dritto di prendere vien sostenuto dalla facoltà di ritenere, tal facoltà mancata con la mancanza dell' esercizio della forza, dond' et' ammessa, s' inferma quel dritto, e quegli lo riprende, che ne avea prima ragione. Così ne tratta il Vattel (2), così il Vallin (3), così li più dotti.

E ben a me sembra aver li Sovrani delle Nazioni meglio commercianti con saggio avviso dato delle leggi, onde la verità, che io sostengo rimanesse ne' loro Stati anche di ogni esame lontana. Le leggi marittime della Spagna son precise su di ciò. E' quivi ordinato, che riprendendosi o da' Regali vascelli, o per qualunque altro mezzo la preda alli nemici predatori, fosse agli antichi padroni restituita, e che lo stesso debba osservarsi nel caso, che per

(1) *L.* 3. §. 2. *de adq. rer. dom.*

(2) *Droit des gens liv.* 3. §. 213. & 228.

(3) *Des prises chap.* 6. §. 1. *n.* 18., e nel trattato *Commentaire aux ordonnances de France art.* 8. *titre des prises.*

per trattati la reſtituzione ſi conveniſſe (1). Gli Stati generali formarono, al rapporto del Voet, un editto, nel quale *conſtitutum eſt, navem cum mercibus impoſitis per hoſtes captam, iterumque per noſtrates proprio ſumptu navigantes recuperatas, jure poſtliminii ad ſuos debere dominus reverti* (2). Le ordinanze della marina di Francia del 30. Agoſto 1779. non ſolo impongono lo ſteſſo, ma dippiù ogni dubbio rimuovono intorno al tempo interceduto fra la preda, e la ripreda. Le leggi dell' Inghilterra, dell' Olanda, della Svezia dettano altrettanto. L' Azuni, freſco, mala borioſo ſcrittore, ebbe cura di raccogliere tutte le indicate leggi: fece egli oſſervare, di eſſere un ſiſtema generalmente ricevuto, che tornaſſe agli antichi padroni la roba ritolta al nemico; penetrandone poi la giuſtizia ſcriſſe con molta faviezza a queſto modo: *locchè è conforme a quelle maſſime, e principj di equità, che ogni Sovrano ſi deve far gloria di profeſſare* (3).

A queſto modo per altro ſi vede convenuto in diverſi trattati di Potentati di Europa: di che io ricavo, che non le ſole leggi dettate de' Principi per la felicità de' loro ſud-

(1) *Cleir. Inſtitut. de la marine art.* 24. *pag.* 453.

(2) *Ad tit. Pand. de captiv. & poſtl. in fin.*

(3) Siſtema univerſale de' principj del dritto marittimo di Europa *part.* 2. *cap.* 4. §. 4.

ſudditi ; ma anche il dritto convenzionale la mia propoſizione aſſicura. Giacomo Dumont in raccogliere il maggior numero de' trattati dall' Impero di Carlo Magno in avanti, ed il Barbeyrac, ed il Ruſſet aggiugnendovi e quelli, ch' erano al primo compilatore ſfuggiti, e gli altri tutti da' conoſciuti tempi poſtdiluviani in poi, ci han formato il completo Codice del dritto convenzionale delle genti, ſul quale l'Abate di Mably tanto ha poi lavorato. In quello ſi trovano regiſtrati più trattati, che per convenzione aſſicurano, di doverſi rendere agli antichi proprietarj le navi, le merci, e quanto altro da' nemici predato giugneſſe per ripreda preſſo di una delle parti contraenti. Celebre è il trattato di Alfonſo Re di Portogallo con l' Olanda del 6. Agoſto 1661. ove all' articolo 24. l' indicato patto nel modo più ampio è ſtabilito (1). non diſſimile è l' articolo 44. del trattato di Re Luigi XIV. del 27. Aprile 1662. (2) e l'articolo 5. del trattato dello ſteſſo Re con gli Stati Generali ſollennizzato il 10. Agoſto 1698. (3), e tanti altri, che noja ſarebbe rapportare, e che ben volendoſi poſſono riſcontrarſi.

Si conſiglino dunque le Romane Leggi, le più recenti del-

(1) *Corps univerſel Diplomatique vol. 6. pag.* 369.

(2) *Id. pag.* 415.

(3) *Idem vol.* 7. *pag.* 351.

delle nazioni meglio commercianti, li trattati fra tutte le Corti di Europa, il ſenſo comune de' più accreditati ſcrittori, in fine il più ſanto, ed ampio Codice dell'umana ragione, ed in un compleſſo tutto guardato ſi troverà, che quanto il nemico ne tolga per forza bellica dev' eſſerne reſtituito, ſe altra forza amica, ſia da tanto da ritoglierlo di ſua mano. E non meno nelle mobili, che nelle immobili coſe tanto ſi verifica, dagli ſteſſi principj partendoſi l' uno, e l' altro dritto, e non eſſendovi occaſione, onde diverſamente in quelli, che in queſti aveſſe da giudicarſi.

QUeſte coſe pertanto mi piace averle dette, perchè ſi ravviſi eſſere male inteſo il legittimo acquiſto della coſa predata nel nemico; del rimanente non vi è neſſuno, che ſogni, o abbia potuto ſognare, che il dominio del predatore, anche bene acquiſtato ſi conſervi dove la preda abbia fatta ritorno nel territorio del predato: in caſo diverſo quel dritto dalla guerra dato al nemico di prender da noi, ſarebbe vietato a noi per riprendere dal nemico. La conteſa potrebbe farſi ſe ricuperata la preda appartenеſſe meglio a coloro, che n' erano li padroni, ovvero a coloro, che l' abbiano ricuperata: queſta diſputa io l' aſſumerei di buona voglia per le coſe dette, ſe il fatto mi vi richiamaſſe. Il noſtro fatto è altro. La coſa predata è pervenuta per avventura in queſto

ſto porto ſpeditavi dal nemico: non v' è dunque conteſa con alcuno, che l' abbia ricuperata per forza delle armi. A chi ſi darà? Al Turco, che avendo fra noi la qualità di nemico non può avere proprietà, o al padrone, al quale fu per ingiuſtizia tolta? Dove non ſi concorre con ſoldati, che combattendo abbiano ricuperata la preda, dove ſi trova qui ſpeditavi dal nemico per farne sfacciatamente commercio, io non ſaprei chi poteſſe contraſtarne alli ſuoi proprietarj la reſtituzione.

Fingaſi, che bene abbia fatto il Tuniſino predando dal nemico Napoletano, non ſi potrà dubitare, che ben faccia il Napoletano riprendendo la ſua roba dal Tuniſino nemico. Quando il Tuniſino nelle acque di Toſcana predò la merce de' Napoletani, ſi ſervì di ſua ragione come nemico; quando li Napoletani trovano la merce loro nel territorio Napoletano, e la trovano agli ordini del nemico Tuniſino, non avranno lo ſteſſo dritto di riprenderla, uſando a lui la ſteſſa violenza, che usò egli con eſſi? Può al nemico più darſi, che al ſuddito? L' ordine civile ſoſtenuto dalle ottime leggi di un Sovrano giuſto impediſce, che di propria autorità ſi metta mano ad una eſecuzione privata; ma per ſerbar queſt' ordine ſi è ricorſo al Supremo Magiſtrato; per ſerbar queſt' ordine ſi è avuto ricorſo al giudice, e ad un giudizio; per ſerbare queſt' ordine non hanno li proprietarj meſſo le mani su la roba loro per ricuperarla. Del reſto all' infuori di

que-

queſta riſpettoſa, e giuſta ſubordinazione all' ordine civile, chi avrebbe potuto impedire alli Napoletani di occupare le merci ſpedite da un nemico Tuniſino, maſſime eſſendo proprie, e loro ſtate non ha guari dal Tuniſino involate? Non è il luogo, che rende giuſta l' occupazione bellica, ma lo ſtato di guerra: lo ſtato di guerra fece perdere alli Napoletani la loro merce, lo ſtato di guerra dà loro dritto a ricuperarla: nelle acque di Piombino prevalſe la forza de' pirati, nel ſuolo Napoletano prevale meglio la ragione: furono colà ingiuſtamente predati, quì ricuperano giuſtamente; non poterono colà ſalvarſi all'ombra della bandiera, ſon quì ſicuri ſotto lo ſcudo del Regio potere.

Nè vale, che non coſti di eſſere il predatore colui, che ha quì ſpedito la merce: egli baſta che ſia un nemico: Dal nemico ſi prende con giuſtizia la roba di lui, ſi ricupera meglio la propria. Non è la ſola qualità di predatore, che accorda queſto dritto, è la qualità piuttoſto di nemico comune. Facile coſa è, che il predatore, o colui, per conto del quale ſi era in corſo, abbia in Napoli arditamente ſpedito la merce predata: tanto inſtruiſce il manifeſto del capitano, che dice non iſcaricato il naviglio predato, ma li cuoi da quello trabalzati nel ſuo: tanto però non neceſsita. Li cuoi ſono ſpediti in Napoli da un Tuniſino per conto ſuo, alla conſegna di altro Tuniſino: ſe per conto di un nemico ſon quì, li Napoleta-

ni potevano occuparli di piena ragione, nol potevano senza usare di forza privata indegna di buon vassallo: ricorrendo al Magistrato hanno implorato la forza pubblica per assicurar loro quel dominio, che mai hanno intermesso, per assegnarsi loro un possesso, che intermesso per forza maggiore, han ripreso con l' animo, denunciando al Tribunale la necessità della restituzione, Tribunale, il quale è nel caso, e dirò senza temerità, nel dovere, di farlo, poichè ogni cosa sclama al suo padrone, e non vi è chi possa far ostacolo alla voce della proprietà, non avendo voce il nemico, ed avendola meno chi rappresenta il nemico.

Nè alcuno ha mai sognato di asserire, che debba la preda ritoglierſi non al nemico in generale, si bene a quel nemico, che la fece per darsi luogo alla restituzione. Si è sempre trattato se possa la roba propria di un nemico prenderſi in compenso di altra tolta da altri della stessa nazione, e si sono cercati li confini di questa teoria; sebbene non si è avuto dubbio a stabilire l' affermativa, a tal che è generalmente costituito il dritto di rappresaglia chiamato da Giovanni Barbeyrac conseguenza della costituzione della società civilizzata (1), come quello, che ten-

(1) *Not.* 1. *in* §. 13. *cap.* 6. *lib.* 8. *Puffend. du droit de la nat. & des gen.*

tende a farſi render ragione dell'ingiuria o da alcuna nazione, o da un ſuo individuo recatoci (1). La ragione è chiariſſima: uno ſtato politico non è che l'unione di tutte le forze private, come aſſicura il Monteſquieu per ſentimento del Gravina (2): queſta unione regge ſolo reciprocandoſi li doveri, e li dritti: quindi eſſendo lo Stato in guerra vi ſono tutti gl'Individui, ciaſcuno è tenuto a contribuire alla difeſa ſua, e degli altri, e tutt' in un compleſſo alla ſalvezza dello Stato. Ugualmente avendo lo Stato alcun dovere, è implicitamente ciaſcun individuo obbligato di ſua parte, e chi alcun dritto contra una nazione rappreſenta ben può ſperimentarlo contra ogn' individuo di quella (3). Per queſti principj ſicuriſſimi, e che non han biſogno di altro ragionamento, io ſoſtengo dover eſſere il ſopraccarico Tuniſino tenuto per le altre merci ritenute in Tuniſi da' ſuoi compagni.

Ma ritornando al mio propoſito, dico, che non ſi è

(1) *Puffend. devoirs de l' hom. & du cit. liv. 2. chap. 16. §. 9. Heinnec. prælect. in Puffend. lib. 2. cap. 15. §. 10. Grot. lib. 3. cap. 2. §. 2. not. 1. Samuel. Coc. diſſertat. prælim. ad Grot. diſſert. 9. cap. 3. &c. &c.*

(2) *Eſprit des loix liv. 1. chap. 3.*

(3) *Budd. element. philoſ. pract. part. 2. cap. 5. ſect. 3. §. 6. & ſeq.*

mai disputato della necessità di doversi trovar la preda nel nemico predatore, e non bastare, che si trovi nelle mani di un nemico. Se nel territorio del predato si ha per ingiuriosa la preda fatta dal nemico, si conosce un vizio perenne nella cosa, che passa di mano a mano, senza che per via si renda meno efficace. Se non si comunicano al nemico le leggi, li riti, e gli atti di commercio, non si ha conto de' loro contratti, delle loro ragioni, e si cura poco con qual mezzo si cambj, o di apprensione, o di possesso. Tanto è quindi, che dal predatore sia tolta la preda, quanto da ogni qualunque, al quale l' abbia egli trasferita.

Di ciò è, che quando ancora mostrasse Marauda di non essere a conto di Haggi Junes fatta la preda, nulla conchiuderebbe subito che costui Tunisino siene divenuto proprietario, e costui proprietario Tunisino l' abbia in Napoli spedita. O egli sia il nemico, che ha predato, o sia egli 'l nemico, che ha acquistato dal predatore, nulla interessa, essendo il dritto a riprender la preda nella cosa predata, non nella persona del predatore. Così non si cerca se il furto sia in man del ladro, o di altri, che l' abbia anche per contratto avuta dal ladro; la persecuzione della cosa furtiva è un effetto del vizio in essa, non della mano, nella quale si trova.

Questa verità non si trattiene tra li confini del nemico: anche coloro, che dal nemico acquistano sebbene amici son

sug-

ſuggetti alla ſteſſa legge di riverſione al padrone, ſubito che la forza non ſia d' impedimento ad eſeguirla. E' un aſſioma, che *nemo plus juris in alium trasferre poteſt, quam ipſe habeat* (1): o come dice Seneca, *nemo poteſt, quod non habet, dare* (2); ſe il nemico tien la coſa predata ſuggetta al ritorno a colui, cui la tolſe, con la ſteſſa ſuggezione la trasferiſce, ch' egli l' ha. Passi quindi la preda all' amico, passi ancora nel territorio dell' amico, quel dritto, che ſi aveva contro del predatore, illeſo ſi conſerva, e francamente ſi eſercita contra chiunque la ritenga. Ugon Grozio ne' caſi, ne' quali ammette il poſtliminio, lo dimoſtra fino all' evidenza. *Dominium*, ſon le ſue parole, *quod habuerat is, qui belli jure cum poſſidebat, non erat ſine omni conditione: ceſſare enim poterat ipſo invito, ſi captus qui fuerat ad ſuos perveniſſet. Quid ſi tamen alienaſſet? an qui titulum habet ab eo, qui belli jure eo tempore erat dominus, tutus erat gentium jure, an & hæc recuperabuntur? de his loquor, quæ apud populum belli medium extabant. Diſtinguendum videtur inter res, quæ ejus ſunt generis, ut poſtliminio redeant, & quæ extra id genus ſunt: quod diſcrimen mox explicabimus, ut illa videantur alienata cum ſua cauſa, & ſub conditione,*

(1) *L.* 54. *de reg. jur.*

(2) *De benef. lib.* 5. *cap.* 12.

iſta vero ſimpliciter (1). Sul qual luogo annotando Giovanni Gronovio con molta preciſione la ſentenza ſteſſa raſſoda: *Sic alienata, ut alienari poterant per naturam ſuam cum ſuis commodis, & incommodis, & ſub conditione, niſi poſtliminio rediiſſent.*

Errico de Coccei, che ſopra ogn'altro ha penetrato dottamente in queſto articolo, ragiona ſenſatamente così: *Si cives noſtri, vel res noſtræ bello captæ per commercia ad medios perveniunt, & ab iis ad noſtram Civitatem revertuntur, hoc caſu poſtliminio etiam contra pacatos, & fœderatos, adeoque in pace locus eſt: quia pactus ille, qui cauſam ab hoste habet, ſervum, vel rem adquirit cum ſua qualitate, & conditione, inter quas ſalvo jure postliminii* (2). Tal'è l'opinare dell'Einnecio: *Sed quæritur, ſi rem occuparit victor, iſque eam alienaverit, an poſtliminio reverſa habeat jus poſtliminii. Diſtinguit Grotius, an res habeant jus poſtliminii, nec ne, priori caſu redeunt ad dominum poſtliminio reverſæ, poſteriore non redeunt. Ratio differentiæ eſt, quia priore caſu venditio cenſetur cum conditione poſtliminii, poſteriore abſolute. Emptores enim aliud jus habere nequeunt, quam quod venditores in eo transferunt: utqui ſi in poteſtate hoſtium manſiſſet, locus*

fuiſ-

(1) *J. B. & P. lib. 3. cap. 9. §. 6.*
(2) *Ad d. cap. 3. §. 4.*

fuiſſet postliminio, ergo etiam ei locus est, ſi ſunt alienatæ (1).

Faccia dunque Marauda pruova del ſuo ingegno, imagini quanto crede meglio, e lo faccia comparire, io gli darò facile fede: non ſi auguri però di evitare li clamori giuſtiſſimi della proprietà, alli quali, ſenza contraddire l'oggetto della convenzione ſociale, non ſi può divenir ſordo. O queſto dritto non è mai perduto, o è ſempre capace di ricupero: può la violenza renderlo inefficace; ma la violenza ceſſata non può ſoffrire altro freno, e ſi fa violente a pro di colui, al quale appartiene. Il cambiare di mano in mano non altera queſte maſſime: creſce il vizio progredendo, non iſcema di orrore, e ſe dal nemico ſi ritoglie con giuſtizia quanto ha egli tolto ingiuſtamente, meglio ciò ſi eſeguiſce da chi ha cauſa dal nemico, nel quale ſi combina, ed il difetto dell' autore, e la frode del ſuo rappreſentante.

L'argomento, che ſi deſume dalla forza dell' occupazione bellica a nulla influiſce per contraſtare principj tanto ſodi. Quando con la forza delle armi ſi ritoglie al nemico la preda, può diſcernerſi, ſe per avventura li combattenti abbian per eſſi, o per gli antichi padroni della merce predata fatto acquiſto: a definir ciò varrà aſſai l'eſaminare,

(1) *Frælect. ad Grot. lib. 3. cap. 9. §. 6.*

ſe la guerra ſia giuſta, o ingiuſta, e ſe nelle coſe mobili lo ſteſſo convenga dire, che nelle immobili. Di ciò han trattato, benchè con ſoli principj forenſi ed il Galeota, ed il Capecelatro, ed il de Franchis con fatica sì, non già con gloria: ma nulla ciò ha da fare quando non ritorna al nemico, sì bene per un azzardo felice ſia la preda nel territorio del predato. Tolto l'impaccio, che ſtaccava il proprietario dalla proprietà, riprende queſta tutta la ſua energìa, e quegli tutto il dritto a profittarne: chiunque per contratto col nemico vi moſtri ragione ha con ſe li difetti tutti del ſuo autore, il quale poteva cagionare un funeſto eccliſſi fra il proprietario, e la proprietà dove la ſua forza aveva eſercizio, ma tutto è inoperoſo dove la ſua forza cede a quella del territorio.

Differenza grandiſſima paſſa fra il caſo della preda ritolta al nemico, e la preda alternata dal nemico. Per la prima conteſa vale aſſai il vedere ſe il nemico, che preda, faccia ſua la coſa predata, non valutandoſi fra noi, che li noſtri ſoldati combattendo faccian loro quanto tolgono al nemico: non così nell' alienazione, che il nemico ne faccia, non ammettendoſi fra noi diverſità di merito fra il predatore, e chi lo rappreſenta. Quando li ſoldati ritolgono la preda è un premio del lor valore l'acquiſto, che il ſenſo comune delle nazioni ha loro accordato, ſicchè non perchè ſolamente abbia il nemico fatta ſua la preda, ritolta, ſi acquiſta al ſoldato, ma perchè il ſolda-

to

to bene acquiſta togliendo al nemico : chi per contratto riceve la preda non moſtra amendue gli eſtremi verificati, e nulla conchiude . L'ingiuſtizia, che in ſentenza della Città del predato , è ſempre nella preda, è ſuperata nel primo caſo dalla giuſtizia, che in ſentenza della Città ſteſſa del predato è nella forza del ſoldato, che la ritoglie al predatore : l'ingiuſtizia ſteſſa nel ſecondo caſo non è ſuperata dal contratto, che il predatore ne faccia, non conoſcendoſi in lui un acquirente, ma un rappreſentante del nemico .

E' queſto per la prima dimoſtrazione anche piucchè ſufficiente .

CAPO III.

La qualità del predatore toglie ogni dritto alla preda .

SI è della noſtra conteſa trattato finora d'appreſſo le vedute generali di una preda fatta in guerra ; accoſtiamone però meglio alla cauſa trattandone di una preda fatta da corſale Tuniſino, che lungi dal meritare cotal nome, eſige meglio quello di un'odioſa pirateria . Li Turchi rapporto noi non ſono que' nemici , che lo ſtato di guerra ne produce, e che vi è ſpeme da ceſſare un giorno di eſſer tali : nemici men noſtri, che del nome Criſtiano ; ſon tali per indole, ſon tali per abito, e ſeguendo il fe-

roce costume degli adusti loro soggiorni, fanno abominevole traffico dellal ibertà, e delli beni de' loro simili: sdegnano essi la nostra amistà come contraria al loro sistema di rapina, e sdegniamo noi di chiamarli popolo guerriero sporcando essi tal qualità di un oggetto vituperevole, qual è quello d'infestare li mari, e turbare la nostra industria. Ugon Grozio sclamava, come lungi dall' esser tutti diretti ad abbattere un piano di vita sì infesto più all' umanità, che all' uomo, vi fosse chi ne soffrisce la durata (1): quanto un trasporto di zelo movesse le sue voci, partivano certamente da un' anima conoscitrice degli ufici dell' uomo socievole, e ben sarebbe da sperare, che meritassero quelle tanto negli effetti, quanto ne han meritato nel senso comune delle culte nazioni.

Li Romani, che della guerra avean fatto la principale loro occupazione, e ch'eran soliti di non indirla senza un rito, il quale la dimostrasse giusta, nè menarla innanzi scompagnata dalla giustizia; li Romani, che anche prima del loro ingrandimento seppero mostrare, non dico solo alli Toscani, che tanto si credevano, ma alli Grecì stessi, che tanto erano, con quanta virtù sapevano esser amici, e con quanta nemici ancora; li Romani, dico, ebbero in orrore quella specie di guerra, che non avea di oggetto la con-

(1) *De I. B. & P. lib. 2. cap. 15 §. 12.*

conſervazione de' proprj dritti, o il riſtoro de' danni ſofferti: la loro legislazione figlia, come ſempre, delle loro maſſime, fu preciſa nell' abborrire il nome di pirateria, e nel non confonderlo con quello della guerra: *A piratis, aut latronibus capti liberi permanent*, notò Paolo a Sabino (1); e tali ſon chiamati tutti coloro, a' quali non s' indice legalmente la guerra, e da' quali legalmente non è indetta. Tutti que' Popoli, che guerreggiavano con li Romani per ſolo genio di predare ne' confini, non li decoravano eſſi col nome di nemici, e perciò Ulpiano li Parti, e li Germani chiama nemici, confonde gli altri in quello di ladroni (2).

Nè altro, che queſto nome a me pare convenire alli Barbari dell' Africa. Non per aſſicurare li loro confini, non per ripetere quanto loro ſi è tolto, non per vendicare ingiurie ricevute han preſo, è già de' ſecoli, le armi, e ſono coſtantemente armati a danno noſtro. Scorrono su di legni leggieri le dovizioſe onde del Tirreno, e per un genio tutto malefico inſidiano il noſtro commercio, e tentano di annientarlo. Non contenti de' noſtri navigli, paſſa l' avidità loro ſu le noſtre mercanzie, e con ſiſtema interamente abominevole giugne alle perſone, mercantandone di-

(1) *L.* 19. §. 2. *de captiv. & poſtl.*

(2) *L.* 24. *cod.*

diſumanamente come di ogni qualunque inſenſata coſa. Se ſi riguarda la cauſa delle oſtilità, nel non trovarſene alcuna ragionevole, ſi conoſca ingiuſta; ſe ſi ſcorre all' oggetto di quelle, riducendoſi al ſolo cercar vantaggio dall' altrui nocumento, ſi ravviſa colpevole; ſe ſi arriva al modo, col quale l' eſercitano, dobbiam dirlo ferino. Non ſon queſte le marche di quella guerra, alla quale il conſenſo delle nazioni ha tolto tutto l' orrore de' ſuoi effetti, queſte non ſono le marche di quegli avvenimenti compagni dello ſtaro di guerra, nel legittimare li quali han gli uomini convenuto.

La voce univerſale di coloro, che delle coſe pubbliche hanno inteſo giudiziosamente, concorre a definire non ſolo indegni del nome di guerrieri, ma degni del nome di moſtri tutti que' popoli, che trovan cauſa da guerreggiare nel ſiſtema ſolo di recar danno, che han per loro oggetto la ſola offeſa, e che tingono le loro maniere di ferina crudeltà. Pervenendo anzi a quel fine, onde nella ſocietà univerſale ſi è conſentito, ed onde la ſocietà univerſale in minori è diſtribuita, riconoſcono in tutti quel torto, che ſi fa a taluni, ed in modo lo condannano, che ha ciaſcuno il dritto di aſſumerne la punizione. Così ne ſcrive il dottiſſimo Criſtiano Wolfio, la cui autorità ſcelgo in preferenza: *Gentes omnes*, egli dice, *in Civitate maxima coegit ipſa natura, non alio fine, quam quo civitates particulares conſtituant: quam ob rem civitatis quoque hujus ma-*

maximæ quidem finit eſt ſecuritatis gentium univerſarum. Qui bellorum per ſe avidi ſunt, ſecuritatem hanc tollunt, quam tueri cum gentium omnium interſit, atque omnibus liceat, juſta quoque ſunt arma, quæ in bujuſmodi monſtrum humani generis ſumuntur a gentibus quibuſcumque. Cum bellum proprie loquendo, non geratur niſi ab iis, qui jus ſuum vi perſequuntur adverſus alterum, qui bellum per ſe appetunt, illi bellum gerere dicendi non ſunt, ſed latrocinia exercent, latronibus comparandi; quorum malitia ad ſummum gradum contingit. Quam ob rem univerſis quoque gentibus competit jus puniendi, & hoc jure e medio tollendi fera iſta genera humani monſtra, conſequenter iis eſt ad bellum punitivum (1).

Rammento però bene, che non ſienvi mancati di coloro, li quali verità cotanto patente abbian meſſa in diſamina. Gli Scrittori della morale Criſtiana, che han voluto trattarne anche nella combinazione delle pubbliche coſe, fra li quali ſon da noverarſi oltre il Molina, ed il Soto, anche il Leſſio, il Suarez, il Vittoria, il Caſtropaolo, lo Schiara il Coningio, o alcun altro non isfuggito alla diligenza del noſtro Galiani, (2) han preſo ancor penſiero di definire ſe

(1) *De jure gent. cap.* 4. §. 621.

(2) *Introduzione al lib.* 1. *de' doveri de' Principi neutrali nota* 1.

ſe agli Africani rapporto li ſeguaci del Vangelo ſia piuttoſto da adattarſi 'l carattere di nemici, o quello di pirati. Si ſono eſſi avvaluti delle ſentenze de' PP. della Chieſa, de' Canoni, de' Concilj, delle Pontificie Decretali, e fino della dibattuta bolla di Pio V. Ma ſeguendo troppo l'autorità hanno ſmarrito la ragione, al cui lampo ſon da riſchiararſi le tenebre, che ſu queſta teſi ſi ſpargono. Quanto un tempo ſieſi penſato di una nazione ardita, che venne dal fondo dell' Aſia a dare il maggior crollo al Romano Impero in Coſtantinopoli trasferito, non è certamente adattabile all' attuale ſiſtema delle coſe pubbliche, ed a' rapporti che ſi ſon fiſſati per effetto di mille avvenimenti per lo giro di più ſecoli.

Il gran Preſidente di Binkerſoek uomo la cui memoria ſarà immortale ne' ſuoi ſcritti, fu il primo, che aveſſe con dignità ſoſtenuto, che pirati non foſſer da dirſi li Barbari dell' Africa: l'aver trovato in eſſi una forma di governo, un Sovrano, una Religione, ed atti di federazione lo induſſe a non ſaperli diſtinguere da ogni altro popolo guerriero, che ha il dritto di predare, e ſoffre ch'altri lo predi (1). Io però non ſaprei dire, ſe il genio di contraſtare al celebre Alberico Gentile lo aveſſe moſſo a queſta ſentenza, come il genio di contendere al valentiſſimo Einnecio in altro grave errore lo traſſe, errore al quale deve

(1) *De reb. bell. cap.* 17.

ve il mondo letterato l'amichevole risposta dall' Einneccio direttagli. Certo è che sotto li suoi sguardi altrimenti ne giudicarono gli Ordini generali di Olanda, ed egli altrettanto dotto che sincero ne rapporta la decisione, prevenendo il Voet, ch'era ne' suoi commentarj per pubblicarla.

Non pirati sono solamente quelle schiere di uomini vaganti, che cercano una sussistenza nel furto, ed han questo per oggetto delle arme loro. Può un popolo avere, stabile sede, e governo, e leggi, e federazioni, e culto ed esercitar la pirateria. Se nel sistema di una nazione si facia un ramo d'industria dal corseggiare a danno de' non amici, tuttocchè un popolo coalizzato si abbia si avrà sempre un popolo di pirati: Ben diceva Filone: *Qui magna furta committunt, qui honesto Principatus nomine obumbrant ea, quæ re ipsa nihil nisi latrocinia sunt* (1). E non era forse Pirro, dal cui nome l'infausto di Pirato si riconosce un Re? e non aveva egli e stato, e religione, e coalizione civile? corseggiando li mari, ed infestando la industria di gente pacifica non è nelle memorie degli uomini men funesto, che ogni ciurma errante di marini ladroni. Se nel sistema, replico, di uno stato si troverà fra le speculazioni di commercio quella del corso, se lo scorrer li mari per far preda di uomini, di navigli di merci, prende rango fra li rami dell'industria, non chiameremo pi-

(1) *De Catalogis pag. 763. edit. Paris.*

pirati coloro, che tali ſono, e dall'aver la qualità di popolo coalizzato lor negheremo un nome, che per coſtantiſſimi fatti ſi hanno acquiſtato, e ſi conſervano?

Invano dunque ſi adopera l'argomento di una fede ſtabile negli Africani per riſparmiar loro il nome di Pirati. Per eſaminare il merito di queſta teſi tre oſſervazioni biſogna fare, l'una su la giuſtizia delle oſtilità, l'altro sull'oggetto loro, l'ultimo sull'eſercizio. Dove non giuſta ſia la cauſa delle oſtilità, dove non oneſto l'oggetto, dove non moderato l'eſercizio, quivi non ſi rinviene il nome di nemico, ma quello campeggia di predone. Di queſta parte vide la conteſa Alberico Gentile, io me ne affretto al più preciſo commentario.

I. QUanto al primo, è coſtante la teoria, che nelle ſole guerre giuſte ſi abbia dritto alla preda, e che interamente ſia negato nelle ingiuſte: *Bello juſto*, notò di propoſito il Grozio, *ea a nobis acquiruntur, quæ aut paria ſunt ei, quod cum nobis ſit debitum aliter conſequi non poſſumus, aut etiam quæ nocenti damnum inferunt intra æquum pœnæ modum* (1). Ed altrove con ugual chiarezza: *quæ bello injuſto quæruntur reſtituenda ſunt, nec ab iis tantum qui ceperunt, ſed & ab aliis, ad quos res quoquo modo pervenit* (2). Nè può al certo un atto d'ingiu-

(1) *De J. B. & P. libr. 3. cap. 6. §. 1.*
(2) *Ibid. cap. 16. §. 1.*

giuſtizia dirſi conſeguente ad appreſtare un dritto, quante volte non piaccia ammettere l'aſſurdo da tutti abominato che ſomminiſtra dritto la ſorza. Così maeſtrevolmente il Wolfio: *Qui bellum injuſtum gerit, ei jus nullum in bello eſt: quidquid enim in bello injuſto fit illicitum eſt. . . . . quoniam qui bellum injuſtum gerit, ei jus nullum in bello eſt: vis omnis in bello injuſto illicita eſt, & quos interfecit belligerator injuſtus, eos nullo jure occidit; quæ hoſti eripit, ea vi injuſta rapit, & quæcumque damna ei dat, ea per injuriam dat: qui enim bellum injuſtum gerit prædo eſt: enim vero prædo rem raptam reſtituere tenetur, ergo etiam is, qui bellum injuſtum gerit, reſtituere obligatur* (1). Egli è vero, che agevole coſa non è il definire quando giuſta ſia la guerra, e quando ingiuſta: con giuſtizia crede muover le armi chi primo ſi accinge all'offeſa, e con ingiuſtizia averle moſſe crede al pari chi contra le ha rivolte: nemmen poſſono gl'indifferenti deciderne, andando la deciſione a toglier loro il carattere d'indifferenza, che ceſſa immediatamente, quando o per la ragione dell'uno abbian profferito, o per quella dell'altro. Quindi la giuſtizia, o ingiuſtizia della guerra non altronde può andar eſaminata, che dall'eſame delle cauſe, ond'è impreſa, di quelle ond'è ſoſtenuta, eſſendo queſte

(1) *De Jure gent. in bel. cap. 7. §. 777. & 778.*

ſte preventive allo ſtato della tenzone ſono nella cenſura, e nella deliberazione univerſale. Lo ſteſſo inſigne ſcrittore ne ragiona così: *Primum ergo dicimus, ſi belli cauſa injuſta ſit, etiamſi bellum ſolemni modo ſuſceptum ſit, injuſtos eſſe interna juſtitia omnes actus, qui inde naſcuntur*: ed appreſſo; *ad reſtitutionem autem tenentur, ſecundum ea, quæ generaliter a nobis alibi explicata ſunt, belli auctores, ſive poteſtatis jure, ſive conſilio* (1). Di ciò è, che li Romani non altrimenti indicevano la guerra, che perſuaſi della giuſtizia ond' erano ad indirla forzati: *Certe quidem*, diceva Catone preſſo Livio, *vos eſtis Romani, qui ideo felicia eſſe bella veſtra, quia juſta ſint, præ vobis fertis, nec tam exitu eorum, quod vincatis, quam principiis, quod non ſine cauſa ſuſcipiatis, gloriamini* (2): e nell' offervanza de' riti bellamente fiſſati a tanto intereſſante momento era in bocca de' Feciali: *Ego vos teſtor, populum illum injuſtum eſſe, neque jus perſolſolvere* (3), e preciſandone la cauſa aggiugnevano: *eas nec dederunt, nec ſolverunt, nec fecerunt, quas res dari, fieri, ſolvi oportuit* (4).

A tre poſſono ridurſi le cauſe, onde giuſtamente la guerra ſi muo-

(1) *Ibid. cap.* 10. §. 3. & 4.
(2) *Lib.* 45. *cap.* 22.
(3) *Liv. lib.* 1. *cap.* 32.
(4) *Ibid.*

ſi muove, ſon tutte laconicamente marcate da Livio in bocca di Camillo arguendo li Galli: *Omnia quæ defendendi, repetique, & ulciſci fas ſit* (1): o che ſi debba prender ſicurezza dall' altrui invaſione, o che ſi debba con armi riperere quello, che con violenza ne ſi è tolto, o che debbaſi prender compenſo d' ingiuria riportata: *defenſionem*, ſpiega dottamente il Grozio, *recuperationem rerum*, & *punitionem* (2). Sarà da ben giuſta cauſa animata la guerra, dove ſi penſi per quella di trovar ſalvezza da' torti, che ſon minacciati: lo ſarà egualmente dove ſia già il torto inferito, e ſi voglia ricuperare il malamente perduto: lo ſteſſo converrà dire occorrendo vendicar l' offeſa con la pena dell' offenſore. Dove queſti cancelli ſi oltrepaſſino, dove ſi prendano le armi per ſolo genio di nuocere, o per vanità ſolo di opprimere li più deboli, nè giuſta cauſa muove la guerra, nè la guerra è giuſta: non è la maggior forza che ne determina la cenſura, non è l'eſito della tenzone: nella mancanza di un motivo ragionato, che le ſerva di ſprone, li doni della fortuna non rendono meno ingiurioſo l' atto per ſe ingiurioſiſſimo. Di Auguſto vittorioſo non ebbe riparo di così cantare Lucano.

Ju-

(1) *Lib.* 5. *cap.* 49.

(2) *Lib.* 2. *cap.* 1. §. 2. *n.* 2.

. . . . *Juſtos fortuna laborat*
Eſſe ducis motus, & cauſas invenit ab armis (1).

Or quale giuſta cauſa poſſiam noi rintracciare nelle antiche, e ſempre uſate oſtilità de' barbari dell' Africa? Non eſſi minacciamo di occuparne lo Stato, non alcuna occupazione a lor danno abbiam fatta, non han riportata alcuna ingiuria da noi. Infeſti alla Religione, che profeſſiamo; invidioſi della noſtra induſtria; avidi de' noſtri averi, ne fanno la guerra ſul mare, eſponendoſene agl' immenſi pericoli per rubare le noſtre navi, le mercanzie noſtre, li noſtri uomini. Dirò dippiù: affine di nuocerne han ridotto la pirateria ad una ſpeculazione di commercio, e come le culte nazioni trafficano per lontani paeſi per comunicare con gli ſtranieri li favori della natura, e dell' arte, trafficano eſſi nel Tirreno per accreſcere le loro dovizie in ragione delle noſtre perdite.

E quali noi chiameremo occupatori violenti dell' altrui roba, quali violatori della tranquillità generale, quali inſomma veri pirati, ſe agli Africani riſparmieremo queſto nome? Si è tanto detto di que' prodi, che animati da un genio di conquiſta giunſer prima all' Eufrate, ed all' Indo: ſi è tanto detto delle ſpedizioni di Teſeo, di Giaſone, di Pirro: ſi è detto tanto delle ultime nell' Ame-

ri-

(1) *Pharſal. lib.* 1. *v.* 263.

rica: tutto per altro furon dirette da cauſe ſe non chiaramente giuſte, almeno perſuaſive: ma il corſeggiare degli Africani nemmen da un nobile impegno di eſtendere il dominio, o di far ammirare la bravura prende cauſa. Vile è l' oggetto che li muove, e piucchè vilmente conſeguito. Senza l' apparecchio di un' armata imponente, ſenza il decoro di una truppa regolata, ſopra leggieri navigli, gente collettizia, e la infima plebe ſcorre li mari a conto de' privati, che vendono a mille pericoli la vita e la libertà de' loro nella ſperanza di farſi padroni della libertà, e della roba degli ſtranieri, che s' imbattono in que' ladroni. Direm giuſtificata queſta condotta, daremo a queſta il nome di guerra, decoreremo coſtoro del carattere di belligeranti? *Ea animi elatio*, inſegnò Cicerone. *quæ cernitur in periculis, & laboribus ſi juſtitia vacat pugnatque non pro ſalute communi, ſed pro ſuis commodis, in vitio eſt: non enim modo idvirtutis non eſt, ſed potius immanitatis omnem humanitatem repellens* (1).

II. LA ſeconda oſſervazione cade ſull' oggetto delle oſtilità. Se gli Africani ſcorreſſero armati 'l mare per far conquiſta di parte dello Stato Napoletano, potrebb' eſſere ingiuſta la guerra, non vituperevole l' oggetto, al

(1) *De offic. lib. 1. cap. 14.*

quale ſarebber diretti: ma corſeggiando per unico fine di rubare li noſtri legni, e le noſtre merci, di ridurre in ſervitù li noſtri uomini, vizioſiſſimo, anzi abominevole n' è l' oggetto, riducendoſi a quello del furto. Vellejo Patercolo condanna come ingiuſte le oſtilità, che tendono unicamente alla preda: *bella non cauſis inita, ſed prout eorum merces fuerit:* (1) ſu le quali parole commenta ſagacemente l' eruditiſſimo Gronovio: *Non adverſus quos juſta bellandi cauſa erat, ſed quos operæ pretium erat vincere ob divitem prædam.* Convengo bene potere il nemico nuocere al nemico, e convengo ancora, che tutto poſſa fare quanto influiſce a diminuirne la forza, ed ancora l' induſtria. Si convenga però, che ciò non dev' eſſere l' oggetto della guerra, ma uno de' mezzi, per li quali ſi eſercita. Si comprende bene, che combattendoſi per lo ſtato, o per la ſicurezza, verſino le oſtilità nel vicendevole nocumento: ma non ſi potrà mai comprendere come s' indica la guerra per oggetto di rubare, che ſi ſoſtenga per lo ſteſs' oggetto, e che non termini per conſeguir ſempre l' oggetto ſteſſo.

Non hanno, come ho indicato, altro oggetto gli Africani nelle oſtilità, che ne praticano, ſe non quello di corſeggiare nel Mediterraneo, e di far preda: non eſercitano queſta co-

(1) *Hiſtor. lib. 1. cap. 6.*

come uno de' mezzi della guerra, ma come il fine, per lo quale ſono in guerra: e ſiccome nel ladro l' oggetto del rubare ſi confonde con l' atto del furto, ſi confonde in eſſi l' oggetto della nimiſtà con li mezzi per conſeguirlo. Da così biaſimevole principio moſſi, e diretti ad un fine altrettanto biaſimevole, li direm noi belligeranti, daremo ad eſſi 'l dritto della preda, e ſoffriremo; che li ladroni del mare ſieno elevati al grado di noſtri nemici?

Andrea Alciato, il primo che aveſſe menato la ſpiega delle leggi per un ſentiere fiorito, maneggia dottamente l' argomento mio e ne fa la più preciſa applicazione. *Sane quod hic dicitur bello capta effici capientium, procedit ſi bellum juſtum ſit: ſi vero ſit injuſtum, ſecus eſt. Dicetur autem injuſtum, quod ab eo indictum ſit, qui jus indicendi non habet, vel ſi habeat, notorie & evidenter conſtat, eum juſtam cauſam non habere . . . . . Alioquin capta a Saracenis non efficiuntur capientium, tum illi injuſtam cauſam habeant* (1).

III. Siccome però condannevole è l' oggetto delle armi loro, ed è l' ultimo argomento, altrettanto è inumano. Muove ſdegno qualunque sevizia ſi uſi a' vinti: lo eſpoſe mirabilmente Omero mettendo in bocca ad Agamenno-

(1) *Ad tit. Pandect. de adquir. poſſeſ. n.* 11.

ne de' rimproveri contra Pirro: le ſevere leggi Spartane davano anche oſpitalità alli prigionieri, e vi aggiunſe Ageſilao l' educazione: coſtanti eran le voci di Aleſſandro a' ſoldati ſuoi perchè dolcemente uſaſſero della vittoria. Queſte verità ad un tempo di maggior lume ſon generalmente ricevute, e coſtantemente oſſervate. Non ſono che gli Africani, che le violano, li quali corſeggiano a bella poſta per ſoſtenere il traffico degli uomini, come di ogni altra mercanzia, ed uſano della loro vittoria con la ſteſſa ingiuſtizia, che l' ha animata: *Jus capiendi res, & perſonas extraneorum nec apud alias gentes nunquam obtinuit, niſi bello paucis ſaltem populis exceptis, qui contra naturam extra bellum communis amicitiæ regulas violare, ac externorum res, & perſonas capere ſolebant, QUALES HODIE SUNT ALGERIENSES.* Belliſſima rifleſſione di Errico di Coccei (1).

Tutte le nazioni belligeranti, prendono in guerra de' prigionieri, ma non li riducono in ſervitù: il vetuſtiſſimo ſtile di ſalvar la vita a' preſi per ridurgli in ſervitù, ſi trova eliminato dal ſenſo comune di tutti gli Stati di Europa. Si fanno de' prigionieri per dimezzare le forze nemiche, non per acquiſtare una merce, che faceſſe materia all' induſtria: l' uſare a queſto modo della vittoria è un

(1) *Ad Grot. lib. 3. cap. 5. §. 19.*

un degradarla, è uno ſpargervi dagli effetti tutta quell' ingiuſtizia, della quale può effere capace. Ed io taccio qual trattamento ſia preparato agl' infelici, che pervengono nelle loro mani; taccio con quanta veramente Africana crudeltà ſien tenuti, cuſtoditi, occupati, e per ogni leggiero ſoſpetto puniti: baſta al mio argomento la ſervitù, baſta il commercio de' Servi.

Non è però tutto detto. Le oſtilità degli Africani non poſſono meritar nome di guerra per altra intereſſantiſſima ragione, qual è quella di effere antiquate, e coſtanti, e non avere un fine tanto neceſſario a giuſtificarle, cioè la pace: *Turcæ*, nota il Coccei, *ſunt hoſtes perpetui Chriſtiani nominis, in iis ergo ſingulare eſt* (1).

Se la comune tranquillità è il fine del ligame ſociale, non ſarà mai giuſto alcun atto, il quale alla concordia delle parti, che compongono il tutto della ſocietà univerſale, faccia contraſto. Tanto non operano le guerre, nelle quali ſi ha di oggetto il lor termine, tanto non operano le oſtilità, che non hanno queſto termine nelle loro vedute. Ariſtotele diceva ſenſatamente: *Bellum ita ſuſcipitur, ut nihil aliud niſi pax quæſita videatur* (2) ſu di lui ragionando Cicerone chiama inſidie quelle oſtilità, che per ot-

(1) *Ad Grot. lib. 2. cap. 2. §. 13.*

(2) *Politic. lib. 7. cap. 15.*

tenere una ſtabile pace non ſon moſſe (1); onde S. Agoſtino. *Pacem habere debet voluntas, bellum neceſſitas: non enim pax quæritur, ut bellum excitetur, ſed bellum geritur ut pax adquiratur* (2).

Il Barone di Puffendorff tratta queſto argomento con minuta diligenza: *Mais ſi la nature permet la guerre, ce n' eſt qu' à condition, que celui, qui l' entreprenne ſe propoſe d' en venir par ce moyen à la pain* (3). Su la ſentenza del quale così annota il Barberirak: *Ainſi il ne faut jamais refuſer une paix offerte de bonne foi*. Ugualmente Stefano Boddei: *Hac gratia bellum ſuſcipiendum ſit, ut in pace vivatur* (4): Franceſco Balduino penetra nella cauſa finale della guerra, ed oſſervandola dal lato della giuſtizia, nota, *quæ fuerunt neceſſaria, ut in pace viveretur ſine injuria* (5). Samuele Strikio ſu l' autorità di Cornelio Tacito, ſcrive lo ſteſſo (6): lo ſteſſo ſcrive Franceſco Duareno chiamando la pace cauſa finale della guerra

(1) *De offic. lib.* 2. *cap.* 11.
(2) *De Civ. Dei cap.* 19.
(3) *Lib.* 8. *cap.* 6. §. 2.
(4) *Lib.* 1. *inſt: Juſtin. tit. de Ingen. & libert.* §. *ſervi autem*,
(5) *Inſt. Juſtin. lib.* 1. *tit.* 2. §. *jus gentium*.
(6) *In diſputat. de jure nav. cap.* 2. *n.* 16.

ra (1). Giovanni Stobei forma del mio assunto uno de' suoi sermoni, che intitola *de pace* (2).

Rechiamo in ultimo luogo l'autorità dell' Ubner, che tutti ha vinto nel trattare del mio suggetto · *la pace dev' essere indispensabilmente lo scopo della guerra, perchè possa essere riputata giusta, e legittima: primo perchè le leggi dell' umanità assolutamente il domandano: secondo perchè il vero bene di ogni stato lo esige per quanto grandi sieno li di lui successi: terzo perchè li popoli neutrali, cioè quelli, con li quali si è in pace, trovansi esposti per cagione della guerra ad alcuni inconvenienti, ed a cert' incomodi, che l' equità ci prescrive di risparmiar loro, subitocchè la nostra salvezza, e la nostra sicurezza cel rendano possibile* (3).

Le ostilità, che a danno nostro sostengono gli Africani non solo non han quest' oggetto di conseguir la pace, ma ne hanno uno totalmente opposto di rifiutarsi alla pace: Per quante vie, e con quanti mezzi loro è stata offerta, o può offrirsi nè accordano, nè sono in grado di accordare, essendo contraria all' industria loro, che si nudrisce de' vantaggi della rapina. Se taluni degli Stati Africani l'ha data a taluni degli Europei, o un timore imponente, o un

(1) *Ad tit. Pand. de adquir. rer. dom. cap.* 3.

(2) *Serm.* 53.

(3) *Del sequestro de' bastimenti neutrali part.* 1. *cap.* 1. §. 3.

compenſo pecuniario ha più ſtrappato che ottenuto il loro conſentimento, pronti a diſſentire al primo lampo di contraddizione a' barbari principj, che ſi han formato.

Dir dunque gli Algerini, li Tuniſini, o qual altro popolo Africano corſeggi a danno noſtro, guerrieri, e nemici, trovare in eſſi que' dritti, che il conſenſo delle genti ha conceduto alli belligeranti, è un far torto alle maſſime più ovvie della ragion pubblica, è un voler di propoſito contraddire le voci ineffabili della ragione, che a traverſo di ogni reſiſtenza imperioſa ſa ſentirſi nell' anima più volgare. Non giuſta cauſa muove le oſtilità de' Barbari dell' Africa, non degno oggetto, non modo: non tendenti alla pace ſono più ingiuſte, e nemiche della pace ſono interamente abominevoli.

Perciò è, che nè le convenzioni generali ſono da adattarſi loro, nè ſono loro da adattarſi le regole della civil ragione de' Romani: non le prime violandole eſſi con un ſiſtema ſingolare; non le poſteriori, non ſeguendone lo ſpirito. Così ne ragiona Diego de Covarruvias, il quale conchiude a queſto modo: *Opinor erga Chriſtianos captos a Turcis non eſſe ſervandas leges Romanorum, quæ de captivis apud hoſtes loquuntur, nec eſſe neceſſarias fictiones legis Corneliæ, & poſtliminii* (1).

Do-

(1) *Pract. reſolut. part. 2. cap. 11. n. 6. in fin.*

DOpo tutto ciò, che diremo del Preſidente di Binkerſoek, il quale tanto ſi fece traſcinare dalla generalità della regola, che dove ſia uno Stato ivi è il dritto della guerra? Vero è il principio dal quale egli ſi parte, non vera la conſeguenza, che ne tira. Non ſono, riflette bene il Coccei, non ſono da adattarſi le regole generali agli Africani, poichè per eſſi è un dritto tutto ſingolare: il piano loro di governo quelle non è, che gli altri riconoſcono; il loro ſtile intorno il corſo è tutto particolare, *in iis ſingulare eſt* (1). E qual più valevole argomento io potrò imaginare contra sì prode uomo, che quello ſomminiſtrato da lui ſteſſo? Reca egli, che trovandoſi gl' Ingleſi in guerra con gli Algerini, fecero queſti ultimi una preda di naviglio Ingleſe; nave Olandeſe ripigliò la preda: fu diſputato ſe conveniſſe reſtituir la preda agl' Ingleſi: gli Ordini generali trovarono giuſta la domanda di queſti ultimi, perciocchè altro è da dirſi degli Algerini, altro di ogni belligerante. La ſteſſa deciſione reca Giovanni Voet, il quale altre ancora in genere di reſtituzione vi aggiugne. In Olanda dunque, dove il Binkerſoek ſcriveva, altrimenti ſen penſava, ch' egli non regiſtrava ne' ſcritti ſuoi: e diſputando due uazioni culte, e commercianti, diſputando nel Collegio ampliſſimo degli Ordini generali di Olanda,

(1) *Ad Grot. lib. 2. cap. 2. §. 13.*

la preda fatta da' Turchi ſi chiamò rapina, pirateria, e non fu ſuggetta alle generali regole della guerra.

Se però ſia chi voglia più dolcemente ſentire di un errore di tant' uomo, qual fu il Binkerſoek, potrà diſtinguere fra quello, che può dirſi degli Africani rapporto gli Olandeſi, per li quali egli ſcriveva, e quello, che può dirſi per rapporto a noi. Gli Olandeſi non abitualmente in guerra con gli Algerini, o altre Reggenze Africane potevan conoſcere in eſſi un nemico capace di non più eſſer tale; rotta la loro amiſtà per guerra, e facile a ceſſar la guerra per pace, la loro pirateria è in luogo di corſo guerriero. Lo ſteſſo malamente si adatterebbe a noi per contrarie circoſtanze. Gli Africani non han mai ceſſato di efferne amici per guerra, non eſſendo mai ſtati tali, non ceſſeranno di eſſer nemici per pace rifiutando la pace: per noi non ſono che nemici abituali, coſtanti, invariabili, con li quali non vi è mai ſtato trattato, non vi è, nè vi è ſpeme di effervi. Nella conoſcenza della diverſità delle circoſtanze potrà men combatterſi la opinione del Binkerſoek, ed averſi la ſteſſa conſeguenza, alla quale io aſpiro.

Di fatto fra noi non è chi contraſti agli Algerini, ed alli Tuniſini il nome di Pirati, tali ſon chiamati, tali ſon creduti, e non li confondiamo affatto nel ruolo de' belligeranti. E per vero negli ſtabilimenti delle aſſicurazioni marittime, una dell' eccezioni ricevute è quella *eſcluſa bandie-*

diera belligerante; in queſta eſcluſione non andavano, ne vanno compreſi li Turchi, non avendoſi per belligeranti, ma per pirati.

Vi è dippiù: nel 1794. un Corſale Sardo fece preda di due noſtri legni diretti per Genova con carichi di olio: nacque diſputa ſugli effetti della preda, ne fu conſultata S. M. che volle ſentirne il parere del Supremo Magiſtrato; riferì queſto gran Tribunale, e piacque in modo al Regal Animo il ſuo opinare, che volle ſi pubblicaſſe, e foſſe d'allora innanzi oſſervato come legge. Nella rimoſtranza dal Re approvata, e rimaſtaci per legge ſon più volte nominati li Turchi, e ſempre come Pirati, non come belligeranti; anzi in una volta ſi accennano li trattati fatti dagli Olandeſi dagli Svedeſi, e dalli Daneſi *con queſti pirati*: ed in fine ſta detto: *Gli ſteſſi pirati dell' Africa hanno penſato di queſta maniera*. Negheremo più, dopo le voci riſpettabili del Tribunale, e le Sacre del Sovrano, che le ha approvate, diremo li Turchi non ſon Pirati? Se vi è chi porti a queſto eccesſo la oſtinazione, io lo dico incapace di alcun principio di ragione.

Un' ultima deciſione dello ſteſſo Tribunale non deve ſfuggirmi: Indetta la guerra fra la Spagna, e l'Inghilterra non intendeva padron Cacciuottolo proſeguire un viaggio con dogarelle per la Francia: il Tribunale ve lo coſtrinſe imponendo: *Data da Rigaud cauzione di rifare a padron*

dun, Cacciatorola ogni danno dipendente da preda di baſtimento belligerante ; era il capitano per la legge del contratto ſommeſſo a tutti li caſi della pirateria Africana, ed il Tribunale ve lo reſtò ſuggetto, non aſſicurandolo, che da bandiera belligerante, non confondendola con quella de' pirati Africani.

Ed eccomi al termine di queſta terza intereſſantiſſima dimoſtrazione, che ſola baſterebbe alla determinazione della cauſa.

CAPO III.

La condotta del predatore toglie anche ogni dritto alla preda.

UGon Grozio nel luogo dinanzi rapportato, e confutato, ſoſtiene, che nel caſo unicamante di guerra giuſta ſieno le coſe mobili talmente ſuggette a divenir preda, ch' eſcludano il dritto di poſtliminio : ma eccezziona egli ſteſſo a queſto modo : *hoc autem ita procedit, ut capta dicantur, ubi intra fines, ideſt præſidia hoſtium perducta fuerint* (1). Annota a lui con ſaviezza Giovanni Gronovio: *Caſtra, vel loca munita, quo accedere prior poſſeſſor non audeat*. Nè di fatto quel poſſeſſo momentaneo, che gode il

(1) *De J. B. & P. lib. 3. cap. 6. §. 3.*

il predatore nell' avere in ſua mano la preda, può dargli ragione a ritenerla; il dominio è un dritto perpetuo, il quale non può riconoſcerſi in colui, che non è ſicuro di ſoſtenerſi in quello, che ha occupato. Di fatto Errico di Coccei annota: *tunc aliquis occupaſſe cenſetur, cum res ex alterius cuſtodia in ſuam transtulit. Non igitur ſufficit rem in mea poſſeſſione eſſe, quæ momentanea eſſe poteſt, cum dominium ſit jus aliquod perpetuum . . . . Unde certum eſt rem non dum in noſtra eſſe cuſtodia, ſi poteſtas illa tantum momentanea, & incerta, uti eſt ſi res hoſtilis capitur. Sane actus non dum eſt perfectus, niſi res in plenaria noſtra ſit cuſtodia.* E ſù le trascritte parole *præſidia hoſtium* fa la ſeguente nota: *Nam tunc vere res eſt in hoſtis poteſtate; & cuſtodia, & tum primum capiens publico nomine ibi tutus eſſe poteſt:* ed appreſſo commentando l' altra parola *capta* aggiugne: *non ipſa* capta *indigitat rem ita in noſtra cuſtodia, & poteſtate eſſe, ut eximi non poſſit.*

V' è chi ha creduto, che nel corſo delle ore 24. ſi poſſa perſeguitare la coſa predata, e che ſia quindi del predatore: il Zuccheo, ed il Loccennio furono luſingati dall' autorità del Grozio per affermarlo; ma il citato Preſidente di Binkerſoek non ſolo non ſi adattò a queſto ſentimento, che anzi ne moſtrò l' errore fin dalla ſua radice: fece egli vedere, che mai poſſa il nemico acquiſtare, che prima non abbia portata la preda ne' ſuoi preſidj, ſicchè ſia impoſſibi-

bile oltre ritrarnela: *Vera occupatio eſt, quam tuta retentio excipit, cui quid faciunt hæc* 24. *quum & ultra ea res poſſit eſſe non vere occupata, atque etiam, citra eas occupata veriſſime? . . . In bello capta ejus fiunt, qui primus eorum poſſeſſionem nactus eſt, & non videtur poſſeſſionem adeptus is, qui ita nactus eſt, ut eam retinere non poſſit. Hæc vera Juriſconſultorum philoſophia eſt, ab ipſo jure gentium dictata. Quod autem ita adepti videamur poſſeſſionem, ut retinere, vel non retinere poſſimus, cauſarum, ut dixi, varietas definire non permittit: Tunc tamen retinere videmur poſſe, ubi rem hoſtilem, ut jus romanorum loquitur, intra præſidia deduximus* (1). Criſtiano Wolfio fu dello ſteſſo avviſo: *ubi cum re ablata intra præſidia perveniſti, vel in locum, quem ingredi non audeat* (2). Andrea Alciato aſſentì alla medeſima ſentenza (3), e ſoprattutti Giovanni Voet, il quale rapporta tutti li trattati intorno la reſtituzione delle prede (4). Il Zeiglero nemmen sa adattarſi al ſentimento di Grozio, che maeſtrevolmente confuta in ogni parte, e ſtabiliſce occorrere due requiſiti perchè l' occupazione bellica abbia ef-

(1) *De reb. bell. cap.* 4.

(2) *De jur. gent. in bello* §. 860. *in fin.*

(3) *In tit. de adquir. poſſ. n.* 12.

(4) *Ad tit. de capt. & poſtl. in fin.*

effetto: 1. *ut navis deducta ſit in præſidia hoſtium*. 2. *ut ita deducta ſit, ut ſit in tuto* (1). Nè diverſo è il ſentimento del Reinaldo (2), del de Hevia (3), di Carlantonio de Luca (4), ed infiniti altri.

Che ſe quanto ſi è detto vuol crederſi diſputabile, lo ſarà quando la preda da forza o confederata, o amica venga ritolta al nemico, il qual caſo nulla ha di comune col noſtro della preda dal nemico ſteſſo inviata nel territorio del predato. Neſſuno ha penſato giammai favorire il predatore fino al ſegno di ſerbargli orma di dominio ſu la preda tornata nel territorio del predato: han taluni penſato incoraggiar ſolo li ſoldati a combattere nella luſinga di far loro le ſpoglie nemiche ſenza neceſſità di renderle a coloro, alli quali prima ſono ſtate involate. Ma quando ancora ſi voleſſe un momento tacere ſu queſta varietà ſenſibile del fatto, che trattano gli Scrittori, e quello della noſtra cauſa, troviamo, che mai li cuoi controvertiti ſieno ſtati portati in ſicuro ne' preſidj del predatore. Coſta dal manifeſto del capitano Auſtriaco, il quale ha traſportato quì la merce, che dal legno predato con bandiera Ruſ-

(1) *De jurib. Majeſt. Lib.* 1. *cap.* 33. §. 79. & 80.

(2) *Inſt. jur. nat. & gent. lib.* 4. *cap.* 6. §. 2.

(3) *De commerc. nav. cap.* 13. *n.* 19.

(4) *Obſervat. ad de Franchis deciſ.* 268.

Ruſſa furono li cuoi trabalzati nel ſuo naviglio; coſta altrettanto dalle fedi di due dell'equipaggio; e ſe n' è abbaſtanza ſopra moſtrata la verità in trattando dall'identità della merce. Dunque dove ancora ſi voleſſero confondere le idee proprie di queſta cauſa con le idee di una preda tolta al nemico, noi ſaremmo nel caſo dell'eccezione, non della regola, eſſendo ſicuro, che non ſi diſcaricarono mai li cuoi in Tuniſi, ma dal legno predato trabalzati in quello, che doveva in Napoli condurli. Se *in præſidia boſtium* la merce non fu mai, mai può dirſi dal predatore acquiſtata, perchè reſtata nel pericolo di eſſere dal ſuo padrone ripreſa.

Vedemmo già, che Ugon Grozio, il quale afferma il dritto di preda nelle coſe mobili, aggiugne, che ſe a' neutrali la preda giunga, come uſcita dalla cuſtodia del predatore, debba il neutrale reſtituirla al ſuo padrone: ſicchè oltre all'eſſerſi mai portata ne' preſidj Turchi, vi è dippiù, che fu trabalzata ſopra legno neutrale; quindi dal momento, che tanto ſi eſeguì, cominciò ad appartenere al ſuo padrone, perchè in iſtato di facile reſtituzione. Più queſto è vero giunta non in territorio neutrale, ma in territorio nemico al predatore, proprio del predato: la ſperanza ſempre eſiſtente di ricuperare la propria roba diviene più vegeta, ed è quella, che fa rinvigorire quel dritto, che forza nemica faceva tacere.

A così chiare verità più coſe oppone Marauda: Soſtiene in pri-

primo luogo, che non ſi poſſa per ombra credere al rapporto del capitano a tempo innocentiſſimo, quando cioè pervenne a queſto porto, avendo il capitano ſteſſo, ed alcun altro da lui ſedotto atteſtato, che non dal baſtimento Ruſſo predato vennero imbarcati li cuoi, ma ſopra battelli moſſi da guerra al ſuo naviglio traſportati. Inganno manifeſto di ſopra diffuſamente riſchiarato, e che non occorre novellamente toccare.

Soſtiene per ſecondo, che imbarcata la merce ſopra legno Auſtriaco, e per conſeguente alli due nemici ſtati interamente neutrale, non poſſa giugnervi occhio degli antichi padroni per la maſſima in ſua ſentenza ricevuta, che la bandiera cuopra la merce. Ed a queſto propoſito va egli raccogliendo quanto mai ha rapportato il Dumont su li particolari trattati delle Corti di Europa intorno queſto articolo. Confeſſa, che la teoria generalmente ricevuta ſia quella, che lo ſtato di guerra non riſpetta la merce del nemico anche nel territorio neutrale, ma prendendo ragione da ciò, che particolarmente diverſi Sovrani avevan convenuto, traſporta un dritto di convenzione fra coloro che così han convenuto fino a diſtruggere quel dritto, che ammette univerſale negli Stati di Europa. Quando anche in vece del Dumont aveſſe Marauda conſigliato il Barbeirac, ed il Ruſſet, che li antecedenti trattati con infinita diligenza ragunarono, e ſupplirono quelli, che nel Dumont difettano; quando aveſſe conſigliata la diplomazia del Regno, che

che si oppose intorno ciò al sistema dell' Inghilterra, e della Sardegna: quando insomma con più certe guide avesse tentato di assodar la sua tesi, qual pro per lo suo assunto a questi tempi, che la circostanza di tante guerre ha renduta dubbia ogni merce anche sopra naviglio neutrale?

Io assumerei volentieri, la discussione di questo articolo, se del proposito fosse per la tesi, che disputiamo; ma a che occuparcene, se non sul naviglio Imperiale si son trovati, ed erano li cuoi a tempo del sequestro, ma nel lazzaretto di Nisita: Sia pure da concedersi, che finchè sul legno Austriaco quegli erano non avesse potuto giugnervi la voce della proprietà: quando han cessato di trovarsi sul legno Austriaco altra n' è, e diversissima la conseguenza. Se l' esserſi trasportata da bastimento neutrale conferisse alla merce tal salvezza, che le restasse uscita da quello, opportunamente si tratterebbe della questione, se la bandiera cuopre la merce; ma quando si vuol la salvezza a tempo, che questa è protetta dalla bandiera, cessata la protezione con esser cessato il mezzo di goderne, vano tempo si consuma nella disputa, che vien proposta.

Gli atti intermedj nulla tolgono, nulla aggiungono alla questione, che trattiamo. Le nostre osservazioni cadono sul dritto del predato trovando la preda nel suo territorio. O che vi si trovi condotta dal nemico, o che vi si trovi condotta dall' amico interessa men che poco. Aggiugne assai forza all' argomento mio quel trovarvela spedita dal nemi-

mico, in mano di un nemico, alla diſpoſizione di un nemico: ma quando ancora così non foſse, ſe per le coſe dette anche nel territorio neutrale ſi può vendicare la preda, maſſime avvenuta in guerra ingiuſta, e come non meglio nel territorio del predato?

Si appiglia Marauda a queſt' ultimo argomento. La merce, egli dice, pervenne ſicura a queſto porto ſul naviglio Imperiale, e vi ſtette ſicura finchè a terra fu meſsa. Prima che però foſse meſsa a terra, già fu venduta a Cinque, e per conſeguente ne paſsò in coſtui il dominio: dunque non pervenne a terra nella detenzione di un nemico, ma vi pervenne nel dominio di un amico, di un vaſsallo dello ſteſso Sovrano. Il fatto però non regge, ed altrettanto non reggono le conſeguenze, che ſen deſumono. Se abbiam Cinque compratore da Marauda, e non dal Tuniſino, non poſſiam dire compratore Cinque ſenza trovar prima Marauda in circoſtanza di venditore. Vedemmo nella ſpoſizione del fatto, che non prima del 12. Novembre acquiſtò Marauda dal Tuniſino, riportando la girata della polizza di carico; or come poteva dar ragione il ſimulato contratto con Cinque del giorno 7. cinque giorni innanzi, che aveſſe Marauda acquiſtato? Ma che ſia Marauda ſtraniero, e di nazione neutrale nulla influiſce ad alterar le regole, che vietano di poter acquiſtare da un Tuniſino in Napoli. Potrà egli commerciare con tutti gli Africani, ma non potrà far sì, che un Tuniſino útilmente con-

contratti in queſto Regno. Non è relativa a noi la mancanza di perſona civile nel Tunifino, è aſſoluta in lui perchè nemico, perchè non può uſare delle noſtre leggi, de' noſtri riti, delle formole noſtre.

Dato però, che aveſſe potuto acquiſtare da un Turco, ed aveſſe potuto vendere prima di acquiſtare, dov'è il dominio in Marauda, dov'è il dominio in Cinque? Qual atto di tradizione è interceduto o a pro dell'uno, o a pro dell' altro, ſe meſſa in contumacia la merce vi è giunta l'autorità del giudice prima della mano dell' uno, o dell' altro? E' trattato ſopra della forza della tradizione, non replichiamo le ſteſſe coſe: ma non vi è altro mezzo onde il dominio trasferirſi. Si aggiugne, che nelle coſe *fungibili* dove il contratto non ſia *per averſione*, l'atto meccanico di apprenſione è indiſpenſabile per ottener dritto su la coſa. Marauda non paleſa qual contratto ebbe col Turco, paleſa quello, che ha ſimulato con Cinque: neſſun effetto dal primo perchè occulto, neſſuno dal ſecondo, biſognando del peſo, alla cui ragione furono li cuoi venduti.

Ed ecco che per ogni parte anche queſte ultime difficoltà, dirò quaſi fuori ordine, ſpacciate ſono di neſſun momento ſcompagnate dal fatto, ſenza giuſt' applicazione delle legali teorie.

LE ultime voci, che mi ſuonano all' orecchio, ſon quelle, che riguardano l' intereſſe fiſcale: Fu detto in Ruota che potrebbe il Fiſco prender parte nella conteſa, e pretendere per sè quanto al nemico va tolto. Io mi trovo tanto

to averne detto già ſopra, che ſia ſufficiente riſpoſta a queſt' objetto, nè per altro motivo tant' oltre ho portato le mie ricerche in ſoſtegno del dritto de' predati ſu la roba lor tolta. Il Sovrano ha la protezione de' ſuoi ſudditi per la ſalvezza delle perſone, per la ſicurezza delle proprietà: al ſuo forte braccio affidano eſsi 'l ſoſtegno de' proprj dritti, e la vendetta degli oltraggi, che ſoffrono; anzi ſi può riſpettoſamente dire, che non male implori 'l ſuddito predato la Regal protezione perchè la preda gli ſia renduta. Di fatto il noſtro Re in mille occaſioni ha fatto da' ſuoi legni guerrieri perſeguitare li Corſali, e ſpeſſo gli ha fatti uſcire a bella poſta da' porti; anzi quante volte avviene, che uno ſfortunato campato di lor mano con la perdita del naviglio implori ſoccorſo da alcuna Regia Squadra, che per camino ritrovi, il Comandante non ſi rifiuta ſapendo d'incontrare il genio del Principe nel ſoccorrere dalla violenza nemica li vaſſalli ſuoi. Or come ſi può credere, che pretenda il Fiſco per sè la roba de' vaſſalli, che predata da' nemici ſi trova fortunatamente in queſta Capitale? Belliſſime ſon le parole di Diocleziano, e Maſſimiano ſu queſto propoſito: *Ab hoſtibus capti, & non commercio redempti, ſed virtute militum noſtrorum liberati, illico ſtatum, quæ in captivitatis cauſa amiſerant, recipiunt: ſervi autem dominis ſuis reſtituentur. Receptos enim eos, non captos judicare debemus, ET MILITEM NOSTRUM DEFENSOREM EORUM DE-*

CET

CET ESSE, NON DOMINUM (1). Tanto due Imperatori Etnici, tanto nel caso, che li soldati avean ripreso li servi predati col valore delle loro armi. Che diremo di un Sovrano Cristiano, di un Sovrano virtuoso, e nel caso, che non le sue truppe, ma un azzardo felice fa trovare in questo suolo la preda fatta da un Turco?

ED ecco a tutto adempito, ch' era nel mio proposito: Non ha dritto Marauda da opporsi all' indetto sequestro, non avendo alcuna pruova data del suo francamente afferito dominio, tutto anzi concorrendo a rimuoverne ancora il sospetto. Assai meno ne ha Cinque personaggio scelto a bella posta per riempire una scena complicata, non potendo più valere le sue voci, che quelle valevano dell' autor suo. Li cuoi predati alli negozianti Napoletani si trovano fortunatamente in questo porto, e giustamente ne implorano essi la restituzione; tanto esige in generale la lor felice ricuperazione, sia riguardato il dritto di postliminio, sia per la qualità di pirato nel predatore, sia per l' accidente di non esser mai giunta la preda ne' presidj nemici. Ad impedire questa ragionevole domanda non può accorrere il Tunisino, mancandogli mezzo da essere in giudizio; non può fare contrasto la ragion

(1) *L.* 12. *C. de postlimin.*

gion fiſcale, non negando un Sovrano giuſto, e de' ſuoi Vaſſalli benevoliſſimo la reſtituzione ad eſſi di ciò, che li nemici del ſuo Stato loro avean tolto. In tant' abbondanza di ragione non parmi dover temere disfavorevole ſentenza dagli ottimi Giudici, che han nel loro arbitrio la fortuna della cauſa. Aſpra coſa è, che per violenza ſi perdan ſul mare le proprie ſoſtanze predate da' nemici, più aſpra ſarebbe ſe fortunamente ricuperate non veniſſe lor permeſſo di riprenderle: *Nonne hoc*, diceva più arditamente il Greco Oratore, *per Deos, durum, atque injuſtum eſt, nec ſcriptis tantum legibus, ſed & communi inter homines legi contrarium, ut non ſinar vi uti adverſus eum, qui hoſtiliter res meas rapuit* (1)?

Napoli 23. Febbrajo 1805.

Giuſeppe Rizzi.
Giuſeppe di Stefano.

(1) *In Ariſtocratem in princ.*

VA1
1546757